



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

891<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana)  
giovedì 5 ottobre 2017

Presidenza del vice presidente Gasparri,  
indi del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	57
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	73

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (Relazione orale):**

PRESIDENTE.....	5, 6, 7, 10
VERDUCCI, f. f. relatore.....	5
STUCCHI (LN-Aut).....	6, 8
MARTELLI (M5S).....	7, 10
CARRARO (FI-PdL XVII).....	8
DALLA TOR (AP-CpE-NCD).....	9
PETROCELLI (M5S).....	9
SANGALLI (PD).....	9

Verifiche del numero legale

## Discussione:

**(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):**

PRESIDENTE.....	10
GINETTI, relatrice.....	10

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	16
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886:

PRESIDENTE.....	16, 31
DE PIN (GAL (DI, GS, PpI, RI)).....	16
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).....	18
STEFANI (LN-Aut).....	20
CALIENDO (FI-PdL XVII).....	22
CHITI (PD).....	23
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	25
BOCCHINO (Misto-SI-SEL).....	26
FLORIS (FI-PdL XVII).....	29
GUERRIERI PALEOTTI (PD).....	30
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	32

## SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DI AVVOCATI AUSTRALIANI E AD UN DEPUTATO DELLO STATO DEL WESTERN AUSTRALIA

PRESIDENTE.....	35
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886:

PRESIDENTE.....	35, 36, 38, 39, 40, 41
MARTELLI (M5S).....	35
GINETTI, relatrice.....	35, 39, 40, 41
GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	35, 39, 40
BIGNAMI (MISTO-MOVX).....	35
MONTEVECCHI (M5S).....	36, 37
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	38
GRANAIOLO (Art.1-MDP).....	39
BOCCHINO (Misto-SI-SEL).....	40, 41
GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).....	41
*QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)).....	42
CALIENDO (FI-PdL XVII).....	43
CASSON (Art.1-MDP).....	43
MALAN (FI-PdL XVII).....	45
CORSINI (Art.1-MDP).....	45
LO GIUDICE (PD).....	46
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	48
MUSSINI (Misto).....	49

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	49
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886:

PRESIDENTE.....	50, 51, 52
MINEO (Misto-SI-SEL).....	50
CARRARO (FI-PdL XVII).....	50
FALANGA (ALA-SCCLP).....	50
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	51
RUSSO (PD).....	51
ARRIGNONI (LN-Aut).....	51

Verifiche del numero legale

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886:

PRESIDENTE.....	52
ARRIGNONI (LN-Aut).....	52

Verifiche del numero legale

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Idv; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE.....52

**INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**ROMANI MAURIZIO (*Misto-Idv*).....53BENCINI (*Misto-Idv*).....53PUGLIA (*M5S*).....55ESPOSITO STEFANO (*PD*).....56*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2882**

Articoli da 1 a 4.....57

**DISEGNO DI LEGGE N. 2886**

Articoli 1 e 2 .....58

Emendamenti e ordine del giorno .....59

Articolo 3 .....61

Ordini del giorno .....62

Articolo 4 .....66

Ordine del giorno.....67

Articolo 5 .....71

*ALLEGATO B***PARERI**

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2886 e sui relativi emendamenti.....73

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....74****CONGEDI E MISSIONI.....81****GRUPPI PARLAMENTARI**

Ufficio di Presidenza.....81

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni...82

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .....82

Mozioni.....83

Interrogazioni.....90

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta .....97

Interrogazioni da svolgere in Commissione .....114

Ritiro di firme da interrogazioni.....115

Ritiro di interrogazioni.....115

---

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(2882) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (Relazione orale) (ore 9,34)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2882.

Il relatore facente funzioni, senatore Verducci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

VERDUCCI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, l'oggetto di questo disegno di legge è il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Si tratta, colleghi, di un'organizzazione intergovernativa con sede nel Regno Unito, istituita nel 1975.

Il centro è attualmente sostenuto da ventidue Stati membri europei - fra cui, oltre a molti Paesi dell'Unione europea, figurano anche la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera, la Serbia e la Turchia - e da dodici Stati osservatori, fra cui Israele, Marocco e Macedonia. Il suo compito principale è di fornire previsioni meteorologiche globali a medio termine ai servizi nazionali di previsioni, per finalità strategico-militari e civili, e in particolare per segnalare il possibile verificarsi di condizioni meteo di pericolo. Per tali attività, il Centro si avvale di sistemi di elaborazione ad altissime prestazioni, installati presso la sede principale dell'organizzazione. Il Centro vanta, fra l'altro, il più grande archivio di dati numerici sulle previsioni del tempo.

Nel 2015 l'Istituto ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per stabilire la sede del nuovo centro dati, il più grande del mondo, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le proposte di localizzazione avanzate dal Regno Unito. Il concorso è stato vinto - nel dicembre 2016 - dalla società consortile ASTER dell'Emilia-Romagna - tra i cui soci ci sono la Regione, le locali università ed enti di ricerca come il CNR, l'ENEA, e l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Il progetto è stato valutato il migliore tra quelli pervenuti, sotto il profilo sia tecnico che finanziario. Oltre che dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, è stato fortemente sostenuto dal Governo, che, nella legge di bilancio 2017 ha già stanziato risorse complessive per 52 milioni di euro.

Il Centro europeo, una volta completati i lavori di predisposizione delle infrastrutture, verrà ospitato presso l'area del Tecnopolo di Bologna, nella zona dell'ex manifattura tabacchi. Inutile sottolineare che si tratta di un motivo di grande soddisfazione per il nostro Paese, che potrà beneficiarne non solo in termini di prestigio internazionale, ma anche per le positive ricadute di carattere economico.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore. Gli oneri economici contemplano: una spesa complessiva di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019, con risorse peraltro già rese disponibili, come detto, dalla legge di stabilità 2017; un contributo finanziario annuale per 4 milioni di euro annui dal 2019 e un contributo statale per ulteriori 250.000 euro annui (a decorrere dal 2020) a favore della Regione Emilia-Romagna, per la manutenzione dei locali dell'area.

Si tratta di un risultato molto importante per il nostro Paese, signor Presidente. Ringrazio i colleghi che hanno seguito questo provvedimento e, in particolare, il senatore Sangalli. *(Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come ha sottolineato il relatore, si tratta di un provvedimento già esaminato e, pur essendo un Accordo siglato poco tempo fa, è necessario concretizzare velocemente una scelta che poteva essere fatta anche prima. Ma finalmente qualcosa arriva nel nostro Paese. Pur essendo una materia che qualcuno può ritenere minore per gli interessi complessivi del nostro Paese, è un provvedimento che qualifica

ulteriormente le specificità del nostro Paese, in un settore in cui siamo già ben piazzati nell'ambito di una classifica che ci vede primeggiare alla pari di altri Paesi avanzati dal punto di vista della ricerca delle previsioni meteorologiche.

In Commissione si è svolto un lavoro per il quale ringrazio in particolare i relatori. Su questo provvedimento non si può che esprimere un voto favorevole, che ribadiremo in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di un provvedimento che forse arriva un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai. *(Applausi della senatrice Stefani).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

### **Verifica del numero legale**

MARTELLI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 10,01).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2882**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima, con un filo di ironia (che però non è stata recepita), ho detto meglio tardi che mai.

Il provvedimento in esame arriva all'esame dell'Assemblea con tempi molto più veloci rispetto ad altri, la cui ratifica da parte del Parlamento ha richiesto anni e anni.

Questo provvedimento è stato emanato il 22 giugno 2017 e arriva oggi alla nostra approvazione. Come dicevo, ci saranno dei benefici per il nostro Paese, e in modo particolare per la città di Bologna perché la sede riceverà investimenti importanti - si parla di 20 milioni di euro - e negli anni a venire stanziamenti che permetteranno di mantenere aggiornate le attrezza-



ture necessarie per svolgere al meglio il compito assegnato a questo centro meteo di elaborazione dati.

Credo che questo ci debba portare a esprimere un voto favorevole, anche perché se un servizio così importante a livello sovranazionale viene portato nel nostro Paese, verrà generato anche un indotto che avrà sicuramente ricadute positive non solo sulla città di Bologna ma su tutta l'area circostante, soprattutto per le aziende che saranno chiamate a contribuire al miglioramento delle prestazioni tecnologiche in termini di risultati.

Per questi motivi, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo sul disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dalla senatrice Stefani*).

DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, ribadisco l'importanza di questo investimento nel nostro Paese. Preannuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare.

PETROCELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle appoggia l'approvazione di questo provvedimento con l'auspicio che quanto previsto sia nelle fonti di finanziamento che negli impegni da parte del Governo, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna venga puntualmente realizzato per fare in modo che l'arrivo in Italia della sede del Centro non possa suscitare né da parte delle autorità britanniche che lasciano questa competenza al nostro Paese, né da parte delle autorità dei Paesi dell'Unione alcuna perplessità.

Quindi come abbiamo già fatto per tutti gli articoli, voteremo a favore, del disegno di legge nel suo complesso.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, innanzitutto le chiedo scusa per il ritardo, dovuto al concomitante insediamento della Commissione d'inchiesta sulle banche e al voto sul Regolamento interno, che è sempre una procedura complessa.

Nell'annunciare con piacere il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico vorrei, come ha fatto chi mi ha preceduto, sottolineare l'importanza di questo Centro. Intanto, è un Centro che ha visto la convergenza di varie istituzioni, delle più alte istituzioni scientifiche italiane, a quelle della Regione e delle varie università dell'Emilia-Romagna, oltre al forte supporto

da parte del Governo. Non otteniamo questo Centro per via della Brexit, perché la gara è stata ad essa precedente. Abbiamo vinto una gara che ci ha visto concorrere con i centri e l'offerta scientifica di altri Paesi. Quindi, è un accordo che ci inorgoglisce in modo particolare.

Sono poi particolarmente compiaciuto perché grazie alla Commissione affari esteri, emigrazione, come sottolineava il senatore Stucchi, questa ratifica viene votata quasi in tempo reale. Infatti, noi siamo stati scelti in Europa il 22 giugno 2017 e sarebbe stato grave, mentre candidiamo Milano per il trasferimento in quel Comune di un'altra importante Autorità europea, se avessimo impiegato molto tempo per ratificare questo accordo procrastinando questa scelta. Abbiamo mostrato anche all'Europa la determinazione del nostro Paese di andare avanti con gli investimenti nelle più alte strutture di ricerca e di alta tecnologia e questo non può che vederci compiaciuti.

Voteremo quindi a favore di questo provvedimento.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 10,10**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2886, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Ginetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, è all'esame di questa Assemblea il disegno di legge europea 2017, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta del quinto disegno di legge europea dall'approvazione della legge n. 234 del 2012 (la legge quadro sui rapporti con l'Unione europea) e quindi dall'inizio della legislatura. Parallelamente, è attualmente all'esame

della Camera dei deputati la quinta legge di delegazione europea, già licenziata dal Senato lo scorso agosto. Complessivamente, questi dieci provvedimenti danno la misura dell'eccellente lavoro svolto dal Governo e dal Parlamento nel recepimento della normativa europea durante questa XVII legislatura e del proficuo lavoro svolto in 14ª Commissione di leale collaborazione tra le diverse forze politiche, anche con riferimento alla prassi, invalsa ormai da qualche anno, di concentrare le modifiche da subito nella prima lettura parlamentare, al fine di consentire la celere approvazione già in seconda lettura. Il lavoro svolto in questi ultimi anni dal Governo e dal Parlamento nell'attuazione del diritto europeo è poi confermato anche dai positivi dati sulle procedure di infrazione, che sono oggi dimezzate rispetto alle 120 del 2014, ammontando a un totale di 65 procedure aperte, un valore che si colloca intorno alla media degli altri Stati membri.

In questa seconda fase è stata ribadita l'intenzione, espressa anche in 14ª Commissione dai Gruppi e dal Governo, di approvare il testo così come modificato dalla Camera e di coinvolgere le istanze che comunque emergono nel corso dell'esame in appositi ordini del giorno sui quali il Governo assicura il suo impegno. Durante l'esame in 14ª Commissione su questo provvedimento il Governo ha accolto otto ordini del giorno, di cui darò conto illustrando gli articoli del disegno di legge. Occorre infine sottolineare il ruolo di maggior protagonismo, autorevolezza e credibilità che oggi il nostro Paese può vantare, con questi risultati, nella partecipazione alla definizione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

Il disegno di legge europea 2017 si compone di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi, concernenti differenti ambiti e materie, dalla tutela dei diritti d'autore alla sanità, dalla fiscalità all'ambiente, all'energia e alla protezione dei dati.

Il Capo I reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. L'articolo 1 dispone in materia di avvocati stabiliti per ridurre da dodici a otto anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito dell'Unione europea ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si estende altresì la condizione della proficua frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura.

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi delle società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Su questa materia, in Commissione il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 1, impegnandosi «a valutare l'opportunità di inserire nella legge di bilancio di prossima discussione una previsione atta a limitare l'esclusiva riconosciuta alla SIAE dalla legge n. 633 del 1941, in modo idoneo a consentire a tutti gli organismi di gestione collettiva di operare sul territorio italiano».

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata istituita una sanzione

amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari.

È stato inoltre introdotto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi dedicati.

L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche per prevedere sanzioni per alcune violazioni del regolamento UE n. 531 del 2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento n. 2015/2120, relativo all'accesso «a una Internet aperta». Sono inoltre previsti poteri cautelari dell'Agcom volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati.

A tale riguardo, in 14ª Commissione, il Governo ha accolto un altro ordine del giorno, il n. 2, con cui si impegna a effettuare gli opportuni approfondimenti relativi alla possibilità di considerare i *modem-router* utilizzati dall'utente finale per connettersi alla rete Internet come apparati terminali ed in quanto tali di libera scelta dell'utente stesso.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. L'articolo 5, per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST, interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015-2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata altresì la procedura di infrazione n. 2011/4147, per rimuovere le condizioni reddituali ai fini dell'accesso all'indennizzo, nonché la necessità della previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono, inoltre, i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a 5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo, a cui potrà accedere chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005, e la domanda dovrà essere proposta entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria.

Il Capo III reca disposizioni in materia di fiscalità.

L'articolo 7 introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA, riconoscendo una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che sono tenuti a prestare garanzia a favore dello Stato in relazione alle loro richieste di rimborso dell'IVA e mira a risolvere una procedura di infrazione del 2013.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 9164/17/TAXU. È previsto un termine di due anni per presentare domanda di restituzione dell'imposta non dovuta.

L'articolo 9 modifica la disciplina dell'IVA nelle cessioni all'esportazione, in attuazione di una direttiva del 2006 per introdurre all'articolo 8 della legge n. 633 del 1972, sull'IVA, la qualificazione come cessioni all'esportazione non imponibili per quelle effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo che provvedono al trasporto e alla spedizione dei beni al di fuori del territorio dell'Unione in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, il Governo ha accolto gli ordini del giorno nn. 6 e 22, con cui si impegna ad assicurare il monitoraggio delle attività in questione, al fine di verificare che le predette attività in esenzione dall'IVA avvengano effettivamente in attuazione di finalità umanitarie. Inoltre, il Governo si impegna a prevedere il termine di novanta giorni entro i quali adottare il decreto, previsto dall'articolo 9, volto a stabilire le modalità delle esenzioni.

L'articolo 10 concerne il regime fiscale delle navi iscritte nei registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). Si estende il vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano, anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi UE o SEE. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot n. 7060 del 2014.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di lavoro e si compone di un solo articolo. L'articolo 11 dispone in merito alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera, assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 1995, n. 120, stanziando le risorse necessarie, al fine di risolvere il caso EU-Pilot 2079/11, cui sono associate sentenze della Corte di giustizia che hanno stabilito che i lettori avessero diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, consentendo il superamento del contenzioso e dei giudizi pendenti.

Su tale questione, il Governo ha accolto, in Commissione, gli ordini del giorno nn. 8 e 9, con cui si impegna a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa alla figura dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché a valutare l'opportunità di effettuare una verifica degli effetti prodotti dalla legge n. 240 del 2010 sui contenziosi con gli ex lettori di lingua straniera e di considerare possibili iniziative legislative al fine di precisare meglio la prevista estinzione *ex lege* delle pretese avanzate in giudizio.

Il Capo V reca disposizioni in materia di salute. L'articolo 12, disciplina la produzione e la commercializzazione - per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette - delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva europea 2015/2203, relativamente alla quale è stata aperta una specifica procedura di infrazione.

L'articolo 13, introdotto durante l'esame alla Camera su iniziativa del Governo, reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti nn. 2016/429 e 2015/262: l'anagrafe equina, precedentemente gestita dall'Unione nazionale incremento razze equine, sarà ora organizzata e gestita dal Ministero della salute.

L'articolo 14, introdotto in prima lettura sulla base del caso EU-Pilot 8443/16, stabilisce che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa comunque superare i tre mesi, in linea peraltro con la Convenzione STCW.

L'articolo 15, infine, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. L'articolo 16, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-*sexies* del codice dell'ambiente che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. Si prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. L'ISPRA rende disponibile l'elenco di laboratori dotati delle metodiche di analisi disponibili. La disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15. Sulla materia il Governo ha accolto, in Commissione, l'ordine del giorno n. 23, con cui si impegna ad assicurare che gli atti relativi alle verifiche sui requisiti minimi di prestazione dei laboratori, per tutti i metodi di analisi, siano sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

L'articolo 17, in materia di acque reflue urbane, modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente, la quale fissa limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. Si stabilisce che gli stessi limiti - riferiti al contenuto di fosforo e azoto - vengano monitorati non in relazione alle potenzialità dell'impianto, ma con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti (AE). La disposizione è finalizzata a garantire, peraltro, una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane.

L'articolo 18 reca altre modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili.

L'articolo 19, aggiunto in prima lettura, dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (la cui rubrica fa riferimento alla comunicazione 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020), mentre l'articolo 20, introdotto alla Camera, modifica il

decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La rubrica dell'articolo fa riferimento all'adeguamento alla citata comunicazione 2014/C 200/01, relativamente al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 21, anche questo aggiunto in prima lettura, dispone in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (metano) la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas.

Il Capo VIII si apre con l'articolo 22 per apportare modifiche alla legge n. 234 del 2012. In particolare, la segreteria del Comitato internazionale per gli affari europei (CIAE) perde la qualificazione di ufficio, mentre il Parlamento viene posto in condizione di conoscere tutti gli atti delegati adottati dall'Unione, i cui riferimenti saranno indicati nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea. Inoltre, si consente al Governo di recepire celermente gli atti delegati che recano meri adeguamenti tecnici, tramite decreto, senza utilizzare, in questo caso, lo strumento proprio della legge di delegazione europea e i tempi e le procedure previsti dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che saranno invece utilizzati per tutti gli altri atti delegati.

L'articolo 23 reca disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si conferma in particolare la competenza del prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova teorico-pratica per il suo conseguimento, nonché la composizione della neo-ricostituenda commissione esaminatrice.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, prevede che i gestori del traffico telefonico e telematico conservino per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della *privacy*, che prevede termini sino a ventiquattro mesi. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna.

L'articolo 26, aggiunto dalla Camera dei deputati, individua nell'E-NAC l'autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento UE n. 139/2014, salvo quanto previsto in riferimento alle competenze del Corpo dei vigili del fuoco. Al riguardo, in Commissione è stato presentato l'ordine del giorno n. 21, accolto dal Governo, che lo impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare i livelli di organico adeguati per quantità e qualificazione professionale.

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,29)**

(Segue GINETTI, relatrice). L'articolo 27, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28 apporta modifiche al codice della *privacy*, in attuazione del regolamento n. 679 del 2016, di cui anticipa talune disposizioni per prevedere che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi quale responsabile di soggetti pubblici e privati. Sono, inoltre, previste norme sul riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica su autorizzazione del Garante.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali finalizzate a potenziare la struttura.

L'articolo 30 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti del Liceo classico «Benedetto da Norcia», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 10,31)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge europea è, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si ripropone di eliminare o, comunque, ridurre i casi di contrasto normativo tra i due ordinamenti.

Gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quanto mai eterogenei: fiscalità, lavoro, giustizia e sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente. La legge europea è vista più che altro come uno strumento importante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e delle prerogative dati dalla sua appartenenza all'Unione europea, ma si tratta in realtà di un impianto normativo lacunoso. Non si affrontano e non si risolvono le grosse emergenze, ma ci si limita ad approvare tante piccole regolamentazioni che dovrebbero, più che altro, in un periodo come quello at-



tuale, fare soltanto da sottofondo. Certo, il discorso sul *roaming* è comodo, una maggiore chiarezza sulle etichette dei prodotti è auspicabile, ma non ci si può soffermare su elementi così poco basilari. Tutto ciò avviene mentre una grave crisi occupazionale e finanziaria ha fatto sì che l'Italia detenga il triste *record* del numero di giovani che non studiano, non lavorano e che non cercano neanche più un'occupazione, i cosiddetti NEET, senza contare un livello di tassazione insostenibile per famiglie e imprese (il più alto tra gli Stati membri). Quindi, questi soggetti sono veramente tutelati? Si tiene davvero conto del principio di uguaglianza? È inutile vantarsi di aver risolto la metà delle procedure di infrazione se poi, alla luce di questi rapporti, il Governo non riesce a tutelare l'interesse dei suoi cittadini e delle sue imprese. Basti pensare al caso delle banche venete, riguardo al quale è stato più volte ripetuto che la cosa non avrebbe potuto essere gestita diversamente per via delle incompatibilità riscontrate rispetto alla normativa europea (e così abbiamo lasciato che innumerevoli cittadini perdessero i risparmi di una vita e in alcuni casi, purtroppo, la vista stessa).

L'articolo 5, in particolare, attua la decisione quadro del 2008 contro la lotta al razzismo e alla xenofobia. È inutile scrivere soltanto belle parole: da un lato si afferma di voler tutelare gli stranieri che scappano dai loro luoghi di origine e, dall'altro, si permette la nascita di situazioni insostenibili alle frontiere - pensiamo all'Austria e al Brennero - con condizioni inumane legate alla concentrazione assoluta che si crea in Italia. Parliamo di gente bloccata nel nostro Paese che vorrebbe dirigersi verso altri luoghi, oltre i nostri confini, e invece è come incarcerata nel nostro territorio. Non sorprendiamoci, signor Presidente, poi se i casi di violenza e insofferenza tendono sempre più ad aumentare!

L'Italia rischia di trasformarsi ogni giorno di più in un gigantesco *hub*. I territori locali ne escono martoriati: piccoli centri costretti a sopportare un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e della UE, che preferiscono rinchiudere i migranti in *lager* e lavarsene le mani.

C'è un punto, poi, che mi preoccupa particolarmente, e cioè il fatto che attraverso questo disegno di legge il Governo dia il via a un fenomeno di sorveglianza di massa attraverso il controllo dei dati personali telematici e telefonici (una previsione dell'articolo 24, come ha appena detto la relatrice). Disposizioni inserite mediante emendamenti *last minute* che possono essere discussi per pochi minuti e che non possono essere modificati dall'altra Camera.

Viene disposto innanzi tutto l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati Internet e telefonici a sei anni - anche i nostri, signor Presidente - da parte di operatori privati e a prescindere dall'effettiva commissione di un reato, e in secondo luogo viene assegnato all'Agcom il potere di intervenire, in via cautelare, sulle comunicazioni elettroniche dei cittadini italiani al fine di impedire agli stessi di accedere a contenuti presenti sul *web*. Una sorta di censura che per essere attuata necessita però di un meccanismo di analisi e raccolta da parte dei *provider*, di tutte le comunicazioni elettroniche dei cittadini che intendano recarsi su siti *internet* che potrebbero essere censurati. Il tutto senza alcun controllo preventivo da parte di un magi-

strato. Ci rendiamo conto, signor Presidente? Si vuole davvero rendere carta straccia la nostra Costituzione, mi chiedo io?

Questa Europa ci chiede di agire in violazione della nostra Costituzione, lesina risorse e nega sostegno concreto. È per questo e molto altro che c'è poco da stare sereni. Continuate pure così, e alle prossime elezioni vi aspetta la fine del Pasok!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, non cent'anni fa, ma l'anno scorso, abbiamo approvato la legge sul negazionismo. Lo ricorderete: paginate intere su «la Repubblica», sul «Corriere della sera», perché tutti gli storici, molti dei quali parte della comunità ebraica, si sono divisi tra chi era favorevole a sanzionare penalmente il negazionismo e chi non lo era. Ad ogni modo, l'aggravante che abbiamo previsto non riguarda solo il negazionismo ma anche tutti i crimini di guerra e gli atti contro l'umanità; parliamo di migliaia di casi: dalle guerre balcaniche a quanto succede in Africa, all'Ucraina. In Commissione giustizia, prima, e in Assemblea, dopo, sopprimiamo la disposizione che puniva la minimizzazione di questi fatti e che avrebbe voluto dire non soltanto punire la negazione di un fatto ma anche un'interpretazione del fatto medesimo che può essere di tipo diverso. Qualche giorno fa, in Commissione giustizia è stata approvata la relazione sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, in cui si chiede di sopprimere la fattispecie della "grave minimizzazione" prevista dall'articolo 5 perché totalmente contraria ai principi costituzionali: ci sono sentenze della Corte che dicono che l'Europa non può suggerirci norme contrarie al principio di legalità; io aggiungo anche contrarie al principio di buon senso, di libertà di ricerca.

Si tratta di un meccanismo infernale e faccio un esempio per capirci. Faccio riferimento a Gaza e alla guerra israelo-palestinese. Gli arabi, dal loro punto di vista, hanno denunciato Israele per crimini di guerra, fondati su questioni religiose, etniche e razziali. Ebbene, qualora un organismo internazionale opina che la distruzione di un palazzo a Gaza è un crimine di guerra, se io, al contrario, parlando qui in Italia, dovessi sostenere che i civili morti non solo non erano venti ma cinque, ma che erano ostaggio di chi lanciava i missili contro Israele e che, quindi, se gli israeliani hanno distrutto il palazzo è per colpa di chi lo usava come base di lancio per i missili, ricado pienamente nell'aggravante di cui sopra. Allo stesso modo, per qualunque storico o giornalista che dovesse scrivere articoli, per esempio, sulle battaglie atroci fra musulmani di Bosnia, croati e serbi, e dovesse dare un'interpretazione non tanto negando i fatti ma riduttiva, per esempio, del numero dei morti o delle responsabilità, scatterebbe l'aggravante. Questo perché la norma colpisce non chi fa apologia ma chi nega o minimizza in modo grave e, nel momento in cui scrive un articolo o un libro, diffondendo così il suo pensiero, scatta l'aggravante.

Chi ha partecipato ai convegni degli storici italiani che sono venuti in Commissione, ricorderà che, per esempio, il professor Flores, anche lui

ebreo - cito lui perché fu il più duro - disse che in questo modo veniamo privati completamente della possibilità della ricerca storica e dell'interpretazione di un fatto, sulla base di una condanna, per esempio, dell'ONU o di un'agenzia dell'ONU rispetto a un determinato Paese.

Vi chiedo allora se sia mai possibile che continuiamo ad approvare norme di questo tipo. Ricordo l'estensione alla corruzione approvata qualche giorno fa della disciplina antimafia in materia di confisca preventiva dei beni: oggi il segretario del PD Matteo Renzi ha detto che è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma allora perché l'abbiamo approvata?

Oggi si parla della minimizzazione. L'anno scorso ne abbiamo discusso, ci siamo appassionati, l'abbiamo stralciata in Commissione giustizia e poi in Assemblea, trovando un compromesso che ha soddisfatto alcuni e non altri sulla dizione del negazionismo e tutti gli altri reati; oggi, nella legge comunitaria, ricompare la «grave minimizzazione». L'Italia sta diventando il Paese forse più illiberale del mondo, in cui quando si assume un qualsiasi tipo di atteggiamento, si rischia. Poi lo so anch'io che mi diranno che, una volta che si è stati denunciati, magari da un'associazione filopalestinese, poi si va al processo a dire le proprie ragioni e magari si viene assolti con l'esimente; la norma penale, però, intanto la inseriamo all'interno del nostro ordinamento e, come sempre, in modo surrettizio, attraverso una legge comunitaria, per la quale ci potrebbe essere largo consenso rispetto a determinate norme. Evidentemente, però, non può esserci un consenso su limitazioni di grandi principi come la libertà di ricerca storica e quella d'interpretazione dei fatti. Zola a suo tempo non avrebbe potuto scrivere il «J'accuse», quando Dreyfus venne cacciato dall'esercito e con tutti i timbri definito un traditore. Quanto alle fosse di Katyń, se fosse rimasta in vigore la versione sovietica, sarebbe stata attribuita ai nazisti la responsabilità di aver ucciso migliaia e migliaia di ufficiali polacchi. Una ricerca storica, invece, ha portato a dimostrare che quell'esecuzione di massa era stata fatta dai sovietici e non dai tedeschi.

Cosa vogliamo, allora, una sentenza e un'interpretazione per chi ricerca e riporta un «episodio», come ho detto anche l'anno scorso? L'Olocausto è stato parificato allo stupro, perché è scritto che l'Olocausto e i crimini di guerra vengono definiti e puniti come aggravante nella stessa maniera. Nei crimini di guerra c'è anche lo stupro di una persona, quindi noi abbiamo già paragonato l'Olocausto allo stupro. Tanti Paesi europei hanno varato norme in materia, ma l'hanno fatto per colpire la negazione dell'Olocausto, non l'hanno parificato allo stupro. A mio avviso, è anche offensivo, dal punto di vista storico, dire che uno stupro viene "pagato" con la stessa aggravante di chi sostiene che l'Olocausto non abbia avuto luogo: mi sembra una cosa assurda.

Insomma, sul negazionismo abbiamo detto che chi nega il fatto viene colpito con l'aggravante. E chi lo minimizza? Vorrei sapere dai politici presenti cosa vuol dire «grave minimizzazione» di un fatto, se non discutere se il fatto che è avvenuto rientri o no nell'ambito di una serie di giustificazioni che magari si può sostenere non abbiano un'origine razziale. Certo, se qualcuno mi dice che Israele è un Paese fatto da ebrei e razzista perché discrimina gli altri dal punto di vista religioso, allora un'azione degli israeliani fatta

nei territori occupati è un crimine di guerra. Io sono filoisraeliano e amico degli ebrei: allora se sostengo le ragioni d'Israele, con questa norma vengo incriminato ed è inutile che si dica che non è vero, perché è esattamente così. Abbiamo sviscerato il punto in Commissione giustizia e le cose stanno esattamente in questa maniera. Anzi, credo che questo sia uno strumento micidiale nelle mani dei nemici d'Israele, che rischia di essere la vera vittima, perché la norma sembra scritta apposta per colpevolizzare e condannare gli israeliani e paralizzare in tutta Italia coloro che li difendono o sostengono le loro ragioni. Là le possono sostenere, ma se io le ripeto qua - come ho detto prima, ad esempio, con riferimento ad un crimine di guerra che viene addebitato a Gaza all'esercito israeliano - rientro esattamente in questa fattispecie.

Lo spiegherò meglio dopo il senatore Quagliariello. Con un po' d'intelligenza, chiederemo il voto separato dell'articolo 5. Togliamo questa norma, che troverà il dissenso totale di tutti gli operatori liberi del mondo. Poi il Governo, in una settimana, presenterà una piccola modifica e alla Camera si riapproverà il testo senza quest'obbrobrio.

Scusate, colleghi, ma è possibile che continuiamo a fare norme penali all'infinito e poi, il giorno dopo, leggiamo che tutti (Corte costituzionale, grandi avvocati) sostengono che le norme che abbiamo scritto non stanno né in cielo né in terra, facciamo un ordine del giorno per cambiare, e persino il segretario del Partito Democratico dica che è una roba da matti?

Perché non ci pensiamo prima? Il Senato e il bicameralismo esistono ancora, non sono stati abrogati, esisteranno anche nella prossima legislatura. Svolgiamo dunque la nostra funzione e non contraddiciamo in maniera palese e volgare quello che abbiamo votato insieme esattamente un anno fa.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, corre l'obbligo di segnalare alcuni passaggi del disegno di legge europea che ancora una volta sollevano un problema che abbiamo affrontato per quasi due anni in Commissione giustizia.

Quando si è parlato del reato di negazionismo, in Commissione ci si è concentrati al fine di elaborare un testo il più possibile equilibrato, attento, particolareggiato ed approfondito, tenendo conto di tutti gli interessi in campo; oggi, invece, siamo di fronte ad un intervento che con una norma di due righe (perché alla fine si tratta di questo) va a modificare la legge Mancino, con effetti molto preoccupanti che davvero "passano sopra la testa" della Commissione giustizia, che tanto si era occupata della problematica.

Nel provvedimento sortito dalla Commissione - che comunque il Gruppo della Lega Nord non aveva approvato - quando abbiamo introdotto il comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 siamo stati molto attenti, anche perché è prevista la reclusione e non un'ammenda o una pacca sulle spalle; inoltre, si fa riferimento alla propaganda, all'istigazione e all'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e che questi atti si concentrino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guer-

ra. Siamo stati molto attenti a dire cos'è il negazionismo e cosa viene punito. Sono puniti l'istigazione o l'odio razziale che sia fondato sulla negazione, quindi sulla totale o parziale inesistenza del genocidio degli ebrei, nonché di tutti i crimini contro l'umanità definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Abbiamo discusso quali crimini potevano essere eventualmente negati. Purtroppo, la storia ci ha dimostrato che i genocidi e i crimini di guerra sono numerosissimi, ma la storia ha anche dimostrato che taluni crimini sono stati scoperti a distanza di anni: parliamo ad esempio delle foibe, di cui non si è parlato per decenni e alla fine è stato conosciuto un evento tragico tra i tanti che accadono durante le guerre.

Proprio ieri in Commissione giustizia abbiamo parlato di questo tema visto che è apparso un altro provvedimento che avrà riflessi veramente molto delicati, cioè la ratifica del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini di natura razziale. Già in quel caso ci sono dei problemi, ma in questo testo si prevede addirittura l'inserimento diretto nel nostro ordinamento di una norma che definisca in cosa possa consistere un reato che, come ricordavamo prima, è punito con la reclusione da due a sei anni. Pertanto, nonostante questo Governo e questa maggioranza abbiano fatto il possibile per non mandare in galera chi ha commesso reati puniti con pene da due a sei anni, in questo testo tale possibilità permane e in ogni caso si prevede l'apertura di un procedimento penale, con tutti i risvolti che si possono avere dal punto di vista economico, personale, sociale nel caso della minimizzazione in modo grave o di apologia.

A tale proposito vengono in soccorso anche le parole pronunciate ieri dal presidente in Commissione, il senatore Paolo Corsini, illustre storico oltre che collega senatore, il quale ha affermato come ciò sia pericoloso: stiamo parlando di un tema, quello della ricerca storica, in cui certi fatti vengono valutati - o rivalutati - a distanza di anni.

Inoltre, ci sorge un dubbio. Se diciamo che, invece di 6 milioni di morti, ce ne sono stati 3,5 milioni, è una minimizzazione? Significa attenuare delle responsabilità? Significa fare una forma di apologia? Anche la stessa definizione di apologia qual è? Che cos'è l'apologia? L'apologia è una forma di difesa? Tutte sono delle forme di difesa. Ma non la si può prevedere in questo modo, senza nemmeno definire i contorni di una fattispecie penale. Penso che chiunque dei colleghi illustrissimi della Commissione giustizia, tutti ben più preparati di me, potranno convenire che il minimizzare è una condotta delittuosa difficilmente configurabile e difficilmente provabile.

Pertanto dobbiamo stare attenti, perché oggi potrebbe passare in sordina in queste Aule - non dico semivuote, ma magari poco interessate a una legge europea che potrebbe sembrare uno dei classici provvedimenti sui quali neanche ci si concentra - una norma che è uno sgambetto, che entra a piè pari nell'ordinamento e che creerà grandi problemi nella sua interpretazione e applicazione. Essa creerà problemi forse non a coloro che operano sui *social* dove vengono dette anche tante sciocchezze, ma a professori, storici ed esperti, che approfondiscono i casi che purtroppo hanno segnato la nostra storia e che riguardano anche genocidi e i crimini di guerra.

Quindi, introdurre la minimizzazione come una fattispecie di reato è pericolosissimo. Questa norma aprirà un dibattito e susciterà delle perplessi-

tà fuori da quest'Aula, e voi che la approvate dovrete comunque giustificarla in qualche maniera. Nel frattempo, continua a passare un'idea nel mondo di chi fa la ricerca storica. Prima si parlava di negazionismo, ora si arriva a questo punto sembrano esserci sempre nuovi paletti sulla ricerca storica. Non mettete in difficoltà il ricercatore, lo storico e lo studioso, i quali possono ormai anche avere paura di affrontare alcune tematiche. Il timore è che magari un domani, visto che questo sembra un orientamento che ci viene dall'interno o dall'esterno, si possa impedire una grandissima forza della nostra civiltà: la libertà di pensiero. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Giovanardi e Rizzotti. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma anche ai componenti dei vari Gruppi. Si pone un problema serio poiché, come leggete nei pareri espressi dalle Commissioni e in particolare dalla Commissione giustizia, vi era una condizione: escludere dall'articolo 5 l'espressione «minimizzazione», cui hanno fatto riferimento da ultimi i colleghi Stefani e Giovanardi. Il problema è che noi abbiamo già approvato in Assemblea, con la legge n. 115 del 2016, la modifica dell'articolo 3 della legge Reale, come modificata dalla legge Mancino. Con quella legge è stata accolta la posizione di tutti i Gruppi, all'unanimità: escludere la minimizzazione, che pure allora era prevista. Basta leggere il parere della 2ª Commissione alle pagine 4, 5 e 6, per rendervi conto che vi è una posizione unanime che tiene conto di quanto già votato e diventato legge nel 2016.

Ieri pomeriggio, in una seduta delle Commissioni 2ª e 3ª riunite, a proposito del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa, una questione molto simile è stata sollevata di nuovo, proprio per rendere uniforme la posizione del Parlamento.

Faremmo la figura di quelli che votano in un modo e poi in un altro, con norme contrastanti. Poiché non è stato presentato un emendamento, io non so, signor Presidente della 14ª Commissione (che non mi sta ascoltando)...

CHITI *(PD)*. Sto ascoltando.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Vorrei capire se, per ipotesi, è stato votato in Commissione giustizia il parere. Se così non è, credo esistano due possibilità: o chiediamo tutti una riapertura dei termini per gli emendamenti, perché non è stato presentato un emendamento sulla questione (ancorché vi sia il parere che pone una condizione affinché quella parte venga espunta) oppure si ritorna in Commissione prima di procedere all'esame degli articoli, in modo tale che, con un passaggio veloce, la questione possa quantomeno essere affrontata.

Altrimenti avremmo una soluzione schizofrenica: da una parte una legge già approvata, che ha scelto una strada; dall'altra una legge comunitaria che sceglie un'altra soluzione contro l'avviso della Commissione giusti-

zia che appena ieri ha ribadito la prima strada. Si renderà conto, signor Presidente, che è una cosa che non ha senso, dal punto di vista, oltre che giuridico, anche logico.

Mi rimetto pertanto a lei, affinché sia trovata una soluzione. Io vedo solo due strade: o quella della riapertura dei termini per gli emendamenti, per uno o due giorni, mantenendo l'esame del provvedimento in Assemblea, oppure quella del rinvio del testo in Commissione, affinché si valuti approfonditamente - a meno che non sia già stato fatto - e si scelga veramente una soluzione diversa da quella scelta meno di un anno fa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI (*PD*). Signor Presidente, sull'aspetto su cui si è concentrata la discussione vorrei dire ai colleghi della Commissione giustizia che questo non è un fatto che riguarda semplicemente l'attuale legge europea. In questo caso partiamo dal 2008, senatore Caliendo.

Nel 2008, la Commissione dell'Unione europea ha emanato un provvedimento quadro in cui era stabilito che nelle legislazioni dei Paesi degli Stati membri dovesse essere previsto il reato che riguardava la negazione, la minimizzazione, la minimizzazione grave (in francese usavano il termine «grossolana») e l'apologia. Si diceva che dal 31 dicembre 2014 ciò sarebbe diventato obbligatorio. Parliamo del 2014 e oggi siamo quasi al 2018.

Su questa base, il 9 luglio 2014 la Commissione politiche dell'Unione europea di questo Senato, all'unanimità, ha approvato una risoluzione (che ha inviato alla Commissione giustizia, di cui lei, il senatore Giovanardi e altri fanno parte) in cui si diceva: «Preso atto che le criticità riscontrate dalla Commissione europea per l'Italia riguardano: la mancanza di informazioni dettagliate relative alla qualificazione come vittime dell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio sia di un gruppo di persone sia di un suo membro (...); la mancanza di riferimenti al colore della pelle e all'ascendenza nella considerazione delle vittime di istigazione (...); la non previsione della punibilità della "negazione" e della "minimizzazione grossolana" dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (...);» - non è quindi il caso del convegno sulla ricerca storica; se dico che in Provincia di Pistoia vi è stato un fatto che per me è un genocidio non rientro in tale fattispecie: qui ci si riferisce a casi previsti e riconosciuti da tre articoli (6, 7 e 8) dello statuto della Corte penale internazionale, solo di questi si parla - la mancanza di disposizioni specifiche che qualifichino come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga (...).».

Su questa posizione del 2014 la Commissione giustizia non ha operato. Per il Regolamento del Senato, quando non c'è un intervento della Commissione di merito, passati quindici giorni, si rivota in Commissione politiche dell'Unione europea e, se c'è la presenza di 15 membri su 28 e la votazione è a maggioranza, quella diventa la posizione del Senato.

Il presidente Grasso, correttamente, ha mandato questa posizione alla Commissione dell'Unione europea. In data 13 ottobre 2014, l'allora vice presidente Šefčovič ha detto: caro Presidente del Senato, la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo (in cui si riconosceva che si sarebbero dovuti assumere questi provvedimenti) e attende che l'Italia notifichi le eventuali misure di recepimento ritenute necessarie per conformarsi alle indicazioni della Commissione stessa, elencate nella relazione (che sono quelle a cui ho fatto riferimento).

Lo scorso anno - è vero ed è importante - abbiamo approvato una legge con cui abbiamo introdotto l'aggravante del negazionismo, non abbiamo inserito nel provvedimento altri due aspetti come aggravante. Qui non stiamo introducendo un nuovo reato nel codice, stiamo dicendo che, oltre al negazionismo, sono aggravanti la minimizzazione grave e l'apologia, cosa che molti Paesi che non l'avevano nel proprio ordinamento hanno introdotto, mentre altri hanno detto di prevedere già nel proprio ordinamento i reati di negazionismo grave e apologia (perché ci sono o non ci sono, non si può bleffare) e, in quel caso, la Commissione ne ha preso atto.

Cari colleghi, siamo di fronte a un fatto politico: la Commissione dell'Unione europea ha dato all'Italia l'avvertimento di infrazione (EU-Pilot). Se non interveniamo e provvediamo, l'Italia, per decisione del Senato (perché la Camera dei deputati ha deciso in un altro modo che dirò), potrebbe trovarsi in procedimento di infrazione non perché è venuta meno a un decimale del bilancio o altre cose che abbiamo contestato, ma perché non abbiamo considerato aggravanti reati che riguardano l'Olocausto - perché questo è il tema dei temi - o crimini contro l'umanità.

Si dice che, con riferimento all'Olocausto, ai crimini contro l'umanità e al genocidio, se si inserissero queste aggravanti si limiterebbe la libertà di ricerca. Io non sono assolutamente d'accordo, ma questo conta poco, non è d'accordo neanche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che in alcune sentenze ha detto che ci sono alcuni reati che non possono essere salvaguardati dalla libertà di espressione di cui all'articolo 10, perché sono reati che continuano a perpetuare l'antisemitismo e l'atteggiamento di chi dice che l'Olocausto non c'è stato perché non poteva essere che quei forni crematori producevano tante vittime al giorno ma ne facevano meno e cose di questo genere. Questa è la scelta a cui siamo chiamati questa mattina.

Infine, questo articolo non è stato introdotto dal Ministero della giustizia e dal Governo senza essere visto dal Parlamento, in quanto è stato discusso e approvato dalla Camera dei deputati e voglio terminare dando atto della votazione della Camera su questo articolo, che toglierebbe la libertà di ricerca, di intervento e chissà quante altre libertà nel nostro Paese: erano presenti 407 deputati, 345 hanno votato favorevolmente, uno contrario e gli astenuti sono stati 61. Tutti i Gruppi, sostanzialmente, l'hanno fatto proprio.

Infine, un'ultima considerazione: qui c'è qualcuno, colleghi, che può dire che in giro per l'Italia e l'Europa non ci sono ritorni di antiebraismo? Se si può dire, qualcuno lo dica. Io penso che non sia così e che, anzi, ci sia uno scivolamento in cui, partendo da questi aspetti, si ritorna molto indietro, come la storia ci insegna. *(Applausi dal Gruppo PD)*.



Tant'è che in Francia, per parlare di un fenomeno relativo ad un Paese vicino, molti cittadini di religione ebraica stanno ritornando in Israele per la preoccupazione di incomprensioni, attentati e violazioni dei loro diritti. Penso che su questo dovremmo riflettere e ritengo francamente che se domani un giudice lo manderà alla Corte costituzionale e la Corte riterrà che nel nostro ordinamento c'è, sarà una valutazione tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea, ma noi in questa sede prendiamo una decisione che è di carattere politico, cioè se l'Italia vuole andare in infrazione perché non considera aggravanti l'apologia o la negazione grave che altri Paesi, anche dell'Est, hanno introdotto nei propri ordinamenti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Uras).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in discussione generale per segnalare alcuni fatti di cui credo che dovremmo compiacerci.

In primo luogo, ricordo la riduzione delle infrazioni, testimoniata dai numeri: siamo infatti passati dalle circa 120 infrazioni di inizio legislatura (io faccio parte della 14ª Commissione fin dall'inizio) alle 65 attuali. Mi spiace però vedere che delle 65 rimaste ben 16 sono della DGENV (Direzione generale environment) e quindi riferite ai temi ambientali, che sono di gran lunga quelli sui quali veniamo maggiormente sanzionati. Al secondo posto, in questa classifica negativa, troviamo la fiscalità, i trasporti e la concorrenza con sei infrazioni ciascuno. Il fatto che ben 16 infrazioni siano legate all'ambiente a me, che sono anche membro della Commissione ambiente, dispiace particolarmente, ma questo non credo sia significativo per quanto sto per dire. Saluto quindi positivamente il fatto che il provvedimento al nostro esame contenga alcuni articoli (19, 20 e 21) che trattano proprio di temi ambientali.

Vorrei parlare poi di un altro tema, che ho portato avanti anche nella discussione in Commissione, riguardante l'articolo 24, che è stato introdotto con un emendamento alla Camera e che prevede la conservazione dei dati di traffico telematico e telefonico per ben settantadue mesi, ovvero sei anni. Si prende spunto, secondo me in modo errato, dall'articolo 20 della direttiva n. 541 del 2017 per introdurre questo abnorme incremento dagli attuali due anni (in alcuni casi, perché per altri il limite è fissato ad un anno e per altri ancora a 30 giorni) fino addirittura a sei anni.

Si tratta, tra l'altro, di una disciplina derogatoria rispetto al decreto legislativo n. 196 del 2003 e lo dice lo stesso articolo 24, che si tratta di una normativa in deroga. Il codice della *privacy*, infatti, attualmente fissa in due anni il termine ultimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico, in un anno quelli del traffico telematico e in soli 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta.

Peraltro, nel 2015 si era introdotto l'articolo 4-bis al decreto legge n. 7 del 2015 che imponeva la conservazione dei dati fino al 30 giugno 2017. Dunque da quella data, cioè dal primo luglio di quest'anno, i termini erano

rientrati in quelli previsti dal codice della *privacy*, quindi massimo due anni. Si è voluto intervenire in maniera improvvisa per portare a sei anni questo limite, a mio parere in maniera errata, perché l'articolo 20 della direttiva riguarda la lotta al terrorismo in particolare mentre l'articolo 24 del provvedimento in esame fa un elenco di reati; di cui solo quelli *ex* articolo 51, comma 3-*quater* del codice di procedura penale sono riferiti al terrorismo, gli altri sono reati gravi e gravissimi ma se vogliamo rifarci alla normativa europea, quest'ultima non li contempla.

Anche il Garante per la *privacy*, Antonello Soro, si è lamentato di questa previsione contenuta nell'articolo 24, perché vi sono alcune sentenze della Corte europea, cito la cosiddetta sentenza Tele2 del dicembre 2016, che restringono i margini di conservazione di questi dati. Rischiamo quindi, con questo articolo, di essere condannati da parte della Corte europea e rischiamo, inoltre, la procedura di infrazione perché anche la direttiva n. 24 del 2006, all'articolo 3, comma 2, esplicitamente indica che non viene richiesta la conservazione dei dati per quanto riguarda le chiamate non collegate, cioè le chiamate senza risposta.

Tutto questo per dire che su questo bisogna intervenire.

In questo senso - questa è una nota positiva - apprezzo l'accoglimento del mio ordine del giorno in Commissione, che impegna il Governo a prevedere una riforma più organica della tematica, in questo caso in un'ottica veramente europea, e a prevedere di informare anche periodicamente il Parlamento sull'utilizzo di questi dati, previsione che risponde al timore che noi cittadini abbiamo circa l'utilizzo di certi dati, perché essi devono essere conservati per tutti i cittadini e poi, nei casi di indagini riferite a questi reati, andranno a essere utilizzati. (*Applausi del senatore Uras*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, il disegno di legge europea 2017 attualmente all'esame consta di 30 articoli e affronta tantissimi argomenti. Anch'io, in discussione generale, voglio intervenire per affrontare alcuni di questi argomenti, in maniera tale che alla relatrice e al Governo si fornisca un quadro piuttosto ampio delle problematiche della legge che stiamo attualmente esaminando.

In questo mio intervento, mi voglio limitare alle questioni cosiddette informatiche contenute nel disegno di legge. In particolare, vorrei intervenire sull'articolo 4 che, rispondendo a un caso di annunciata infrazione, più esattamente al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT, interviene introducendo disposizioni sanzionatorie per quanto riguarda il *roaming* telefonico mobile. Nello stesso articolo vengono anche citate in misura minoritaria, quasi *en passant*, alcune sanzioni introdotte per la realizzazione nel nostro Paese della cosiddetta Internet aperta. Questo è uno dei punti sollevati dallo stesso caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

Ora, uno degli aspetti più critici dell'argomento Internet aperta in questo Paese è la questione del cosiddetto *modem* libero, ovvero la pratica in uso presso gli Internet service provider italiani (quasi tutti, con alcune rare

eccezioni di cui poi dirò) di imporre l'acquisto o il noleggio del *modem* per la realizzazione della connessione dei loro clienti alla rete Internet pubblica. In questo momento, molti di questi operatori impongono sia l'acquisto del *modem* che il pagamento di rate mensili a copertura del costo di questo apparato. Ora, questa circostanza è vietata esplicitamente dal regolamento europeo n. 2120/2015, che all'articolo 3 dice chiaramente che le apparecchiature terminali devono essere di libera scelta da parte dei clienti degli operatori telefonici e Internet. Questa naturalmente è una norma di buonsenso e quasi mi vergogno a spiegare il motivo per cui questo deve essere. Gli utenti devono essere liberi di scegliere i loro apparati e liberi di cambiare il gestore, portando con sé l'apparato che hanno scelto. C'è anche un discorso relativo alla concorrenza: ci sono alcune aziende che vorrebbero investire sulla costruzione di questi apparati e che naturalmente, di fronte a queste imposizioni da parte degli operatori, si astengono dal farlo perché il mercato è bloccato.

È interessante notare che il regolamento, signor Presidente, a differenza della direttiva, è una norma direttamente applicabile negli Stati membri e che non ha bisogno di una legge di recepimento. Eppure, in Italia gli operatori continuano a violare questo regolamento, usando un sotterfugio molto simpatico, quello della definizione delle apparecchiature terminali. Secondo gli operatori e secondo lo stesso Governo, che, tramite la sottosegretaria Biondelli, ha risposto a un'interrogazione urgente alla Camera nello scorso mese di aprile 2017, sposando l'interpretazione degli operatori, i *modem* per il collegamento a Internet che noi tutti abbiamo a casa non sono apparecchiature terminali, ma sarebbero apparecchiature di rete, quindi necessarie al funzionamento della rete Internet stessa. Essi quindi, come tali, esulano dall'applicazione di questo regolamento, che per la definizione delle apparecchiature terminali si rifà a una direttiva precedente; c'è sostanzialmente un via libera, che in qualche modo nega la libera scelta da parte degli utenti.

Signor Presidente, gli operatori e il Governo stesso trattano questi *modem* come se fossero necessari al funzionamento della rete Internet. Facendo un esempio molto semplice, è come se io, a casa mia a Trapani, spegnessi il mio *modem* fibra e lei, signor Presidente, a Milano non riuscisse più a navigare sulla rete perché lo spegnimento del mio apparato pregiudica il funzionamento della rete Internet e, quindi, lei e tanti altri utenti non potrebbero collegarsi alla rete Internet. Tutto ciò è ovviamente ridicolo ed è nient'altro che un sotterfugio che si fornisce agli operatori per continuare a vessare gli utenti con il pagamento di questo *modem*.

Vi è di più, però, signor Presidente. Attraverso questa imposizione gli operatori violano un altro regolamento europeo, recepito questa volta in Italia, che prevede che la durata dei contratti di telefonia fissa non possa superare i ventiquattro mesi, imponendo l'acquisto del *router* e piani di pagamento di tale apparato superiori ai ventiquattro mesi. Ad esempio, la TIM impone il pagamento di quarantotto rate mensili per l'acquisto del *modem*, prevedendo delle penali in caso di recesso. Gli operatori quindi aggirano anche la norma della durata massima del vincolo di ventiquattro mesi attraverso l'imposizione del pagamento di questo apparato. Ricordiamo, tra l'altro,

che lo stesso corrispettivo fatto pagare agli utenti è piuttosto sostanzioso: nel caso della TIM, addirittura, è pari a quattro euro al mese per quarantotto mesi, per un totale di 150 euro, per un apparato che sul mercato ne vale, al più, 50. Quindi, c'è un po' anche una truffa abbinata a questa pratica, peraltro illegale.

Ebbene, in Parlamento ci siamo occupati di questa vicenda. Alla Camera, l'onorevole Catalano ha presentato atti di sindacato ispettivo al riguardo e in sede di esame della legge europea è stato approvato un emendamento che ha recepito l'apparato sanzionatorio, ma soltanto l'apparato sanzionatorio che comunque rimane totalmente inefficace dato che, come abbiamo visto, usando il sotterfugio di dichiarare il *modem* che abbiamo a casa come apparato in rete si disapplica il regolamento europeo.

Quindi, relatrice e rappresentante del Governo, a nulla vale imporre l'apparato sanzionatorio, peraltro giusto. Ai fini della risoluzione di questo problema non stiamo facendo assolutamente nulla, in quanto gli operatori continueranno, nella latitanza del Governo nel dirimere la questione, ad applicare questa sorta di truffa e questi costi, illegali a norma del regolamento europeo.

Nel corso dello svolgimento di una interpellanza il rappresentante del Governo ha manifestato un'apertura rispetto alla questione e ha detto che il Governo vuole interpellare l'Agcom, in modo che l'Agcom si riunisca - pensate un po' - e dichiarare se effettivamente questi *modem* siano apparati terminali o apparati di rete e sancisca l'ovvio, cioè che questi *modem* non sono apparati di rete ma apparati terminali. Deve intervenire l'Agcom per dirimere questa questione! Nel frattempo, l'Agcom latita, quindi non assume alcuna decisione e gli operatori continuano a vessare i clienti con l'imposizione di questi costi.

Per tale motivo, ho presentato un nuovo ordine del giorno e vorrei segnalarlo alla relatrice, con la quale c'è stato uno scambio molto proficuo in 14ª Commissione, dove avevo presentato un emendamento e un ordine del giorno. L'emendamento, purtroppo, non è passato in quanto sappiamo che la legge europea non può essere toccata per pregiudicare un ritorno alla Camera e una ipotetica non approvazione.

Ho presentato un nuovo ordine del giorno in Aula, che sollecito la relatrice a prendere in considerazione. Esso impegna il Governo a impegnare a sua volta l'Agcom, essendo l'Agcom un'agenzia governativa, a dirimere la questione in tempi certi. Nell'ordine del giorno ho previsto quindici giorni di tempo dall'approvazione di questa legge; immagino, signor Presidente, che quindici giorni saranno sufficienti per decidere se il *modem* che ho a casa mia pregiudica il funzionamento della rete qualora venisse spento. È un tempo congruo, nel caso questo tempo non dovesse essere giudicato congruo, si faccia una proposta, ma comunque, si impegni il Governo a impegnare la sua Autorità per la garanzia sulle comunicazioni a decidere finalmente cosa sono questi *modem* e, quindi, decidere se il regolamento va applicato e se le sanzioni, che abbiamo giustamente inserito in questa legge, vanno applicate oppure no. Sulle altre questioni, signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la relatrice nel suo intervento ha già specificato come vengano esaminate la legge europea e la legge di delegazione europea. Si tratta di due provvedimenti che, per prassi e non per obbligo, vengono esaminati, in prima lettura, l'uno dall'Assemblea del Senato e l'altro dall'Assemblea della Camera dei deputati. Sempre per prassi, quando un disegno di legge viene esitato da uno dei due rami, l'altro ramo lo discute, ma non lo modifica: questo per accelerare l'*iter* di applicazione delle stesse leggi nell'impianto normativo nazionale ed evitare gli ulteriori possibili oneri che le procedure di infrazione producono nei nostri conti.

Pertanto apprezzo il lavoro fatto alla Camera: il disegno di legge al nostro esame, presentato dal Governo, conteneva inizialmente 14 articoli; il testo è stato portato a 30 articoli con l'immissione di nuove norme che concorrono a diminuire ulteriormente le procedure o i rilievi di infrazione da parte dell'Unione europea e che naturalmente trattano dell'universo mondo. Sono trenta temi diversi, alcuni dei quali sono stati descritti e illustrati in quest'Aula da chi mi ha preceduto.

Quello che mi preme dire è che la legge europea e la legge di delegazione europea entreranno a far parte del nostro impianto normativo attraverso la definizione di regolamenti attuativi, stilati e messi in atto dalla nostra burocrazia. Quello che mi sentirei di dire al sottosegretario Gozi, qui presente, è che il Governo dovrebbe impegnarsi acciocché sia la legge europea, che esaminiamo oggi, che la legge di delegazione europea, una volta esitate dall'Assemblea, siano rese applicabili attraverso strumenti semplificati, altrimenti si corre il rischio di appesantire la nostra burocrazia e i costi che devono sostenere le nostre aziende, che devono attuare chissà quali rivolgimenti interni per poter allineare la propria azienda alle normative europee. Naturalmente è un momento importante quello in cui la burocrazia, nel rendere attuativa la normativa che stiamo per votare, deve renderla il più semplice possibile.

Quanto al contenuto di questo disegno di legge, quello che manca - e mi dispiace, ma avendo letto gli atti so che era stato proposto alla Camera - è l'importante procedura d'infrazione a cui siamo sottoposti come Paese per i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. È vero che si sta facendo qualcosa per renderli leggermente più celeri (e sicuramente per noi non è abbastanza), ma è altrettanto vero che i tempi di pagamento stanno portando in crisi circa 21.000 imprese in Italia con 40.000 dipendenti. Mi rivolgo al Sottosegretario, ma anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che è presente: so che è difficile trovare le risorse, però corriamo il rischio, lasciando che i tempi di pagamento della pubblica amministrazione siano ancora così lunghi, di perdere forza lavoro e imprese, soprattutto nel settore delle costruzioni. Questo è un elemento che volevo sottolineare all'attenzione del sottosegretario Gozi.

La seconda questione che mi preme sottolineare è quella relativa alla direttiva Bolkestein. So che il Governo sta lavorando per portare avanti una legge italiana di modifica, da presentare all'Europa e speriamo che l'Europa

la tenga in giusta considerazione dal momento che, se poc'anzi parlavo di 20.000 imprese, tale direttiva coinvolge addirittura circa 200.000 piccole imprese e 400.000 posti di lavoro. Non so se questi dati, che arrivano dal settore, siano veritieri, ma anche se fossero verificati in eccesso sarebbero sempre molto rilevanti per il Paese.

Al di là della fase discendente o ascendente, quello che vorrei dire in quest'Aula è che nella legge europea nulla è contenuto in merito al problema dei flussi migratori, che comportano una spesa di 4,7 miliardi di euro per il nostro Paese (anche se questa somma forse è in calo a fronte della diminuzione dei flussi), comportano una perdita di risorse per il nostro Paese e comportano, come abbiamo visto ieri, che il Governo presenti un Documento di economia e finanza in debito.

Se davvero i nostri rapporti con l'Unione europea sono buoni come sostiene Juncker, il quale ha affermato che l'Italia ha salvato la faccia all'Europa risolvendo un problema che è comunitario, e se quindi si riconosce che questo è un problema che riguarda l'Unione europea, noi chiediamo che l'Unione europea se ne faccia carico, con risorse che non devono uscire dalle casse dello Stato italiano, ma devono provenire, appunto, dall'Unione europea. Mi pare che anche questo sia un fattore importante su cui agire; pur non facendo parte della legge che stiamo esaminando, si tratta comunque di una norma europea. Mi fa piacere che sia qui presente il sottosegretario Gozi ed auspico che le parole che lui stesso ha sentito dalla viva voce di Juncker si trasformino poi in atti concreti e verso il nostro Paese nel ristoro di quelle risorse, perché riteniamo che sarebbe un'operazione di legalità e di giustizia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Signor Presidente, è già stato ricordato come la legge europea 2017 rappresenti un provvedimento estremamente rilevante, in quanto consente un ulteriore adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Sono molti i temi e le aree settoriali interessati e ovviamente, in questo mio breve intervento non ho il tempo di commentarli e di soffermarmi su tutti. Rimando, per questo, alla relazione della relatrice senatrice Ginetti, che li ha analizzati in profondità.

Vorrei soltanto richiamare alcune tra queste disposizioni, poco o per nulla citate finora in questa discussione, per riservarmi in ultimo una considerazione di carattere più generale.

Tra le misure di maggior rilievo, sono da citare innanzitutto le disposizioni in materia di diritti d'autore, che rafforzano i poteri di intervento in tema di violazione di tali diritti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soprattutto in presenza di gravi pregiudizi per i titolari dei diritti.

Vi sono poi rilevanti disposizioni in materia di fiscalità, quali le misure in materia di imposta sul valore aggiunto, in risposta a varie procedure di infrazione. In tema di rimborsi dell'IVA vi sono costi che sono sostenuti da quei soggetti passivi che prestano garanzie a favore dello Stato e vi è il

tema della restituzione dell'imposta versata e non dovuta, con riferimento alla sentenza del Banco ambrosiano veneto e, ancora in tema di fiscalità, vi sono le disposizioni che hanno lo scopo di risolvere la questione di compatibilità con il diritto europeo delle vigenti disposizioni che concernono i regimi agevolati di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

Poi vi sono disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, tra cui quelle in materia di tutela delle acque, che fanno riferimento sia al monitoraggio dello stato delle acque, sia al monitoraggio dei limiti di emissione per gli impianti di acque reflue e, ancora più rilevanti, le disposizioni in materia di emissioni industriali.

Infine, vi sono le disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili, tra cui la misura di carattere generale, che è volta a destinare automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi agli incentivi per l'introduzione di fonti rinnovabili di almeno il 50 per cento delle risorse che derivano dalle riduzioni che verranno ottenute per gli anni 2018-2020. È ovvia l'importanza, con la forma dell'incentivazione, del coinvolgimento degli utenti.

Vi sono poi molte altre disposizioni, ma come ho detto rimando alla brillante relazione della senatrice Ginetti. Io vorrei fare un'osservazione di carattere più generale: il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare credo rappresenti un ulteriore passo in avanti verso la diminuzione costante del numero di procedure di infrazione a carico dell'Italia, oltre che della soluzione dei contenziosi pendenti. Con questo provvedimento chiudiamo tre procedure di infrazione e definiamo altri sette casi cosiddetti EU-Pilot. Ci sono evidenti benefici che derivano dall'adeguamento tempestivo alla normativa europea del nostro ordinamento; non vengono spesso citati, ma sono benefici economici, perché rappresentano una vera e propria opportunità di sviluppo per le nostre imprese e per i nostri consumatori.

Vi è poi una considerazione che riguarda il fatto che, approvando questo provvedimento, credo si contribuisca alla credibilità e all'autorevolezza del nostro Paese in ambito europeo. Ciò ovviamente è importante in generale, ma lo è soprattutto in questa fase, dove si è aperto un periodo di confronto negoziale che si profila come decisivo per un rilancio e un approfondimento del processo di integrazione europea. Ci sono temi fondamentali al centro dell'agenda di questo negoziato, quali la difesa comune, le politiche comuni per l'immigrazione e la riforma della *governance* dell'area dell'euro.

Credo che il nostro Paese abbia tutti i titoli per partecipare da protagonista e per svolgere un ruolo importante in questo negoziato. Credo che si possa affermare che, con l'approvazione del disegno di legge in esame, possiamo offrire un ulteriore contributo positivo in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il sottosegretario Gozi.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, voglio ringraziare i senatori per l'ottimo lavoro svolto, come sempre nelle Commissioni sul provvedimento, a partire dagli interventi di Floris e Guerrieri, che hanno voluto ricordare ciò che stiamo facendo nell'interesse dell'Italia: stiamo drasticamente riducendo il contenzioso con l'Unione europea. È una cifra che ricordo sempre essendomi impegnato a tenervi aggiornati perché è un modo per permettervi di controllare l'attività dell'Esecutivo: il Governo è partito con più di 121 infrazioni all'inizio del 2014, quando il precedente Governo si è insediato, e oggi sono 64. Abbiamo dimezzato il contenzioso europeo e lo abbiamo fatto grazie all'ottima cooperazione del Governo con le due Camere e grazie al metodo, che ormai è una prassi e che auspico lo rimanga anche nella votazione della legge europea 2017, che consiste in un esame molto approfondito in prima lettura e in un'approvazione del provvedimento in seconda lettura.

La riduzione delle infrazioni vuol dire per l'Italia più credibilità e maggiore affidabilità e permette dell'Italia di essere più esigente quando negozia a livello europeo perché più tu sei un *partner* affidabile, più sei credibile ed efficiente nel rispettare gli impegni che liberamente assumi a Bruxelles e più sei ascoltato nel momento in cui proponi nuove norme o modifiche di norme esistenti che non vanno nella direzione giusta o non sono più adeguate rispetto alla situazione dell'Unione europea o dei singoli Paesi.

#### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,34)**

(Segue GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*). Quindi, questo è un lavoro altamente politico e di tutela dell'interesse nazionale italiano.

Le leggi europee sono necessariamente provvedimenti orizzontali, perché il contenzioso europeo e l'attività dell'Unione europea trattano tantissimi settori, ragion per cui in questo provvedimento, come in tutti gli altri, trattiamo tantissimi ambiti: andiamo dal *roaming* ai dati personali, passando per l'IVA e altre questioni ambientali. Tuttavia, l'obiettivo che dobbiamo continuare a perseguire è questo, e la legge europea, se vorrete approvarla in via definitiva oggi, contribuirà a ridurre ulteriori tre infrazioni - cioè, la fase più grave del contenzioso - impedendo altresì l'avvio di nuove procedure di infrazione risolvendo il contenzioso in altri otto casi. Sono i casi EU-Pilot che sono stati ricordati. Questo è il lavoro che stiamo facendo.

Tra i vari punti ce n'è uno particolarmente rilevante, su cui immagino interverremo di nuovo (e approfondiremo il tema) quando dovremo discutere l'articolo 5. Mi riferisco alla decisione quadro del 28 novembre 2008 - ricordo questa data: 28 novembre 2008 - sulla lotta contro talune forme di espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Non entro nello specifico della norma in questa fase, però voglio ricordare che non è un'iniziativa del Governo, non è una norma nuova introdotta oggi nel 2017 dall'Unione europea su proposta della Commissione europea: è una norma che ha vigore dal 2008 e sulla quale dal 2008 l'Italia è inadempiente. È dato che le decisioni quadro sono state - la dico in maniera semplice - trasformate in direttive dal 2014, dall'inizio dal 2014 l'Italia ha un contenzioso molto



complesso, molto spinoso, molto difficile, in tema di lotta contro ogni forma di razzismo e xenofobia, con particolare riguardo all'antisemitismo.

Con la norma contenuta in questo provvedimento, che è stato approfondito alla Camera, in Assemblea ma anche in Commissione giustizia, vogliamo mantenere l'impegno che l'Italia ha assunto il 28 novembre 2008. Non si tratta, quindi, di questa o di quell'altra maggioranza perché, com'è noto, il 28 novembre 2008 c'era una maggioranza di colore diverso rispetto a quella che oggi sottopone questo provvedimento alla vostra attenzione. Vogliamo adeguarci e sanare il contenzioso dell'Italia.

Ricordo, senatori, che la norma del 2008 è stata approvata con decisione unanime del Consiglio dei ministri; si è raggiunta l'unanimità perché su questi temi era stata fatta una scelta, confermata e rafforzata anche alla luce - lo ha ricordato molto bene il presidente Chiti - di un fenomeno che non possiamo assolutamente negare, ovvero il ritorno in forza, purtroppo, anche nelle Aule parlamentari di vari Paesi del Parlamento europeo, del tema dell'antisemitismo e del negazionismo.

Alla luce della norma adottata nel 2008 con voto favorevole dell'Italia, con una maggioranza diversa, sulla quale c'è stato un lungo dialogo con la Commissione, se nel 2017 abbiamo un contenzioso aperto - senatori, non devo ricordarlo io a voi, non devo ricordarlo io agli autorevoli membri della Commissione giustizia - e, nonostante il provvedimento che avete ricordato, c'è ancora oggi, a questa data, un contenzioso aperto, vuol dire che quel provvedimento che è stato adottato, di grande rilevanza per l'Italia, non è sufficiente ad adempiere ai nostri obblighi e a rispettare l'impegno che la decisione quadro del 2008 aveva fissato all'Italia. Capisco la rilevanza e anche l'importanza del lavoro che avete svolto, ma se siamo qui oggi a parlare di contenzioso è perché quel lavoro non basta a chiudere il contenzioso dell'Italia. È evidente che non è solo una questione economica. Con il lavoro che abbiamo fatto insieme sulla riduzione degli aiuti di Stato e nella lotta contro le frodi, ridotte del 60 per cento al bilancio europeo in tre anni, abbiamo risparmiato, evitando un danno economico molto rilevante.

In questo caso, però, vi invito a pensare non al danno economico, sebbene lo comporti comunque una condanna con sanzione pecuniaria per l'Italia. Vi invito a pensare al danno politico e reputazionale che comporterebbe un aggravamento del contenzioso dell'Italia su un tema su cui i vari Governi italiani (di destra, di centro e di sinistra) stanno discutendo con la Commissione europea dal 2008 e sul quale abbiamo ancora aperto un contenzioso. Vogliamo veramente un aggravamento del contenzioso nel 2017 per un tema su cui c'è stata l'unanimità a Bruxelles, e qui in Italia, sul quale abbiamo lavorato e hanno tentato di lavorare tutti i Governi che hanno preceduto quello attuale? Vogliamo su questo far aprire un contenzioso comunitario? Vogliamo che si dica che in Italia c'è un problema su un tema spinoso? Dopo l'ottimo lavoro che avete svolto lo scorso anno, rimane l'ultimo miglio, un ultimo punto da affrontare. Rischiamo di rovinare, anche a livello reputazionale, il lavoro che avete svolto per non voler confermare al Senato questa norma su cui tanti Governi e tanti Ministri della giustizia hanno lavorato e su cui è stato svolto un approfondimento molto importante anche alla Camera e in Commissione giustizia.

Questi sono gli aspetti che volevo sottolineare, relativamente al rapporto politico con l'Unione europea e con i nostri *partner* in Consiglio dei ministri. Unanime fu il voto dell'Italia, la quale però dal 2008 continua a violare quell'impegno, anche se all'epoca non era obbligata a votare a favore. Questo è il punto su cui desidero attirare la vostra attenzione rispetto all'articolo 5.

Prima di concludere, riprendo alcuni interventi molto rilevanti. Il senatore Orellana ha sollevato il tema dei dati personali. Come ho avuto modo di dirgli in Commissione, i suoi punti verranno assolutamente tenuti in considerazione, dato che abbiamo già espresso un parere favorevole sugli ordini del giorno che ha presentato in quella sede. Certamente terremo conto degli aspetti che ha sollevato, perché è volontà del Governo, nel momento in cui dovremo attuare le norme che oggi, se lo vorrete, approverete.

Sono molto sensibile all'aspetto del *roaming*, sollevato dal senatore Bocchino. Egli sa quanto la sua abolizione sia stata una priorità dell'Italia, che l'aveva inclusa nel programma di Presidenza italiana dell'Unione europea nel 2014, come la portabilità dei dati dei contenuti digitali. Abbiamo abolito il *roaming* e certamente, nel momento in cui recepiremo le norme e assicureremo che siano ben recepite attraverso le sanzioni, terremo conto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bocchino, esprimendo su di esso parere favorevole, come d'altronde ho avuto più modo di dire in Commissione.

Nella veste di rappresentante del Governo sono molto sensibile al tema dell'attuazione delle norme e, quindi, lo è anche il Governo. Lei sa, senatore Floris, quanto abbiamo lavorato per modificare la legge n. 234 del 2012, al fine di evitare che le norme europee vengano utilizzate per aumentare la burocrazia e la complessità. Abbiamo fatto in modo che ci sia il divieto del cosiddetto *gold plating*, che consiste nell'utilizzo delle norme europee per introdurre eccessivi oneri aggiuntivi alle imprese. Lo abbiamo fatto in questi anni e certamente, nell'attuazione delle norme in esame, alcune delle quali molto rilevanti per le imprese, terremo conto delle preoccupazioni e dell'invito da lei rivolto al Governo.

Uguualmente, la voglio assicurare sull'impegno costante del Governo italiano nella lotta ai ritardi nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Anche su questo - come sa - dal luglio 2014 stiamo negoziando con la Commissione europea. L'ultimo rapporto della Commissione certifica il miglioramento delle attività dell'Italia, soprattutto a livello di amministrazioni centrali, e di alcune Regioni che adesso sono diventate particolarmente virtuose su temi come la sanità. Penso ad esempio - cito solo questa perché è quella che mi viene subito in mente - la Regione Lazio e il suo miglioramento negli ultimi tre anni. Lei sa che il tema dei ritardi dei pagamenti riguarda anche Regioni ed enti locali nei confronti dei quali abbiamo meno strumenti rispetto ai Ministeri per assicurare il pieno rispetto della norma. Ci stiamo, però, lavorando. Abbiamo redatto un ulteriore rapporto alla Commissione il 18 aprile di quest'anno sui miglioramenti e continuiamo con il Ministero dell'economia e delle finanze a mantenere la massima pressione, trattandosi certamente di un tema di grandissima rilevanza economica e di-  
rei anche politica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana).*

### **Saluto ad una delegazione di avvocati australiani e ad un deputato dello Stato del Western Australia**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea la delegazione dell'ordine degli avvocati australiani e l'onorevole Nick Gorian, deputato dello Stato del Western Australia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 11,45)**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. *(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,46)**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G2.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.1 tende a sopprimere l'articolo, mentre l'emendamento 2.3 cerca di porre dei correttivi.

La questione è materia di attualità sugli organi d'informazione, perché in realtà durante l'esame del disegno di legge europea da parte dell'Assemblea è stata introdotta una modifica all'articolo 2 con un emendamento proposto dal Partito Democratico. A nostro avviso, in questa proposta c'è qualcosa di estremamente grave, perché in pratica si dà all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di intervenire a sua discrezione, e quindi anche con l'oscuramento di certi siti, qualora ravvisi la minaccia di violazione del diritto d'autore. Noi crediamo che questa proposta rechi una confusione gravissima tra le prerogative della magistratura e quelle di un organo come l'Agcom. E non lo diciamo solo noi, perché è apparso un bell'articolo su «Il Fatto Quotidiano» in cui si rileva siffatta stortura.

Siccome, tra l'altro, la legge europea è un provvedimento che nel suo complesso ha l'obiettivo di sanare situazioni che hanno fatto aprire presso la Commissione europea dei procedimenti d'infrazione nei nostri confronti, noi ci chiediamo come sia stato possibile alla Camera non solo presentare una proposta di questo tipo, ma anche approvarla. Il rischio - ed è quello che noi ci auguriamo - è che poi intervenga la Corte di giustizia dell'Unione europea e dica all'Italia che non è possibile inserire in un provvedimento proposte che generano confusione tra le prerogative dell'organo della magistratura e quelle dell'Agcom.

Non avete voluto ascoltarci e, quindi, come sempre, ci ritroveremo in queste Aule in una nuova legislatura a doverci confrontare con quella che sarà un'infrazione, perché questo sarà l'epilogo dell'iniziativa presa dal Partito Democratico.

Respingete pure il nostro emendamento. Ci ritroveremo qui, come sulla questione della SIAE - ma di questo parlerò dopo - a dover mettere una pezza, forse, dopo molto tempo, a un buco enorme che è stato generato grazie a voi. *(Applausi della senatrice Bulgarelli).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Montevecchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.100?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.100.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.100 - a nostro avviso - è palesemente vittima di una riluttanza politica a voler considerare le nostre proposte, per cercare invece di tutelare interessi di pochi per il tempo più lungo possibile. E ciò avverrà fino a quando proprio non se ne potrà più e si dovrà, anche in questo caso, trovare una soluzione e porre fine allo scandalo che noi stiamo denunciando forse dall'inizio della legislatura o dal 2014. Mi riferisco al monopolio della SIAE in fatto di diritti d'autore.

È di oggi la notizia che la Commissione europea avrebbe deciso - ma anche qui è rimasto un punto interrogativo, perché non si sa se abbia mai aperto un procedimento per infrazione dell'Italia nel recepimento della direttiva Barnier, o se si sia trattato solo di una minaccia - di chiudere la questione accontentandosi della promessa del ministro Franceschini di intervenire in sede di legge di bilancio per sanare il monopolio della SIAE in fatto di diritti d'autore e diritti connessi. È un fatto che noi - come ho già detto - denunciavamo da sempre. Addirittura le nostre proposte non sono state neanche ascoltate pochi mesi fa, quando nella 14ª Commissione e in quest'Aula si è proceduto con il recepimento di quella direttiva. Questo è proprio un voler essere sordi alle proposte di una forza politica per principio politico. E non si è voluto neanche adottare il buon senso del padre di famiglia, il quale decide di recepire una normativa come si deve. E per sgarbo politico, ci ritroviamo ancora oggi con questa vicenda aperta.

È stato poi accolto in Commissione un ordine del giorno praticamente identico al nostro, presentato da una collega senatrice, e sul nostro ordine del giorno invece è stato espresso parere contrario. Nel tentativo di far acco-

gliere quell'ordine del giorno e di far impegnare il Governo in quella direzione, noi avevamo anche allargato la maglia. Questo a volerci dire che le nostre proposte non devono essere accolte. Pertanto, abbiamo ripresentato l'ordine del giorno in Aula, perché comunque vogliamo testimoniare che la battaglia sul monopolio della SIAE ci ha sempre visti in prima linea anche in tempi non sospetti. Chiaramente voi non avete accolto il nostro ordine del giorno, perché in Commissione ne è stato accolto uno di una collega.

Considerate le notizie di oggi e visto che nella Nota di aggiornamento al DEF non abbiamo visto comparire alcunché rispetto alla volontà di sanare quello che ci chiede la Commissione europea, ovvero il monopolio che di fatto permane alla SIAE in questo settore, ci auguriamo che invece, almeno nella legge di bilancio, ottemperando all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno, il Governo si decida finalmente a sanare questa situazione e porre fine a quello che è stato sempre un favoritismo che sicuramente ha avuto dei ritorni politici per il PD. *(Applausi del senatore Martelli)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, come abbiamo già fatto con altri provvedimenti, noi tentiamo garbatamente di porre la questione relativa ai farmaci veterinari. Abbiamo, quindi, riproposto un ordine del giorno all'articolo 3, che verte su «Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari» e poniamo nuovamente all'attenzione del Governo e della relatrice una questione che riteniamo abbastanza importante.

Voi sapete perfettamente che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, che è in vigore, vi è un obbligo per il medico veterinario di prescrivere e utilizzare per gli animali in cura solo ed esclusivamente il farmaco registrato in medicina veterinaria e solo in casi eccezionali, perché magari non è più in produzione, si può prescrivere un altro farmaco. Non è possibile invece fare quello che è, invece, fattibile per i farmaci umani. Anzi, il medico, per motivi di risparmio, dovrebbe quasi sempre cercare di prescrivere il farmaco generico. Nel caso dei farmaci veterinari, si usano gli stessi principi che possono essere prescritti nel farmaco umano.

L'ordine del giorno G3.100 impegna il Governo a mettere finalmente mano a detta questione, che produrrebbe un risparmio per lo Stato, e non so-

lo per le tasche di coloro che sostengono siffatte spese, ma anche per le strutture pubbliche. Pensate ai canili municipali e a quanto, per via delle detrazioni, risparmierebbe in generale l'amministrazione dello Stato.

Chiedo ancora una volta alla relatrice e al Governo di esprimere, almeno sull'ordine del giorno, un parere di accoglimento. Sarebbe una misura molto importante e soprattutto di risparmio per lo Stato e le famiglie.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno 3.100, con una piccola riformulazione: impegna il Governo, invece che «a promuovere», «a valutare l'opportunità di promuovere».

Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, in quanto assorbiti dal precedente, gli ordini del giorno G3.200 e G3.201.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie la richiesta di riformulazione?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G3.200.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Senatrice Bottici, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.201?

BOTTICI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.201, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G4.200 è favorevole, a condizione che la parte riguardante gli impegni del Governo venga riformulata nel seguente modo: «a valutare l'opportunità di un intervento normativo, nel quadro della normativa europea di settore e degli indirizzi dell'Agcom in materia per la risoluzione della problematica di cui alle premesse». Si propone, quindi, di eliminare i due commi e di sostituirli con la riformulazione appena letta.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, accoglie la proposta di riformulazione avanzata?

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, confesso che la proposta di riformulazione mi lascia un po' perplesso, perché - sostanzialmente - in questo modo si rende l'ordine del giorno quasi identico a quello già approvato in Commissione, che invece era mia intenzione superare nel contenuto.

Con l'ordine del giorno G4.200 chiedo al Governo di dare mandato all'Agcom per dirimere la questione della natura dell'apparato terminale, e cioè del *modem* stesso. Ripeto che, con la riformulazione proposta, l'ordine del giorno diventa una regressione di quanto già approvato in Commissione e perde di efficacia, in quanto non si dà mandato all'Agcom di dirimere la questione.



Non so se sia possibile accantonare l'ordine del giorno. Se si insiste con la riformulazione proposta, io dico che è inutile, perché abbiamo già affrontato la questione in Commissione e approvato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Relatrice Ginetti, vuole aggiungere dei chiarimenti?

GINETTI, *relatrice*. Signor Presidente, desidero sottolineare che come Parlamento noi possiamo impegnare il Governo, ma non un'autorità autonoma. Quindi, l'impegno è indiretto. Il senso però non cambia.

PRESIDENTE. Senatore Bocchino, qual è la sua posizione alla luce di questa precisazione?

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, in questo momento accetto la proposta di riformulazione, ma si deve intendere che la questione deve essere affrontata più chiaramente in un successivo provvedimento. È vero che non possiamo condizionare l'attività dell'Agcom, ma possiamo dire come intervenire su qualche cosa.

Per il momento accetto la proposta di riformulazione e interverremo successivamente sulla questione. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2), presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, mi rivolgo in particolare ai colleghi Di Biagio, Casson e Corsini, che sono particolarmente sensibili alle questioni della frontiera orientale.

Ricordo che con l'indimenticabile Lucio Toth abbiamo sempre difeso scrittrici italiane, come Kersevan e Cernigoi, accusate di negazionismo e minimizzazione. L'ultima volta che la Kersevan, nel 2013, ha tentato di parlare, gruppi di estrema destra glielo hanno impedito. Abbiamo però sempre detto, anche contestando i gruppi più estremisti degli esuli, che la questione andava risolta dal punto di vista storico. Adesso non c'è bisogno che i gruppi di estrema destra le vadano a contestare. Con la norma in esame li minacciamo, con una pena da due a sei anni di carcere, perché negano o dicono che quella delle foibe è sostanzialmente un'invenzione, ed è una loro interpretazione storica.

\*QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, anche alla luce dell'intervento precedente, chiedo che sull'articolo 5 del provvedimento al nostro esame si proceda alla votazione per parti separate e si voti il primo comma separatamente dal secondo, affinché si possano considerare autonomamente le ragioni insite nella dizione «minimizzazione in modo grave» che ci lascia molto, molto perplessi.

Signor Presidente, entro nel merito di questa proposta, in modo tale da non prendere più la parola. Vorrei dire innanzi tutto che mi considero da sempre un amico di Israele. Ritengo che in quell'area Israele sia la democrazia di riferimento e credo anche che nessun altro Paese del Medio Oriente abbia sviluppato forme democratiche mature come Israele. Questo, però, non mi esime dal lanciare un grido di allarme nell'Aula del Parlamento: stiamo riempiendo la nostra legislazione di reati di opinione. Una volta la lotta ai reati di opinione era una caratteristica dell'antifascismo. Oggi Alfredo Rocco, dall'altro mondo, sorriderebbe sornione perché in confronto ai reati che sono presenti nel suo codice, quelli che abbiamo inserito noi e che riguardano l'opinione sono molto più ampi e molto più pesanti.

Io mi appello ai liberali presenti in quest'Aula. È mai possibile che non aleggi un minimo di spirito voltairiano che ci porti a considerare le ragioni dei nostri avversari importanti e da difendere - in quanto opinioni - quanto le nostre?

Vi è poi una considerazione particolare, signor Presidente, e io la faccio alla luce del mio mestiere, che è la storia. Personalmente ho sostenuto l'unicità dell'Olocausto dal punto di vista storico perché ritengo che nella relazione amico - nemico l'Olocausto abbia una sua particolarità: il nemico era considerato tale a prescindere da parametri di tempo e di spazio. Insomma, un ebreo poteva essere perseguito anche se era al Polo Nord, cosa che non accadeva ad esempio a un kulako. Nell'ambito della riflessione storica, però, ci sono tanti colleghi che la pensano diversamente, ci sono storici di sinistra

che hanno ritenuto i crimini del comunismo molto più gravi da un punto di vista numerico. Cosa dovremmo pensare? Dovremmo ritenere che debba esserci un giudice che ci dica che quella è minimizzazione dell'Olocausto o minimizzazione grave?

Io credo che tutto ciò debba essere evitato. Segnalo anche che queste argomentazioni di buonsenso oltre che di liberalismo essenziale sono state riprese nel parere della Commissione giustizia, e credo che quest'Aula farebbe bene a dare un segno di respiscenza e di comprensione anche delle ragioni che i colleghi della Commissione giustizia hanno così ben considerato. È per questo, signor Presidente, che chiedendole il voto per parti separate sul quale si dovrà pronunciare l'Assemblea, chiedo anche ai colleghi di dare un segno e di rendere questa legge votabile e non una legge che porti in casa nostra un altro reato di opinione, introducendo nel codice penale idiosincrasie tipiche del politicamente corretto. Se tutto ciò finisce con l'alimentare il politicamente corretto pazienza, ma se giunge a modificare il codice penale evidentemente cambia il discorso e cambia anche l'attenzione che dobbiamo prestare a questo tema. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, affronteremo le questioni procedurali a tempo debito.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ho già detto in discussione generale, vorrei richiamare il parere espresso all'unanimità dalla 2ª Commissione, ad eccezione della collega Ginetti che era relatrice per l'altra Commissione.

Chiedo che l'articolo sia votato per parti separate. Con il primo comma dell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame si inseriscono nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dalla cosiddetta legge Mancino, due questioni che riguardano la «minimizzazione in modo grave» e l'«apologia». Ricordo che il parere espresso dalla 2ª Commissione permanente ritiene giusto l'inserimento nel succitato articolo del riferimento all'apologia, mentre andrebbe espunto il riferimento alla minimizzazione in modo grave.

Tenendo conto della sostanza del provvedimento, che inserisce entrambi i riferimenti nel predetto articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dalla cosiddetta legge Mancino, chiedo che essi siano votati per parti separate, riferimenti riguardanti, rispettivamente, la minimizzazione in modo grave e l'apologia, in modo tale che si possa votare a favore di uno e non dell'altro. *(Applausi della senatrice Fucksia).*

CASSON *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, dico subito che non parteciperò al voto sull'articolo 5, per motivi tecnici e di coordinamento tra le norme del nostro ordinamento nazionale. E cercherò sinteticamente di illustrarne il motivo, anche se in premessa devo dire, in maniera molto chiara e netta, che condivido totalmente e in ogni parte le considerazioni politiche, sociali e anche etiche sollevate e segnalate poco fa dal presidente Chiti, in relazione al contenuto di queste norme.

Esistono però dei problemi tecnici, nel senso che con l'articolo 5, in particolare con il primo comma, si introduce una nuova fattispecie di reato che contrasta con le decisioni anche molto recenti del Parlamento e con le indicazioni e i *caveat* formulati solo pochi giorni fa, lo scorso 28 settembre, dalla Commissione giustizia, in relazione al concetto di minimizzazione. Il collega Corsini ne parlerà anche da un punto di vista storico e politico: io ne segnalerò, da un punto di vista tecnico, le anomalie e le perplessità.

Abbiamo una normativa, che parte dal 1975, con la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che introduce le nuove fattispecie di reato, riguardanti la propaganda, l'istigazione e la commissione di atti di discriminazione. Successivamente sono state apportate delle modifiche a tali norme, nel corso degli anni Ottanta e in particolare nel 1985 e, da ultimo, con la legge n. 115 del 16 giugno del 2016, che sostanzialmente inseriva un'aggravante a effetto speciale, con la reclusione da due a sei anni, in relazione alla propaganda, all'istigazione e all'incitamento, se fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come indicati dalla Corte penale internazionale negli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto.

Nella normativa non c'era la fattispecie della minimizzazione, che viene introdotta con l'articolo 5, prevedendo quindi una nuova fattispecie di reato, un nuovo comportamento fattuale, che verrebbe punito, tra l'altro, con una pena piuttosto grave, da due a sei anni, che configurerebbe comunque un'aggravante a effetto speciale e consentirebbe una serie di interventi di ordine punitivo e investigativo, come si fa per i reati particolarmente gravi. Dico questo perché, quando di recente il Parlamento è intervenuto su questa materia, in sede di Commissione e poi in Assemblea, volutamente, per scelta politica, ha ritenuto che il concetto di minimizzazione fosse eccessivamente lato, tale da rasantare i profili di incostituzionalità e da poter sottoporre la norma all'esame della Corte costituzionale, che peraltro è già intervenuta in materie analoghe, proprio sanzionando il vizio di illegittimità costituzionale. E proprio per questo motivo, il 28 settembre di quest'anno la Commissione giustizia, mi pare all'unanimità o quasi - o comunque con una grandissima maggioranza - ha espresso un parere negativo sul punto, ponendo la condizione che dall'articolo 5 siano espunte le parole «sulla minimizzazione in modo grave».

Vengono motivati in maniera molto ampia il profilo costituzionale, l'intervento già effettuato in generale dalla Corte costituzionale e l'intervento precedente di questo Parlamento in materia di minimizzazione.

Io ribadisco quanto ho prima detto, perché, proprio *de iure condito* ma anche *de iure condendo*, discuteremo ancora di questa norma. E ciò è tanto vero che anche ieri, in Commissioni riunite 2ª e 3ª, abbiamo riaffrontato siffatte tematiche, anche proprio sotto il punto di vista della minimizzazione. Quindi, se ne è parlato, se ne parla e se ne riparerà.

Proprio per problemi tecnici di coordinamento noi dobbiamo attenerci a quella che è l'indicazione corretta del nostro ordinamento nazionale vigente. Pur prendendo atto e condividendo sia le considerazioni politiche che i *caveat* dal punto di vista europeo segnalati dal presidente Chiti, in questa situazione annuncio che non parteciperò al voto sull'articolo 5.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei solo dare un contributo alla discussione precisando che la norma che qui stiamo esaminando, al di là degli appunti che sono stati fatti sulla questione della indeterminazione (che non tocco), si riferisce intanto a un aggravante. Non parliamo di un reato autonomo.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Non è vero!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Pertanto, la questione del negazionismo, con o senza la minimizzazione, è legata alla circostanza che esso sia posto in essere nell'ambito della commissione del reato di istigazione alla violenza. Pertanto, non è riferito a chiunque faccia un'affermazione. Infatti, esso si riferisce al comma 1 dell'articolo 3 della legge Mancino e non è autonomo.

In secondo luogo, dalla formulazione del comma 3-*bis* di quell'articolo 3, è ovvio che si tratta non di qualunque caso qualcuno possa ricondurre agli articoli 6, 7 e 8 della legge che istituisce il tribunale internazionale, bensì di fatti che, alla luce di quegli articoli, siamo stati giudicati dal tribunale internazionale.

Pertanto, si può applicare questo articolo non a qualcuno che sminuisca, diminuisca o neghi qualcosa che, se reale, potrebbe essere contemplato dagli articoli 6, 7 e 8 del trattato, ma solo a fatti giudicati dal tribunale internazionale come crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

CORSINI (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, io sento il dovere di rendere pubbliche le mie perplessità e i miei dubbi, preso atto, naturalmente, che, come al solito, il collega Chiti ha portato argomentazioni molto serie e largamente condivisibili.

Tuttavia, io ho subito un problema, perché sono intervenuto, in sede di Consiglio d'Europa, a manifestare i miei dubbi e le mie perplessità in ordine alla risoluzione che appunto il Consiglio d'Europa tempo fa ha assunto.

Da cosa derivano questi dubbi e queste perplessità? Premetto che non c'è alcun dubbio che, facendo riferimento all'olocausto e al genocidio, il negazionismo non trovi in quest'Aula un solo sostenitore e che resti comunque assodato che siamo di fronte al più grande atto criminale compiuto nella storia dell'umanità.

Condivido l'argomento del collega Quagliariello, il quale ha ribadito il carattere dell'unicità dell'Olocausto, nel senso che la storia ha conosciuto molteplici stermini, ma l'Olocausto è un genocidio unico. Non è l'unico genocidio, ma è un genocidio unico per le sue caratteristiche, le quali assommano le caratteristiche di tutti gli stermini compiuti nella storia dell'umanità.

Da cosa derivano i miei dubbi? Innanzitutto, non voglio entrare nella materia tecnica in quanto non sono un giurista e non mi picco di prendere la parola su argomenti sui quali non detengo una particolare competenza. Mi inquieta, però, molto il fatto che all'interno della comunità scientifica italiana, e non solo italiana ma anche europea, non vi sia un solo storico di vaglia, non vi sia una sola istituzione di storici europei che acceda alle posizioni che emergono, appunto, dal testo, e questo per tre ragioni fondamentali.

La prima ragione è che attraverso l'applicazione di norme penali si incrementa il fenomeno della vittimizzazione, che crea, contro la nostra volontà e le nostre convinzioni, un atteggiamento di solidarietà e condivisione. Vorrei citare i casi dello storico inglese Irving - dico storico tra virgolette - o di Faurisson: sono casi che chi si è occupato della materia ben conosce e sa anche quali sono le ripercussioni presso l'opinione pubblica.

Il secondo argomento, che per me è fondamentale, è che la verità storica - e su questo argomento vi sono chilometri di bibliografie - non è materia di competenza dei tribunali, cui compete un altro ordine di intervento. La verità storica si afferma attraverso la ricerca, la formazione, l'educazione, l'attività della scuola, dell'università e dei centri di ricerca. Inoltre, quando si parla di minimizzazione, si definisce una categoria assolutamente indeterminata e difficilmente determinabile nella sua estensione e qualità.

Comunque, poiché mi rendo conto che noi tutti sentiamo la responsabilità di una battaglia nei confronti del negazionismo e di quanti negano l'evidenza di crimini che sono stati compiuti (che in realtà non producono ricerca storica, ma semplicemente auspici che quei fatti si riproducano) e nella consapevolezza che questa battaglia va combattuta a tutti i livelli, personalmente non mi porrò come un ostacolo e non parteciperò al voto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni a proposito dell'articolo 5 del provvedimento e della modifica

proposta rispetto al ragionamento svolto e all'elaborazione della norma, cui siamo giunti poco tempo fa, sul reato di negazionismo.

È evidente che, in occasione dell'approvazione di quel disegno di legge, avevamo trovato un punto di intesa e di compromesso tra diverse istanze e perplessità emerse su vari fronti e lo avevamo individuato in un punto di ricaduta che si componeva di due parti: la prima era la decisione di assumere, rispetto alle richieste avanzate dalle istituzioni europee, solo il tema del negazionismo e non quelli della minimizzazione grave e dell'apologia, che già allora facevano parte delle richieste che ci venivano rivolte per adeguarci agli impegni assunti a livello internazionale e a livello europeo in particolare. Lì avevamo appunto trovato questo punto di ricaduta.

La seconda azione importante compiuta in quella occasione è stata di mettere in sicurezza la libertà di espressione, di opinione e ricerca scientifica, scegliendo non di istituire un nuovo reato di negazionismo, ma di ricondurre il negazionismo - all'interno della legge Mancino - tramite la creazione del nuovo articolo 3-*bis* - al solo rango di aggravante di un reato comunque commesso.

Quindi, il nostro ordinamento oggi non prevede un reato di negazionismo, ma stabilisce che i reati di propaganda e istigazione all'odio e alla diffusione di idee fondate sull'odio, già previsti all'articolo 3 della legge Mancino, trovino un elemento aggravante laddove siano nutriti e alimentati anche da un'ipotesi negazionista.

Questo nel nostro dibattito, già allora, ha tolto ogni dubbio rispetto al fatto che questa legge potesse essere usata per punire azioni riconducibili all'attività accademica, di ricerca o alla libera espressione dell'opinione, facendo appunto confluire il reato di negazionismo nell'alveo di aggravante rispetto a chi avesse già commesso un reato già punito dalla nostra legge.

Ora ci troviamo in una situazione un po' diversa da quella, perché non si tratta solamente di una sollecitazione che ci viene dalle istituzioni europee, ma di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia. Si tratta di capire se, mantenendo comunque quello *status* di aggravante e non di nuovo reato all'ipotesi di cui stiamo parlando, noi compiamo una differenziazione forte ed estremamente significativa rispetto al nostro ragionamento di qualche mese fa. Io ritengo di no, perché a mio parere l'atto più importante compiuto in quell'occasione è stato l'aver evitato di introdurre il reato di negazionismo. Oggi, pertanto, assumere accanto all'ipotesi di negazionismo quella della minimizzazione grave o dell'apologia (quantunque allora noi avessimo deciso di metterla da parte), di fronte all'ipotesi di trovarci in sede europea ad essere sottoposti a procedura di infrazione per quella specifica decisione - ovvero non procedere di fronte a casi di minimizzazione grave dell'Olocausto - credo che sia la direzione obbligata, accogliendo, per l'appunto, la formulazione presente in questo testo di legge, con tutte le salvaguardie già messe in campo.

Aggiungo soltanto, come ricordava prima il senatore Chiti, che esiste in Europa - lo dico al senatore Quagliariello, che chiamava i liberali ad un'attenzione rispetto al tema della libertà di espressione - un organismo che più di ogni altro tutela la libertà individuale delle persone ed è la Corte europea dei diritti umani, la quale ha più volte sancito che il principio della li-

bertà di espressione, scolpito nella Convenzione europea dei diritti umani, può trovare dei limiti laddove si mettano a rischio con le proprie azioni, anche verbali, altri diritti pure garantiti dalla Convenzione europea dei diritti umani, e questo evidentemente è uno di quei casi.

Aggiungo anche, colleghi, che non bisogna dimenticare che la legge Mancino, di cui stiamo parlando, è stata sottoposta nel 2006, dalla legge n. 85, nota come legge contro i reati di opinione, ad una revisione su cui il centrodestra, che allora volle quella legge, cantò vittoria rispetto all'abolizione dei reati di opinione dal nostro ordinamento. Essa, infatti, che modificava in modo sostanziale alcuni aspetti della legge Mancino, da un lato riducendo le pene, dall'altro modificando anche le dizioni utilizzate, per cui la «diffusione di idee» diventava «propaganda», l'«incitamento» diventava «istigazione»; quindi anche quella legge è stata ricondotta in un alveo che mette a garanzia la libertà di espressione delle persone e pone il limite alla libertà di espressione solo dove, come la Corte europea dei diritti umani ha ammonito, vengono messi in discussione altri diritti fondamentali pure garantiti dalla stessa Convenzione. Ritengo quindi che in questo contesto aggiungere la possibilità di punire, come aggravante, anche la minimizzazione e l'apologia, evitando così la procedura di infrazione europea, sia oggi una scelta legittima e, per i motivi che ho detto prima, anche obbligata. (*Applausi della senatrice Mattesini*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, è evidente che dal punto di vista culturale la mia posizione è in contrasto netto con qualsiasi attività di negazione di fatti e di tragedie di rilevanza storica inaudita, che hanno ricevuto la sanzione dell'opinione pubblica mondiale e chi tenta di recuperare un giudizio di mitigazione non può trovare la mia condivisione e la nostra condivisione di socialisti. Tuttavia, signor Presidente, colleghi, essendo stato estensore del parere della Commissione giustizia, che ha trovato l'ampio consenso della Commissione stessa ed avendo approvato le modifiche che a suo tempo abbiamo introdotto sull'argomento, con un voto unanime della Commissione giustizia, io non posso condividere questa resa di fronte ad una procedura di infrazione che bisognerà poi andare a discutere nel particolare, e spero che il Governo comunque lo faccia.

Io non credo che ciò che arriva da Bruxelles o dal Lussemburgo sia sempre in linea con alcuni principi di fondo. È vero che lo stato di diritto si afferma anche attraverso le procedure di infrazione e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, però c'è una nostra Costituzione e sul punto la Corte costituzionale si è espressa in maniera esplicita sull'esigenza della tassatività della norma, sulla necessità che il cittadino possa capire fino a che punto è lecito e quando invece, superando quel confine, passa nella condizione di illiceità.



Non posso partecipare a questo voto favorevole sull'articolo. Ritengo più coerente non partecipare al voto e credo che si associ alla mia posizione anche il collega Longo, che fa parte del nostro partito.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, il tema su cui si interviene ci ha impegnati a lungo su due fronti: da un lato quello del diritto e del codice penale e, dall'altro, quello della dimensione culturale. Il problema è che si interviene male, con definizioni generiche e si minimizza in modo grave.

Il tema è delicato e chi mi ha preceduto ha messo ben in evidenza come questo attenga all'elaborazione della verità storica, sempre che si possa mai parlare di una verità storica e non si debba riconoscere che la storia è un approccio critico e culturale. È proprio nella dimensione culturale, dell'istruzione e dell'educazione che cresce una rappresentazione della nostra storia, dei fatti e degli eventi. Intervenire così è maldestro; è giustificabile forse solo perché si interviene su una materia così sottile e delicata all'interno di un provvedimento talmente eterogeneo che, alla fine, forse la Commissione di merito può non avere avuto il tempo e il modo di concentrarsi con altrettanta attenzione su ciascun passaggio. Però, ciò è grave perché abbiamo lavorato su questo e ci siamo posti una serie di problemi. È tanto più grave perché oggi nel nostro Paese c'è un dibattito che riguarda i margini di interpretazione e discrezionalità da lasciare ai magistrati. Pertanto, ci si muove continuamente in maniera contraddittoria: a volte si danno strumenti che sono considerati troppo vincolanti e, a volte, invece, si danno strumenti, come questo, troppo vaghi. Non basta che sia inserito nella dimensione dell'aggravante. Non stiamo facendo un calcolo di quanto pesa o quanto è leggero; stiamo facendo delle considerazioni di sistema. L'intervento è sbagliato e non avrebbe dovuto essere presentato all'Assemblea in questo modo e in questi termini. Credo che, proprio per il rispetto che l'Italia ha (ed è giusto che abbia) nei confronti di una normativa europea e di un suo essere dentro l'Europa, e non solo per gli aspetti finanziari (è stato detto tante volte), si abbia anche il diritto di porre con forza una discussione.

Onorevole Gozi, capisco che non sia facile, però è proprio su questi aspetti che ci si gioca, alla fine, una credibilità generale.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola statale di primo grado «San Giovanni Bosco-Summa Villa», di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886 (ore 12,34)**

PRESIDENTE. Ricordo che il provvedimento ha i tempi contingentati e alcuni Gruppi stanno esaurendo quelli a loro disposizione.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sarò conciso come ella mi invita a fare.

Capisco bene perché l'Europa parli di minimizzazione grave, perché ne parlino i tedeschi, che hanno un problema serio da questo punto di vista: c'è una tendenza a svalutare quei terribili crimini contro l'umanità di cui stiamo parlando. Tuttavia, trovo che in Italia ci sia una tendenza pericolosissima a far fare la storia ai tribunali e a investire i tribunali dei giudizi di valore. Questo non è tollerabile: la battaglia sulle idee e il giudizio sulla storia devono ritornare alla politica, agli intellettuali, al dibattito. (*Applausi dei senatori Fucksia, Liuzzi e Quagliariello*).

Questo Parlamento avrebbe dovuto discutere più a fondo del provvedimento in questione. Non lo ha fatto - lo sappiamo tutti - perché la legislatura è stata bloccata fin dall'inizio, in una maggioranza blindata contro l'opposizione, e allora pur di non dare ragione agli altri, non si ascoltavano neanche.

Penso che la destra spesso abbia commesso degli errori sui grandi temi dei valori, ma è anche vero che non sempre quegli errori possono essere la giustificazione di un errore di segno contrario.

Come già altri senatori, scelgo dunque di non partecipare al voto su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per i motivi già illustrati da altri colleghi, annuncio anch'io che non parteciperò al voto su questo provvedimento.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, la Commissione giustizia ha espresso un parere molto chiaro, peraltro motivato in gran parte con riferimento a sentenze della Corte costituzionale, che così conclude: tutto

ciò considerato, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostante sul disegno di legge con la seguente condizione, che all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge vengano espunte le seguenti parole: sulla minimizzazione in modo grave.

Tutto ciò è stato discusso in Commissione, sulla base, appunto, del principio di legalità perennemente e costantemente affermato dalla Corte costituzionale, con la precisazione che l'Europa deve attenersi a determinati principi - e tra questi il principio di legalità - della nostra Carta costituzionale. Ora, è chiaro che la proposta di votare per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello, consente a questa Assemblea di prendere in seria considerazione il parere della 2ª Commissione, che è stato ampiamente discusso, ovvero consente di dare ossequio al suggerimento della medesima Commissione e non involgere tutto l'articolo 5.

Per quanto mi riguarda, anche a nome del mio Gruppo, suggerisco di votare per parti separate come saggiamente richiesto dal senatore Quagliariello. Nell'ipotesi in cui tale proposta non venisse accolta dall'Assemblea, non possiamo votare l'articolo 5 così come redatto in questo testo, per cui voteremo in maniera contraria.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, come Gruppo Per le Autonomie, a prescindere dalla posizione divergente della componente socialista, voteremo invece a favore dell'articolo 5, perché pensiamo che la modifica di perseguire anche la minimizzazione in modo grave sia invece condivisibile e vada quindi accolto il suggerimento pervenuto dalle autorità europee.

PRESIDENTE. Direi che la questione sia stata sufficientemente approfondita e discussa. Chiedo se vi siano motivi di contrarietà alla proposta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello.

RUSSO (*PD*). Signor Presidente, sono contrario al voto per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di votare l'articolo 5 per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello, che faremo ovviamente per alzata di mano.

### **Verifica del numero legale**

ARRIGONI (*LN-Aut*) Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,41, è ripresa alle ore 13,02).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2886**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della richiesta di votare l'articolo 5 per parti separate, avanzata dal senatore Quagliariello.

### **Verifica del numero legale**

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di martedì 10 ottobre sarà integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Cosenza.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, onorevoli senatori, con questo mio intervento vorrei portare alla vostra attenzione la recente sentenza di un giudice della Corte di cassazione che ha annullato la condanna all'ergastolo inflitta a un padre per l'omicidio del figlio che, interponendosi tra il padre e la madre per difendere quest'ultima, è stato colpito a morte da una coltellata inferta dal padre. Questa ne ha provocato la morte e la condanna del padre all'ergastolo in primo e secondo grado di giudizio. L'annullamento della sentenza da parte del giudice di Cassazione è avvenuta in quanto, essendo il figlio adottivo, non si poteva applicare l'articolo 577 del codice penale, che prevede l'aggravante specifica dell'ergastolo in caso di omicidio qualora questo venga commesso ai danni dell'ascendente o del discendente.

Al comma 2 dell'articolo 577 si prevede la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Il dettagliato elenco, previsto dal comma 2, lascia pochissimi margini interpretativi, impedendo l'equiparazione tra figlio adottivo e figlio naturale. È proprio l'assenza del rapporto di consanguineità a svolgere una funzione discriminante del vincolo di adozione nell'attribuzione della sanzione. Il vincolo di sangue, quale fondamento dell'aggravamento della pena, risulta anacronistico in relazione a una nozione di famiglia mutata nel tempo, che oggi si fonda sicuramente più sull'assiduità della convivenza, che non sull'esistenza di un vincolo di consanguineità. La norma risente, quindi, del periodo storico in cui il codice penale è nato, e attualmente risulta particolarmente ingiusta quando opera una distinzione discriminatoria del vincolo familiare stretto a seguito della conclusione di una procedura di adozione. Tale procedura presuppone, al contrario, una maggiore disponibilità e motivazione a contrarre un vincolo familiare. Se, da una parte, il codice civile già da tempo non opera più alcuna distinzione tra figli adottivi e naturali, i quali godono ormai di identici diritti e doveri, dall'altra, il codice penale non ha ancora recepito tale equiparazione.

È per tutto quello che ho detto che ho ritenuto doveroso presentare un disegno di legge che mira a modificare gli articoli 576 e 577 del codice penale, prevedendo esplicitamente l'equiparazione di un vincolo adottivo nell'interpretazione del concetto di ascendenza e discendenza ai fini dell'aggravamento di pena previsto dagli articoli menzionati. Spero che il provvedimento venga sostenuto da molti colleghi della Commissione giustizia. (*Applausi dai Gruppi Misto-Idv e Misto-SI-SEL*).

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, un paio di giorni fa è andato in onda un servizio delle «Iene» sul deputato Mario Caruso, nato dalla denuncia di una giovane assistente, Federica, precedentemente stagista, sfruttata per oltre un anno senza paga. In questo momento alla Camera dei deputati i collaboratori parlamentari stanno facendo un *flash mob* contro questo tipo di atteggiamento. Oggi anche un noto quotidiano nazionale riporta la vicenda.

Nel merito della questione c'è poco da dire. La ragazza deve aver oltrepassato il limite di umiliazione che un essere umano può sopportare quando cerca un lavoro e i soldi per vivere. Il deputato Caruso, secondo il servizio, l'avrebbe anche circuita con messaggi equivoci, che a qualsiasi persona ragionevole sembrano una chiara proposta di scambio: sesso per lavoro. Spero che sia condivisa l'affermazione che chiunque abbia una carica istituzionale e si comporti in quel modo, smette di essere onorevole. Non solo, chi si comporta così smette di essere un politico, un uomo di Stato e si trasforma invece in ciò che avrebbe dovuto combattere.

Il deputato Caruso, di fronte alle accuse, ha minacciato di far vedere come ci si comporta al suo paese, strizzando l'occhio a non so cosa, forse a certi stereotipi del Sud che, di nuovo, dovrebbe combattere e non incentivare. Il suo Paese, però, quello con la «P» maiuscola, è l'Italia. Egli è stato eletto all'estero (ma comunque in una nazione virtuosa, la Germania), e tuttavia rappresenta l'Italia, dove esistono leggi e regolamenti ben precisi, non ci si fa giustizia da soli e lo sfruttamento del lavoro è reato, così come l'abuso del proprio ruolo.

Questo fatto mi tocca in vari modi, anzitutto come donna perché la richiesta di scambiare certi favori con un contratto è terribile, oltre che patetica, e soprattutto indica che le battaglie per la parità di genere non vengono minimamente recepite da certi individui, gli stessi che - magari - fingono di arrabbiarsi per come certe culture straniere trattano le donne.

La vicenda mi tocca anche come infermiera, visto come noi infermiere siamo sempre "nomenclate", perché conosco bene quel mondo di sacrifici e difficoltà, incomprensioni e sudore che il mondo del lavoro ti presenta davanti. So cosa significa doverlo cercare e non avere una chiara visione del futuro, anche se sono fortunata perché sono un'impiegata pubblica da ormai vent'anni. Il nostro mondo del lavoro è continuamente *in itinere* e in attesa che si faccia qualcosa e si trovino regole e soluzioni sempre migliori per regolamentare una situazione troppe volte *border line* e troppo spesso anche fuori regola. Giovani e meno giovani continuano a lavorare per niente, o quasi niente, in un eterno ritorno di espedienti e chiamate a termine che non permettono loro di costruirsi un passato, né di assicurare il futuro. Da parte nostra, cioè di chi ha una carica, un ruolo nel Governo del Paese, partecipare allo scempio invece di provare a frenarlo è una delle colpe più grandi.

Come dicevo, questa vicenda mi tocca come politico e come carica istituzionale. Io sono rappresentata anche da ognuno dei miei colleghi qui dentro e alla Camera e, allo stesso modo, io, che ho la fortuna di essere in Parlamento, rappresento gli altri colleghi.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Bencini.

BENCINI (*Misto-Idv*). Comportamenti come quelli del deputato Caruso gettano discredito su tutta la categoria, me inclusa. La fiducia nel popolo nelle istituzioni è già quasi del tutto perduta e proprio per queste ragioni i cittadini hanno visto i loro rappresentanti farsi sempre più piccoli, abbassare giorno per giorno la qualità del dibattito ma alzare i toni (tipico di alcune parti politiche); li hanno visti prima delinquere in segreto e poi, come ultima stoccata, li hanno visti anche smettere di preoccuparsi di tenerlo segreto e delinquere a viso aperto. In questa vicenda...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Bencini. Sono cinque minuti. Non possiamo andare avanti. Al massimo la autorizzo a depositare il *computer*.

BENCINI (*Misto-Idv*). Ha ragione, Presidente, concludo.

Auspico che si trovi una soluzione, esorto anche a trovare una modalità di regolamentare i collaboratori parlamentari come in Europa. Basta fare un copia e incolla: come si fa in Europa così facciamo nel nostro Parlamento, così evitiamo questo tipo di diversificazione dei contratti di lavoro. Esorto anche la presidente della Camera Boldrini, che tanto si spende per queste situazioni, a trovare una soluzione...

PRESIDENTE. Siamo al Senato, qui, senatrice Bencini!

BENCINI (*Misto-Idv*). Lo so, Presidente, ma come suol dirsi *scripta manent, verba volant*. In questo caso "*verba registratata*". (*Applausi della senatrice Puglisi*).

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, sollecito il Governo ad intervenire immediatamente sulla situazione occupazionale della Ericsson, la grande azienda svedese. Noi siamo abituati a guardare alla Svezia come ad una grande Nazione che ha un sistema sociale di *welfare* avanzato dove la persona è al centro dell'attenzione delle politiche governative. Non riesco allora a capire come mai in Italia questa azienda svedese cambi completamente il modo di ragionare, perché vuol dire, a questo punto, che il Governo italiano queste situazioni non le prende assolutamente in maniera seria, le prende veramente sottogamba. Sollecitiamo allora il Governo a intervenire in questa crisi aziendale e ad applicare tutte le tecniche di *moral suasion* affinché quest'azienda non proceda ad ulteriori licenziamenti. Si prevede a metà 2018 che il numero dei licenziamenti arriverà addirittura a 600. Davvero non riesco a capire come ancora questo Governo riesca a stare in piedi con una

modalità di gestione del Paese che veramente lo sta portando allo sfascio.  
(*Applausi della senatrice Nugnes*).

ESPOSITO Stefano (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (*PD*). Signor Presidente, nelle scorse settimane ho presentato un atto di sindacato ispettivo al Ministero delle infrastrutture, l'interrogazione 3-03999, sul tema molto delicato della gestione delle Ferrovie del Sud-Est cui ancora non è stata data una risposta. Si tratta di un'interrogazione molto articolata nella quale ponevo una serie di questioni e di domande sull'attuale gestione che, voglio ricordare, è passata totalmente in capo a Ferrovie dello Stato. Ci sono state anche mancate collisioni ma c'è una gestione, dal punto di vista degli accordi concordatari che apparirebbero - e ciò rende necessaria una immediata risposta da parte del Ministro - alquanto opachi.

Nei giorni scorsi mi sono state segnalate altre violazioni degli accordi concordatari, che avrebbero puntualmente verificate, a cominciare dalle assunzioni che verrebbero fatte in violazione agli accordi attraverso società di somministrazione. Chiedo al ministro Delrio una immediata risposta a questa interrogazione e soprattutto una immediata verifica se le informazioni che mi sono state passate siano reali, perché rischiamo, per una società che ha avuto gravissimi problemi anche di funzionamento, che ci si trovi in una situazione nella quale potrebbe venir meno anche il concordato, mandando a carte quarantotto il lavoro di risanamento su cui il Governo si era impegnato.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (2882)

## ARTICOLI DA 1 A 4

## Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

## Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

### **Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (**2886**)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE)*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal seguente:

«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

Art. 2.

### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE)*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.

#### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

##### 2.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

##### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

##### 2.3

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

##### **Respinto**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari dei diritti e qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di diritti d'autore e diritti connessi, provvede ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria che, accertata la violazione, emette eventuali provvedimenti inibitori o restrittivi»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I prestatori di servizi della società dell'informazione comunicano all'Autorità le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;

c) *sopprimere il comma 3.*

##### 2.4

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

##### **Respinto**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l'autorità giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedimenti inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma precedente»;

b) sopprimere il comma 3.

## **G2.100**

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto d'autore per il completo adeguamento alle direttive 2001/28/CE (sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e 2004/48/CE (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale),

considerato che:

con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno è stata recepita la cosiddetta Direttiva Barnier, la quale al considerando 19 recita: «i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione *online*, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti»;

l'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 dispone che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti - per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati - indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941,

considerato, inoltre, che:

il recepimento parziale della direttiva su un punto dirimente, quale l'intermediazione del diritto d'autore, ha subito allertato la Commissione europea che ha chiesto chiarimenti al Governo,

valutato che:

in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, come affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e

del mercato, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori;

il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto la libertà dei titolari del diritto di poter effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni;

inoltre il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (LDA), peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva 2014/26/UE,

impegna il Governo a individuare le soluzioni più efficaci e funzionali volte a garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore e la libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta e di gestione collettiva dei diritti d'autore.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
Art. 3.

**Approvato**

*(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE)*

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;

b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove

obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

*1-ter.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:

«*1-bis.* In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera *a*), la prescrizione dei mangimi medicinali, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei mangimi medicinali è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

#### ORDINI DEL GIORNO

##### **G3.100**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, GRANAIOLA, AMIDEI, FUCKSIA, DE PIETRO

##### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017,

premesso che:

l'articolo 3 del presente disegno di legge verte su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicinali per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo a promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

### **G3.100 (testo 2)**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, GRANAIOLA, AMIDEI, FUCKSIA, DE PIETRO

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017,

premesso che:

l'articolo 3 del presente disegno di legge verte su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

### **G3.200**

GRANAIOLA, DE PETRIS, DE PIETRO

#### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premessi che:

l'articolo 3, in seguito alle modifiche apportate in prima lettura alla Camera, disciplina la tracciabilità dei medicinali veterinari e l'inserimento di taluni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, si prevede l'obbligo, a decorrere dal 10 settembre 2018, della prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono sanzioni per chi falsifichi tali ricette. Analogo obbligo viene stabilito per la prescrizione veterinaria dei mangimi medicati;

considerato che:

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente la possibilità per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento;

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo



esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

il cosiddetto prodotto generico, introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è una specialità medicinale bio equivalente a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente;

considerato, altresì, che:

la Commissione europea ha presentato, il 10 settembre 2014, la proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558) che è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2001/82 recante il codice relativo ai medicinali veterinari e che intende istituire, tutelando nel contempo la sanità pubblica e animale, la sicurezza alimentare e l'ambiente, un corpus legislativo aggiornato e proporzionato, adeguato alle specificità del settore veterinario, per aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari; ridurre gli oneri amministrativi; stimolare la competitività e l'innovazione; migliorare il funzionamento del mercato interno; affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici (AMR -*Antimicrobial Resistance*),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dell'accesso ai farmaci veterinari in maniera gratuita per i soggetti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per motivi di reddito, e la previsione in base a cui il costo dei farmaci veterinari per cani e gatti venga compreso nelle norme relative al SSN come avviene per i farmaci di fascia C;

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa al fine di prevedere la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattamento dell'animale attraverso un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora si sia in presenza della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

### **G3.201**

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2011/82/CE e 90/167/CEE,

al fine di meglio monitorare le confezioni di medicinali nel sistema distributivo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di inserire nella banca dati centrale finalizzata a tale scopo informazioni non solo relative alla vendita di tali farmaci, ma anche dati relativi al loro consumo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-  
PUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 -- Caso EU Pilot 8925/16/CNECT)*

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:

«*16-bis.* In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-*bis*, dell'articolo 6-*ter*, paragrafo 1, dell'articolo 6-*quater*, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-*sexies*, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-*bis*, dell'articolo 6-*ter*, paragrafo 1, dell'articolo 6-*quater*, paragrafo 1, dell'articolo 6-*sexies*, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

*16-ter.* In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'*Internet* aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato re-

golamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

*16-quater.* L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-*bis* e 16-*ter*, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ORDINE DEL GIORNO

#### G4.200

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

#### V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»;

premessi che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. *Internet* aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet* aperto, viene introdotto il comma 16-*ter* all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/2003 - Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un'*Internet* aperta, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet* aperto, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del c.d. «*modem libero*», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem libero*» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali;

considerato che:

tale pratica è disciplinata dal regolamento UE 2120/2015, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della Direttiva UE 2008/63;

il Ministero dello Sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei Deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio in quella circostanza ha affermato che se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretendere le credenziali di accesso;

considerato inoltre che:

tale affermazioni potrebbero essere foriere di difficoltà interpretative;

tenuto conto che:

l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha, nelle BEREC *Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento Europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem* libero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tale fattispecie, però, a parere dell'interrogante, in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con modem di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche;

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un modem è da considerarsi «terminale» o «apparato» ma ad oggi alcuna chiarificazione è pervenuta dall'Autorità indipendente e questo sta tuttora causando un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto dei *modem*, sia alle imprese del settore che potrebbero essere scoraggiate ad investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro paese;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

richiedere all'AGCOM, per quanto di propria competenza, di fornire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 dall'approvazione di codesto disegno di legge una definizione chiara, coerente ed organica di *modem*, in maniera da fugare qualsiasi dubbio interpretativo fra le due possibili

lità di «apparato di rete» o «apparato terminale» e fornire così certezza al mercato;

prevedere, nel caso l'AGCOM deliberi nel senso che i *modem* sono da considerarsi apparati terminali e dunque di libera scelta dell'utente ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, un sistema di rimborsi delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti finali, prevedendo, altresì, un termine perentorio entro il quale adempiere e l'irrogazione di sanzioni a norma del Codice delle Comunicazioni così come modificato dalla presente legge in caso di ulteriori inadempienze da parte degli ISP.

#### **G4.200 (testo 2)**

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017»;

premesso che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. *Internet* aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet* aperto, viene introdotto il comma 16-ter all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/2003 - Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un'*Internet* aperta, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet* aperto, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del c.d. «*modem* libero», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem* libero» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali;

considerato che:

tale pratica è disciplinata dal regolamento UE 2120/2015, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della Direttiva UE 2008/63;

il Ministero dello Sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei Deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio in quella circostanza ha affermato che se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretenderne le credenziali di accesso;

considerato inoltre che:

tale affermazioni potrebbero essere foriere di difficoltà interpretative;

tenuto conto che:

l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha, nelle *BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento Europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem* libero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tale fattispecie, però, a parere dell'interrogante, in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con modem di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche;

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un modem è da considerarsi «terminale» o «apparato» ma ad oggi alcuna chiarificazione è pervenuta dall'Autorità indipendente e questo sta tuttora causando un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto dei *modem*, sia alle imprese del settore che potrebbero essere scoraggiate ad investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro paese;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di valutare l'opportunità di un intervento normativo, nel quadro della normativa europea di settore e degli indirizzi dell'AGCOM in materia, per la risoluzione della problematica di cui alle premesse.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-  
PUTATI

Art. 5.

*(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale -- Caso EU Pilot 8184/15/JUST)*

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:  
«Art. 25-*terdecies*. - (*Razzismo e xenofobia*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.  
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.  
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3» .





Allegato B**Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2886 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 19.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2882. Articolo 1	176	175	003	172	000	088	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2882. Articolo 3	188	187	003	184	000	094	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2882. Articolo 4	184	183	002	181	000	092	APPR.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2882. votazione finale	191	190	003	187	000	096	APPR.
<u>5</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2886. Articolo 1	206	205	071	132	002	103	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2886. Em. 2.1, Montevocchi e altri	213	211	031	045	135	106	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2886. Em. 2.3, Montevocchi e altri	213	211	029	040	142	106	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2886. Em. 2.4, Montevocchi e altri	212	209	013	070	126	105	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2886. ODG G2.100, Montevocchi e altri	214	211	038	047	126	106	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2886. Articolo 2	215	212	039	126	047	107	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2886. ODG G3.100 (testo 2), De Petris e altri	211	210	001	207	002	106	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2886. ODG G3.201, Bottici e altri	213	212	007	076	129	107	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2886. Articolo 3	212	211	069	139	003	106	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2886. ODG G4.200 (testo 2), Bocchino e altri	212	211	003	206	002	106	APPR.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2886. Articolo 4	210	209	075	132	002	105	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

891ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 Ottobre 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Nominativo</b>																		
Aiello Piero	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Airola Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Albano Donatella	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Albertini Gabriele	F	F	F		F	C	C	C	C	F	F	C	F	F				
Alicata Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Amati Silvana	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Amidei Bartolomeo	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Anitori Fabiola																		
Aracri Francesco	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Arrigoni Paolo	F	F	F	F	A	F	A	A	A	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Astorre Bruno	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Augello Andrea				F	A	A	A	A			F	A	F	F	F	F	A	A
Auricchio Domenico		F	F	F	F	C	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Azzollini Antonio	F	F	F	F	F	C	A	F	C	A	F	A	F	F	F	F	A	A
Barani Lucio						C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Barozzino Giovanni	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bellot Raffaella	F	F	F	F	A	C	C	F	A	A	F	A	A	F	A	F	A	A
Bencini Alessandra	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Berger Hans	F	F	F	F		C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bernini Anna Maria				F	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Bertacco Stefano																		
Bertorotta Ornella	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bianco Amedeo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bianconi Laura	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bignami Laura					A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Bilardi Giovanni Emanuele	F	F	F	F														
Bisinella Patrizia	F	F	F	F	A	C	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Blundo Rosetta Enza				F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Bocca Bernabò					A	A	C	F	C	A	F	C	A	F	A	F	A	A
Boccardi Michele	F	F	F	F	A	A	C	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Bocchino Fabrizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	F	F	F	F	F	A	A	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bondi Sandro																		
Bonfrisco Anna Cinzia																		
Borioli Daniele Gaetano	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bottici Laura				F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Brogli Claudio	F	F	F		F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bruni Francesco		F	F	F	A	C	C	C	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio																		
Buemi Enrico	F	F		F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Bulgarelli Elisa	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Calderoli Roberto	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caleo Massimo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Caliendo Giacomo					A	A	A	F	A	A		F	A	F	A	F	A	A
Campanella Francesco	F	F	F	F														
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantini Laura	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Capacchione Rosaria	F	F		F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F

891ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 Ottobre 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante															
<b>Nominativo</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Cappelletti Enrico			F														F	A
Cardiello Franco																		
Cardinali Valeria	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Caridi Antonio Stefano																		
Carraro Franco	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	F	A	A	F	A
Casaletto Monica	F	A		F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	A	F	A	F	A
Casini Pier Ferdinando																		
Cassano Massimo					A	A	A	F	A	A	F	C	A	F	A	F	A	A
Cassinelli Roberto	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A
Casson Felice	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Castaldi Gianluca	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Catalfo Nunzia			F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	F	F	F	F	A	F	A	A	A	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Ceroni Remigio	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Cervellini Massimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F
Chiavaroli Federica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Chiti Vannino	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ciampolillo Alfonso		F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Cioffi Andrea	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Cociancich Roberto G. G.	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Colucci Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Comaroli Silvana Andreina	F	F	F	F	A	F	A	A	A	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Compagna Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Compagnone Giuseppe																		
Consiglio Nunziante																		
Conte Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Conti Riccardo						C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Corsini Paolo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Cotti Roberto					A		F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Crimi Vito Claudio																		
Crosio Jonny	F	F	F	F	A	F	A	A	A	C	F	F	F	A	A	F	A	A
Cucca Giuseppe Luigi S.	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
D'Adda Erica	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
D'Alì Antonio																		
Dalla Tor Mario	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Dalla Zuanna Gianpiero	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F	F	F	F														
D'Anna Vincenzo																		
D'Ascola Vincenzo Mario D.	A	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Davico Michelino		F	F	F		C	C	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A
De Biasi Emilia Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Cristofaro Peppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F		F		F	F	F
De Petris Loredana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F
De Pietro Cristina	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
De Pin Paola	A	A	A	A	C	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico																		
Del Barba Mauro	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Della Vedova Benedetto	F	F	F	F														
Di Biagio Aldo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F

891ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 Ottobre 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante															
<b>Nominativo</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Di Giacomo Ulisse																		
Di Giorgi Rosa Maria	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Di Maggio Salvatore Tito	F	F	F	F	A	A	C	C	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Dirindin Nerina	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela				F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Endrizzi Giovanni					A		F	F		C	F	F	A	F	A	F	A	A
Esposito Giuseppe																		
Esposito Lucia	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Esposito Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fabbi Camilla	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Falanga Ciro					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fasano Enzo																		
Fasiolo Laura	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena																		
Fattorini Emma	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Favero Nicoletta	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fazzone Claudio																		
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferrara Mario		F	F	F														
Filippi Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Filippin Rosanna	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Finocchiaro Anna	M	M	M	M	F	C	C	C	C	F	F	C	F	M	M	M	M	M
Fissore Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio		F	F		F	A			A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Formigoni Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fornaro Federico	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fravezzi Vittorio	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Fucksia Serenella	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A
Gaetti Luigi																		
Galimberti Paolo																		
Gambaro Adele	F	F	F			C	C	C	R	R								
Gasparri Maurizio	P	P	P	P														
Gatti Maria Grazia	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																		
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Giannini Stefania	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele																		
Gibiino Vincenzo	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Giovanardi Carlo	F	F	F	F	A	A	C	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Giro Francesco Maria	F	F	F		A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A
Giroto Gianni Pietro					A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Gotor Miguel																		
Granaiola Manuela	F	F		F	F	C	C		C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Grasso Pietro																		
Gualdani Marcello																		
Guerra Maria Cecilia					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Guerrieri Paleotti Paolo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ichino Pietro	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F

891ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 Ottobre 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante														
<b>Nominativo</b>																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Idem Josefa	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Iurlaro Pietro		F	F	F		R	R	R	R	R							
Lai Bachisio Silvio	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Langella Pietro																	
Laniece Albert					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Lanzillotta Linda	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Latorre Nicola																	
Lepri Stefano	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Lezzi Barbara	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A		
Liuzzi Pietro				F	A	C	C	C	F	A	F	F	A	F	A		
Lo Giudice Sergio	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Lo Moro Doris	F	F	F		F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Longo Eva		F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Longo Fausto Guilherme	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Lucherini Carlo	M	M	M	M	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Lucidi Stefano	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A		
Lumia Giuseppe																	
Malan Lucio	F	F	F	F	A	A	C	F	F	A	F	F	A	F	A		
Manassero Patrizia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Manconi Luigi					F	C	C	C	C	F	F	C	F				
Mancuso Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Mandelli Andrea					A	A	C	F	A	A	F	F	A	F	A		
Mangili Giovanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Maran Alessandro	F	F	F	F	F	C	C		C	F	F	C	F	F	F		
Marcucci Andrea	F	F	F	F		C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Margiotta Salvatore	F	F	F														
Marin Marco	F	F	F	F	A	A	C	F	A	A	F	F	A	F	A		
Marinello Giuseppe F.M.																	
Marino Luigi	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Marino Mauro Maria	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Martelli Carlo	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A		
Martini Claudio	F	F	F		F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Marton Bruno																	
Mastrangeli Marino Germano					A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A		
Matteoli Altero																	
Mattesini Donella	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Maturani Giuseppina	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Mauro Giovanni																	
Mauro Mario				F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	A		
Mazzoni Riccardo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Merloni Maria Paola					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Messina Alfredo																	
Micheloni Claudio	F	F	F	F													
Migliavacca Maurizio					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Milo Antonio					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Mineo Corradino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Mirabelli Franco	F	F		F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Molinari Francesco				F	F	F		F	F	C	F	C	F	F	F		
Montevecchi Michela			F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A		
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Morgoni Mario	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F		
Moronese Vilma	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A		

891ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 Ottobre 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Morra Nicola								A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A
Moscardelli Claudio	F	F	F	F					C	C	C	C	F	F	C	F	F	F
Mucchetti Massimo		F	F	F	F				C	C	C	C	F	F	C	F	F	F
Munerato Emanuela																		
Mussini Maria	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	F	A
Naccarato Paolo	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	F	F	A	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	A	F	A	A
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Padua Venera	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Pagano Giuseppe	F	F	F	F														
Pagliari Giorgio	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Paglini Sara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pagnoncelli Lionello Marco																		
Palermo Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Palma Nitto Francesco																		
Panizza Franco	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Parente Annamaria	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Pegorer Carlo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Pelino Paola	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	C	A	F	A	A	A	A
Pepe Bartolomeo	A	A	A	A	C	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Perrone Luigi				F	A	A	C	A	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Petraglia Alessia	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	A	A
Pezzopane Stefania	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A
Piccoli Giovanni	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	C	A	F	A	A	A	A
Pignedoli Leana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Puglia Sergio				F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	A	A	A
Puglisi Francesca	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Puppato Laura	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano				F						A	F	F	F	F	F	F	A	A
Ranucci Raffaele	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Razzi Antonio	F	F	F	F	A	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A
Repetti Manuela				F		C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	F	F										F	C	F	F	F	F	F
Rizzotti Maria	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	A	A	F	A	A	F	A
Romani Maurizio	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Romani Paolo					A	A	F	F	A	A	F	F	A					
Romano Lucio	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Rossi Gianluca	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Rossi Luciano	F	F	F	F														
Rossi Mariarosaria	F	F	F		A	A	A	A	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A
Rossi Maurizio																		
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Ruta Roberto	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F

891ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

5 Ottobre 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante															
<b>Nominativo</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Ruvolo Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sacconi Maurizio																		
Saggese Angelica	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	
Sangalli Gian Carlo	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	A	F			
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Santini Giorgio																		
Scalia Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Scavone Antonio Fabio Maria																		
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Sciascia Salvatore	F	F	F	F														
Scibona Marco	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A			
Scilipoti Isgrò Domenico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Scoma Francesco																		
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	A		
Serra Manuela					A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A			
Sibilia Cosimo	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	F	A	F	A			
Silvestro Annalisa	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Simeoni Ivana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A			
Sollo Pasquale	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Sonego Lodovico	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Spilabotte Maria	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Sposetti Ugo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Stefani Erika	F	F	F	F	A	F	A	A	A	C	F	F	A	F	A			
Stefano Dario		F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F			
Stucchi Giacomo	F	F	F	F														
Susta Gianluca	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Tarquinio Lucio Rosario F.																		
Taverna Paola		F	F	F														
Tocci Walter	F	F	F		F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F			
Tomaselli Salvatore					F	C	C	C	C	F				F	F			
Tonini Giorgio					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Torrisi Salvatore	F	F	F	F														
Tosato Paolo	F	F	F	F	A	F	A	F	A	C	F	F	A	F	A			
Tremonti Giulio					A	F	A	A	A	C	F	F	A	F	A			
Tronti Mario	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Turano Renato Guerino	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Uras Luciano	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F				
Vaccari Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Vacciano Giuseppe	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A			
Valdinosi Mara	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Valentini Daniela					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Vattuone Vito	F	F	F		F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Verdini Denis																		
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Vicari Simona																		
Viceconte Guido					F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Villari Riccardo																		
Volpi Raffaele																		
Zanda Luigi	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Zanoni Magda Angela	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Zavoli Sergio					F	C	C	C	C	F								
Zeller Karl		F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F			
Zin Claudio	F	F	F	F	F	C	A	A	C	F	F	C	F	F	F			



Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zizza Vittorio	F	F	F	F	A	C	C	F	F	A	F	F	A	F
Zuffada Sante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Alicata, Anitori, Bianconi, Bubbico, Candiani, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Filippi, Fissore, Formigoni, Gentile, Lucherini, Manassero, Mancuso, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pignedoli, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Santangelo, Scalia, Schifani, Sposetti, Stucchi, Vaccari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Scilipoti Isgrò, per attività della 13ª Commissione permanente; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

### Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatore Giovanni Endrizzi  
 Vice Presidente Vicario: senatrice Vilma Moronese  
 Vice Presidente: senatore Vito Claudio Crimi  
 Segretario: senatore Sergio Puglia  
 Tesoriere: senatore Stefano Lucidi  
 Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.

### Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bisinella, ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00793 della senatrice Favero ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00793, della senatrice Favero ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-03965 della senatrice Nugnes ed altri, 3-03966 del senatore Castaldi ed altri, 4-08069 del senatore Morra ed altri, 4-08073 della senatrice Fattori ed altri, e 4-08081 del senatore Giroto ed altri.

La senatrice Bellot ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08176 del senatore Vacciano ed altri.

### **Risposte scritte ad interrogazioni**

(Pervenute dal 28 settembre al 4 ottobre 2017)

#### **SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 181**

ANITORI: sulla crisi idrica di Roma (4-07967) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BULGARELLI ed altri: sull'attività dell'organizzazione non governativa "Alisei" (4-00961) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

FABBRI ed altri: sull'inserimento del sito dell'ex petrolchimico di Ottana (Nuoro) tra i siti di interesse nazionale (4-07926) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

FATTORI ed altri: sull'incendio in un deposito di plastiche di Pomezia (Roma) il 5 maggio 2017 (4-07473) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

LUMIA: sul corretto funzionamento della FICLU (Federazione nazionale italiana club e centri per l'Unesco) (4-07932) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

PUGLIA ed altri: sull'emergenza incendi, in particolare nel parco nazionale del Vesuvio (4-07847) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

TORRISI, PAGANO: sull'emergenza incendi in Sicilia (4-07751) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

### Mozioni

PANIZZA, BERGER, LANIECE, ORELLANA, FRAVEZZI, BUEMI, DE PIN, ZIN, FASIOLO, RUTA, Fausto Guilherme LONGO, ROMANO - Il Senato,

premessò che:

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, nel dicembre 2006, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, con lo scopo di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

secondo tale direttiva comunitaria, alla quale l'Italia ha dato attuazione con decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, che ha esteso l'applicazione anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, per l'assegnazione delle concessioni in scadenza che interessano i posteggi di mercati e fiere presenti sul suolo pubblico nazionale è necessario procedere attraverso un bando ad evidenza pubblica;

in questo modo, l'Italia è diventata l'unico Paese nell'Unione, insieme alla Spagna, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante;

considerato che:

il recepimento della direttiva nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, tra l'altro, l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59. Tali disposizioni destano una forte preoccupazione da parte dei venditori ambulanti che, oltre a temere gravi danni per l'occupazione, temono per l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

la Conferenza unificata fra Regioni e Province autonome ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;

tuttavia, le misure previste, malgrado il regime transitorio approvato dalla Conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare, che difficilmente potrebbero competere in un mercato così aperto. Inoltre, il decreto legislativo fa venire meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore. Infine, questa tipologia di mercati, impiegando circa 500.000 addetti a livello nazionale, fa parte del tessuto economico delle nostre città, nonché della loro immagine turistica e tradizionale, che anche per questo necessiterebbero di maggior tutela;

tenuto conto che:

molte Regioni hanno approvato documenti volti a tutelare gli interessi dei commercianti ambulanti, quali, per esempio, la Puglia con l'approvazione della mozione 106/2016, la Regione Piemonte con una proposta di legge approvata dalla III commissione del Consiglio regionale in sede legislativa e successivamente trasmessa al Parlamento e la Regione Liguria che chiede che l'Italia escluda il commercio ambulante dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein per tutelare le piccole imprese del settore;

alcune associazioni di categoria hanno anche osservato che l'intesa raggiunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio;

considerato inoltre che:

la direttiva europea ha inserito il settore del commercio ambulante tra i soggetti destinatari del provvedimento, accomunando le aree mercatali a risorse naturali limitate. La tipologia del sistema mercatale italiano si svolge quasi esclusivamente in mercati e fiere con posteggi mobili. Si tenga presente che, al termine di ogni mercato (poche ore), lo spazio dato in concessione ritorna a tutti gli effetti ed integralmente nella disponibilità e fruibilità pubblica. Fattispecie completamente diversa da quelle previste per le concessioni che autorizzano l'uso di cave e miniere o l'utilizzo di arenili e risorse demaniali in genere, dove l'utilizzo del territorio risulta di natura esclusiva. Risulta chiaro quanto l'aver incluso le aree mercatali in tale concetto risulti una forzatura e prova ne è che il Parlamento europeo ha invitato i Governi degli Stati membri ad escludere tale settore dall'applicazione della direttiva, proposta che è stata accolta da tutti gli Stati eccezion fatta per la Spagna (che però ha aumentato la durata delle autorizzazioni, portandole a 70 e più anni) e per l'Italia, il cui Governo non si è adoperato e speso per escludere la categoria degli operatori su area pubblica, semplicemente temendo di incorrere in infrazione;

il sistema di selezione di bando ad evidenza pubblica per la riassegnazione dei posteggi prevede l'istituzione di un bando per ogni singolo posteggio di mercato e fiera ed un carico amministrativo, economico e burocratico che di fatto non modifica lo *status quo*, ma avvia semplicemente un meccanismo faraonico contrario a qualsiasi elementare principio di semplificazione e di snellimento delle incombenze a carico delle imprese;

risulta che i regolamenti dei singoli mercati devono in molti casi essere rinnovati, che devono essere redatte graduatorie aggiornate per qualunque posteggio esistente, che alcuni Comuni non hanno provveduto ancora a rilasciare titoli autorizzativi (e questo anche nella Provincia di Trento, che in materia è una delle più virtuose) e che mancano ancora delibere regionali istitutive di mercati esistenti, nonché il recepimento del documento della Conferenza unificata del luglio 2012. Molte amministrazioni lamentano infatti la difficoltà oggettiva nel redigere le graduatorie a causa di varie motivazioni dovute alla ricostruzione di dati relativi ad autorizzazioni rilasciate anche più di 50 anni fa, delle quali assai difficile trovare riscontro negli archivi storici;

tenuto inoltre conto che:

anche dell'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (prot. n. 0078725 del 15 dicembre 2016), che entra nel merito sia della durata delle autorizzazioni che dei criteri di selezione;

la nota ha di fatto aumentato l'incertezza a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che avevano avviato i bandi prima della proroga delle scadenze stabilita dal decreto milleproroghe al 31 dicembre 2018, temendo ricorsi o atti successivi che invalidassero i bandi a seguito di nuovi criteri di selezione diversi da quelli adottati, sia per gli operatori, in quanto la mancanza di certezze porta gli operatori a non attuare investimenti (acquisto di rami aziendali, automezzi, attrezzature);

come ulteriore risvolto negativo, va considerato che, nella fase di approntamento del bando, molti Comuni sono intervenuti significativamente sui mercati poiché, considerando le autorizzazioni di fatto scadute, hanno adottato un'interpretazione restrittiva che, nella realtà, svisciva, riduce, cambia sede o addirittura sopprime mercati esistenti seppure consolidati da anni e magari anche con valenza turistica o di vicinato (per esempio il mercato di Rimini, o, nella realtà trentina, il Comune di Lavarone, che non intendeva cancellare il mercato estivo con apposita delibera di Giunta),

impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE, escludendo il commercio ambulante su aree pubbliche dall'applicazione della stessa, ovvero a delimitarne l'applicazione mediante l'individuazione di criteri per la concessione delle autorizzazioni, che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, e a tutela dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante e degli operatori intestatari delle licenze e che lavorano direttamente o con personale dipendente nei mercati.

(1-00841)

ZIZZA, DI MAGGIO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI, FUCSIA, FLORIS, PELINO, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, DAVICO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, CASSINELLI - Il Senato,

premessi che:

il *report* dell'ISTAT recentemente pubblicato sull'andamento dell'economia agricola nel 2016 ha evidenziato dati contrastanti per il settore, che ha generato un valore aggiunto di 31.567 milioni di euro, pari al 2,1 per cento del valore aggiunto nazionale, ma che è esposto a una forte concorrenza con i Paesi emergenti;

si evidenzia, inoltre, come, a livello territoriale, la produzione nel settore cresce solo al Nord, con un aumento in volume del 3,4 per cento nel Nordest e dell'1,4 per cento nel Nordovest, mentre il Sud fa registrare una significativa flessione (pari al 4,6 per cento in meno), maggiore rispetto a quella evidenziata dalle isole (3,2 per cento in meno) e dal Centro (1,3 per cento in meno);

la tendenza in diminuzione del valore aggiunto registrato nel 2016 rispetto a quello dell'anno precedente pare determinato in buona parte dal crollo delle produzioni olivicole (con un calo del 44,7 per cento in volume), particolarmente colpite dagli effetti avversi dei ricorrenti fenomeni climatici

avversi (siccità, fenomeni temporaleschi, gelate) e fitopatologici (mosca olearia, xylella);

il settore agricolo, inoltre, risulta caratterizzato da un'incidenza delle imposte alla produzione sul valore aggiunto (4 per cento), sensibilmente superiore a quella della media europea (3,3 per cento), nonché da contributi alla produzione che rappresentano solo 16 per cento del valore aggiunto nel settore, a fronte del quasi 50 per cento della Germania, del 40,4 per cento francese ed il 22,8 per cento della Spagna;

nonostante la negativa congiuntura economica, è proprio nell'agricoltura che il *report* registra una nuova crescita (pari allo 0,9 per cento) delle unità di lavoro totali (Ula), pari ad un incremento dello 0,3 per cento della componente del lavoro indipendente e del 2,3 per cento delle unità di lavoro dipendenti; l'*input* di lavoro del settore agricolo misurato in Ula (1,2 milioni di unità) rappresenta il 5,2 per cento del totale; l'insieme del comparto dell'agroalimentare incide per il 6,9 per cento delle unità di lavoro;

il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, di novella dell'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, individua tra i soggetti esclusi dall'obbligo di trasmissione semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute quelli che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;

come specificato dall'Agenzia delle entrate in una recente circolare (la n. 1/E), i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l'obbligo di comunicazione, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a loro applicabile. Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell'art. 34, comma 6, deve essere consegnata ai produttori agricoli. Per tali soggetti resta comunque valida la possibilità di optare per il regime ordinario IVA che comporterà l'applicazione degli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura;

a seguito di una serie di proroghe, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze il 4 ottobre 2017 (non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) ha ulteriormente rinviato l'applicazione dello spesometro al 16 ottobre 2017;

considerato che:

tali regole probabilmente avranno ricadute negative sugli adempimenti gravanti sui piccoli agricoltori non operanti in zone montane, per la quasi totalità contribuenti "minimi", poiché usufruendo dell'esonero ai fini IVA, saranno costretti a comunicare i dati relativi alle fatture emesse e registrate, senza considerare che questi soggetti non emettono fatture, né le registrano;

la condizione fotografata dall'ISTAT consegna un settore, quello agrario, di grande rilevanza per l'Italia, tanto sul piano economico-finanziario, quanto su quello sociale-occupazionale, evidentemente non adeguatamente assistito da idonee azioni del Governo nazionale sul piano fiscale e contributivo,

impegna il Governo:

1) ad adottare idonee misure atte a garantire che anche i piccoli agricoltori non operanti in zone montane siano esclusi dall'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e registrate;

2) ad adottare misure finalizzate alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione del peso fiscale e contributivo del settore agricolo e agroalimentare, tenuto conto dell'importanza strategica dello stesso per la manutenzione del territorio e per la prevenzione dei rischi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

3) ad adottare e finanziare, anche nell'ambito di una revisione della politica agricola comune, misure idonee a rafforzare la competitività e la produttività delle imprese agricole ed agroalimentari con particolare riferimento a quelle localizzate nel Mezzogiorno.

(1-00842)

D'AMBROSIO LETTIERI, Mario FERRARA, BRUNI, ZIZZA, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, DI MAGGIO - Il Senato,

premessi che:

la retinopatia diabetica, grave complicanza del diabete, è la prima patologia che causa l'ipovisione e la cecità nei Paesi sviluppati;

secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oggi nel mondo ci sarebbero circa 422 milioni di persone diabetiche;

secondo i dati Istat, in Italia ci sarebbero oltre 3 milioni di persone diabetiche (5,5 per cento della popolazione totale); di queste la maggioranza sarebbe costituita da anziani e, in particolare, il 20 per cento sarebbe ultrasettantacinquenne;

la retinopatia diabetica è stata la causa, a livello globale, dell'1,9 per cento di disabilità visiva, moderata o grave;

premessi, inoltre, che:

la causa principale della retinopatia diabetica risiede nella presenza di un diabete non controllato adeguatamente che, nel tempo, ha sviluppato alterazioni dei vasi sanguigni e causato danni, a volte irreparabili;

i danni alla retina associati al diabete possono essere, generalmente, prevenuti attraverso controlli periodici dei livelli degli zuccheri presenti nel sangue e attraverso controlli periodici del fondo oculare, la cui osservazione è essenziale nelle persone affette da diabete mellito;

attualmente, poiché non esiste un trattamento farmacologico che consenta di guarire completamente, le misure più efficaci per contrastare l'insorgenza e la progressione della patologia sono rappresentate dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce;

considerato che:

la retinopatia diabetica è, in definitiva, una patologia ad oggi ancora non contrastata in modo efficace per carenza di trattamenti adeguati ovvero carenza di diagnosi tardive ovvero mancanza di adeguati e periodici *screening*;

lo scorso mese di febbraio l'American diabetes association (ADA) ha pubblicato il 40° volume del "Journal of diabetes care 2017" contenente le

linee guida e le raccomandazioni aggiornate sulla prevenzione, la valutazione e il trattamento della retinopatia diabetica per gli operatori sanitari e per le persone affette da diabete;

secondo i dati ivi contenuti, gli esami di controllo agli occhi e gli esami per controllare la glicemia, la pressione sanguigna e i livelli di lipidi sierici possono ridurre il rischio di progressione della retinopatia diabetica;

considerato, inoltre, che:

le società scientifiche della diabetologia e dell'oftalmologia insieme alle associazioni di pazienti diabetici e ipovedenti, già da tempo impegnate nella lotta contro il diffondersi della retinopatia diabetica, hanno lanciato il "Progetto di sensibilizzazione sulla retinopatia diabetica", la cui finalità ultima è evitare che la persona diabetica perda il bene prezioso della vista;

nell'ambito del progetto è stato realizzato un *white paper* che contiene un'analisi complessiva del diabete, delle sue complicanze, delle strategie terapeutiche e dei costi, sociali ed economici, che la patologia comporta;

secondo lo studio l'aumento, in Italia, dei pazienti affetti da diabete è determinato dall'invecchiamento della popolazione, dal progressivo aumento dell'obesità e dalle peggiorate condizioni socio-economiche della società; il diabete, inoltre, pur rimanendo una patologia che colpisce prevalentemente gli anziani, interesserebbe anche numerosi soggetti in età lavorativa che, in considerazione della maggiore aspettativa di vita, sono maggiormente esposti all'insorgere di complicanze;

le problematiche socio-sanitarie connesse allo sviluppo della patologia hanno causato un conseguente aumento dei costi di gestione della malattia a carico del Servizio sanitario nazionale;

la retinopatia diabetica si riscontra in circa un terzo dei pazienti diabetici; di questi circa il 2 per cento sviluppa una forma grave della complicanza;

lo *screening* e la diagnosi precoce sono elementi fondamentali per rallentare la progressione della menomazione visiva;

preso atto che:

le linee guida per lo *screening*, la diagnostica e il trattamento della retinopatia diabetica, nazionali e internazionali, raccomandano di compensare i valori glicemici e di trattare un'eventuale ipertensione;

le terapie di trattamento agli occhi, necessarie per un numero crescente di malati, richiederebbero un numero maggiore di strutture sanitarie e di personale sanitario idoneo ad effettuare i trattamenti dedicati;

le strutture di oftalmologia presenti in Italia non sono in grado di soddisfare i crescenti e reali bisogni dei pazienti e di interrompere, quindi, l'incremento delle complicanze;

il numero di posti letto nelle strutture oculistiche, poi, è nettamente inferiore rispetto alle necessità soprattutto in regioni quali Molise, Sicilia, Campania e Valle d'Aosta;

le strutture specialistiche che in Italia erogano prestazioni quali, per esempio, iniezioni intravitreali, non sono presenti in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale;

le strutture private risultano essere, mediamente, più adeguate rispetto ai centri pubblici a soddisfare le richieste dei pazienti;



preso atto, inoltre, che le diagnosi tardive e i ritardi nei trattamenti e nel *follow-up* connessi alla carenza di strutture e risorse determinano un peggioramento della acuità visiva dei pazienti;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 marzo 2017, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", dovrebbe rispondere in maniera favorevole alle necessità di assistenza delle persone affette da diabete;

tuttavia, la presenza di lunghe liste di attesa e una scarsa informazione non le agevolano ad effettuare controlli regolari del fondo oculare; le diagnosi tardive, pertanto, inoltre non favoriscono il contrasto allo sviluppo della patologia;

rilevato, inoltre, che:

occorrerebbe che tutte le persone a rischio effettuassero controlli periodici del fondo oculare secondo le scadenze previste dalle linee guida;

occorrerebbe un progetto di informazione e sensibilizzazione atto a prevenire la progressione della malattia e a fermarne o ritardarne lo sviluppo;

occorrerebbe stanziare adeguate risorse per affrontare in maniera maggiormente efficace lo sviluppo della patologia oculare;

infine, il numero delle strutture sanitarie oculistiche dovrebbe essere implementato al pari delle risorse finanziarie assegnate per fornire assistenza a tutti i pazienti; parimenti, i pazienti affetti da retinopatia diabetica dovrebbero essere gestiti in maniera più efficiente attraverso un'adeguata programmazione degli esami diagnostici e delle prestazioni sanitarie necessarie, impegna il Governo:

1) a prevedere un incremento delle risorse da destinare ai dipartimenti di oculistica del Sistema sanitario nazionale;

2) a promuovere un'adeguata programmazione delle attività proprie dei dipartimenti di oculistica in modo da soddisfare le necessità terapeutiche provenienti da un numero sempre crescente di pazienti affetti da retinopatia diabetica;

3) a promuovere un tavolo di confronto con le Regioni, al fine di rimuovere le disomogeneità e le inefficienze allo stato presenti sul territorio nazionale e favorire l'individuazione di un percorso diagnostico-terapeutico *ad hoc* per i pazienti affetti da retinopatia diabetica;

4) a prevedere un potenziamento delle attività di prevenzione e *screening* in campo oculistico attraverso un coordinamento fra le strutture oculistiche, private e pubbliche, e i medici, inclusi i medici di medicina generale;

5) a prevedere un potenziamento delle attività di prevenzione e *screening* attraverso la diffusione mirata di controlli dei livelli di glicemia, della pressione sanguigna e dei livelli di lipidi sierici nella popolazione a rischio;

6) a promuovere l'inserimento della retinopatia diabetica nei piani sanitari delle Regioni;

7) a prevedere adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione attraverso i principali mezzi di comunicazione, i

medici di medicina generale e le farmacie del territorio, al fine di evitare che le persone affette da diabete possano rischiare di perdere la vista.

(1-00843)

### Interrogazioni

ORELLANA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada", disciplina il trasporto in condizioni di eccezionalità, individuando al contempo le caratteristiche dei veicoli eccezionali;

con specifico riferimento al settore agricolo il comma 3, lettera *g-ter*), stabilisce che deve essere considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli isolati, o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada", disciplina il regime autorizzatorio inerente al trasporto in condizioni di eccezionalità o i veicoli eccezionali, individuando i seguenti tipi di autorizzazione: autorizzazione singola, multipla e periodica;

inoltre, ai sensi del comma 8 dell'articolo 104 del codice della strada, "Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla Regione di partenza per la rimanente rete stradale";

considerato che:

in alcune regioni, in particolare in Lombardia, l'applicazione delle norme in materia di trasporti e veicoli eccezionali ha destato criticità in riferimento al regolare svolgimento delle principali attività agricole;

come evidenziato dall'associazione Agromeccanici e agricoltori della provincia di Pavia, in virtù delle intrinseche caratteristiche di tali attività (quali la stagionalità), risulta di fatto impossibile prevedere con il livello di dettaglio richiesto dalla normativa sia lo specifico periodo di svolgimento degli interventi, sia i siti dove si rende necessario l'intervento delle macchine, difficoltà che aumentano esponenzialmente per chi esercita l'attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi;

difatti, il comma 7 dell'articolo 14 del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce che, per le autorizzazioni di tipo periodico, è necessario (tra l'altro) indicare i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito. Per contro, ai sensi del successivo articolo 268, comma 1, lettera *b*), la domanda per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere corredata dall'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;

è necessario evidenziare come la recente direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 293 del 15 giugno 2017 ha gettato le basi per un'interpretazione più restrittiva delle norme disciplinanti il rilascio delle autorizzazioni, anche alla luce del crollo del cavalcavia della strada provinciale 49 sulla strada statale 36 in provincia di Lecco;

le disposizioni riguardanti le autorizzazioni sono state poi riprese dalle norme di riferimento della Regione Lombardia, tra le quali particolare menzione meritano la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, recante "Disciplina del settore trasporti", e la legge regionale 26 maggio 2017, n. 15, recante "Legge di semplificazione 2017". Inoltre, con deliberazione n. X/6931 della seduta del 24 luglio 2017, sono state approvate le linee guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, nelle quali si specifica che l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola, deve essere completata della documentazione di cui al citato articolo 268 del regolamento di attuazione del codice della strada e deve indicare "l'itinerario e/o area interessati dal traffico";

con itinerario o area interessati dal traffico la sezione 4 delle linee guida intende, da una parte, il tracciato seguito nello spostamento (da origine a destinazione) che deve essere individuato su supporto cartografico o con elenchi di strade puntuali e che ha un'origine e una destinazione finale invariabili, dall'altra, l'ambito territoriale comprendente l'itinerario dello spostamento (da origine a destinazione) e i possibili tracciati alternativi richiesti dall'operatore in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, individuati in ragione delle caratteristiche della viabilità e della sicurezza del traffico. Viene inoltre specificato che l'area non può estendersi all'intero territorio regionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al fine di apportare le necessarie modifiche alla normativa vigente, per stabilire uno specifico regime di autorizzazioni per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, prevedendo in particolare la possibilità per i soggetti interessati di indicare un'estensione territoriale e un periodo di intervento di riferimento e non gli specifici itinerari, consentendo così non solo agli operatori del settore agromeccanico, ma anche a quelli del settore agricolo di svolgere correttamente il proprio lavoro.

(3-04032)

GRANAIOLA, CASSON, GOTOR, BATTISTA, CAMPANELLA, RICCHIUTI, GATTI, DIRINDIN, LO MORO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, con riferimento alla grave questione dei risarcimenti danni da trasfusioni di sangue infetto, risulta che il Ministero della salute stia provvedendo a ristorare in via prioritaria quei cittadini che, una volta ottenuta la sentenza di condanna a carico dell'ente, a fronte dell'inadempimento di quest'ultimo, abbiano optato per il giudizio di ottemperanza di fronte al Tar invece di proseguire nell'azione di espropriazione forzata in sede civile;

considerato che:

il ricorso al giudizio di ottemperanza comporta comunque un aggravio di spese a carico del Ministero e dunque delle finanze pubbliche;

infine, l'articolo 5-ter del "decreto vaccini", decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente suppletivo fino a 20 unità di personale comandato appartenente all'area III del comparto Ministeri proprio al fine di definire con celerità le procedure finalizzate al ristoro, tra l'altro, dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti accertata la circostanza descritta, che costituirebbe motivo di grave disparità fra i cittadini;

quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire a tutti i cittadini il doveroso risarcimento del danno in tempi eguali per tutti e parimenti ragionevoli, realizzando un contenimento dei costi;

se il Ministero abbia già provveduto all'individuazione delle 20 unità di personale e se questo personale sia stato messo nella condizione di svolgere la delicata funzione per la quale è stato selezionato.

(3-04033)

MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, LEZZI, CRIMI, CASTALDI, NUGNES, MORRA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 17 dicembre 2014 è stato firmato a Roma, dal commissario straordinario della Reggia di Caserta, dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e dal Ministero della difesa e dall'Agenzia del demanio il progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale (cosiddetto "Piano Soragni") ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

il Piano al punto 4.3 prevede, tra l'altro, che "La parte meridionale dell'emiciclo vanvitelliano orientale antistante il complesso architettonico della reggia (ex Caserma Pollio), è stata individuata quale nuova sede dell'Archivio di Stato, in adiacenza agli spazi del medesimo emiciclo adibiti attualmente a centro residenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I necessari lavori di consolidamento, di risanamento conservativo e di adeguamento impiantistico della parte della predetta fabbrica saranno eseguiti avvalendosi di un finanziamento, dell'importo di circa 5.000.000 di euro, nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di individuazione del contraente, affidate al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania e del Molise. Nel corso degli ultimi decenni il patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Caserta è stato incrementato notevolmente a seguito dei versamenti effettuati, in attuazione della normativa vigente, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato della provincia, rendendo necessaria l'individuazione, all'interno dell'edificio della reggia, di nuovi spazi da destinare a deposito. Considerato che l'Archivio storico della

Real Casa, sul quale l'Archivio di Stato esercita le proprie competenze, è indissolubilmente connesso, al pari della Biblioteca Palatina, al Museo storico della Reggia ed è attualmente allocato al primo piano ammezzato del palazzo, si ritiene opportuno soddisfare le esigenze correlate alla consultazione di tali fondi archivistici (nonché di quelli storicamente correlati al predetto Archivio storico) assegnando all'Archivio di Stato di Caserta alcuni locali (attualmente in consegna all'Aeronautica militare) ubicati nell'angolo sud orientale del piano terreno e del soprastante piano ammezzato, destinando a deposito la parte del piano interrato sottostante (tavole 35, 36 e 37)";

risulta agli interroganti che, ad oggi, al personale dell'archivio non è consentito accedere e i documenti non si sa da chi siano gestiti;

considerato che:

il Sottosegretario ai beni e alle attività culturali e del turismo, Cesaro, il 2 agosto 2016, rispondendo in Senato all'interrogazione 3-02949 del 22 giugno 2016 sui ritardi nel trasferimento di sede dell'archivio di Stato di Caserta, ha precisato che è in corso l'attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale;

in quell'occasione il Sottosegretario ha riferito che il responsabile unico del procedimento ha già trasmesso al segretariato regionale per la Campania, stazione appaltante, il documento preliminare alla progettazione, puntualizzando che per la realizzazione dell'intervento si prevede un quadro economico generale pari ad euro 2.687.792. Detta somma sarà inserita nella programmazione triennale dei lavori 2016-2018 - Elenco annuale dei lavori pubblici per il 2016, finanziati con parte delle risorse che saranno disponibili sul capitolo 7670, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016. Sottolinea comunque che, per gli altri necessari lavori riguardanti le opere di sicurezza antropica, è stato richiesto l'inserimento nel progetto speciale sicurezza previsto nell'ambito della programmazione triennale *ex* articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014. Per quanto concerne i locali nella Reggia messi a disposizione per la sede dell'archivio di Stato, rende noto che i tecnici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo incominceranno da subito una fase progettuale per consentire di velocizzare le procedure di trasferimento che, comunque, saranno garantite entro e non oltre il 2017, anche al fine di estinguere il fitto della odierna palazzina, il cui costo si aggira intorno ai 150.000 euro annui. I lavori presso i locali della Reggia saranno previsti in modo che, anche all'interno di uno stesso appalto, saranno disposti micro-lotti funzionali, tali da consentire la sistemazione definitiva e idonea della documentazione nei vari locali di deposito, al fine del rispetto della data ultima di trasloco dell'Archivio di Stato entro il 2017;

il Sottosegretario ha infine precisato che "È stata inoltre chiesta ufficialmente al responsabile del procedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione mensile sullo stato di avanzamento della gara d'appalto, all'interno della quale compaiono una serie di offerte anomale: so quanto a lei stia a cuore la legalità nell'assegnazione dell'appalto. Tutto questo, seguendo una logica propria di un cronoprogramma, ci consente di dire che, entro il 2017 avverrà il trasferimento dell'Archivio di Stato di Caserta

che da ventun anni giace in un locale non idoneo con fitti passivi a carico dello Stato, nella Reggia di Caserta";

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

già nel marzo 2016 l'architetto Belardelli, in occasione di un sopralluogo effettuato dalla prima firmataria del presente atto, aveva rappresentato la possibilità di dividere i lavori in 3 lotti dei quali il primo, ammontante a circa 500.000 euro, poteva consentire il trasferimento del personale, che lavora in condizioni rischiose, e la messa in sicurezza dei documenti;

solo nell'aprile 2017 l'Archivio di Stato di Caserta ha spostato i suoi uffici dall'appartamento nel quale è in fitto (dal 1972); lo stesso non è avvenuto per la documentazione archivistica, che si trova ancora nella vecchia sede;

ad oggi risulta agli interroganti che gli uffici trasferiti non siano ancora dotati di collegamenti *internet*, né di una sala lettura e, soprattutto, non siano in possesso dei testi facenti parte dell'Archivio di Stato di Caserta. Ai dipendenti sarebbe al momento vietato l'accesso alla rete *internet wi-fi* già disponibile presso la Reggia;

il 17 luglio 2017, a seguito della diffusione su *social network* e testate giornalistiche di notizie inesatte in merito all'Archivio di Stato, la direttrice dell'Archivio di Stato ha diramato un comunicato in cui, nel ripercorrere i recenti accadimenti legati al trasferimento degli uffici dell'Archivio di Stato di Caserta presso la Reggia, precisa che l'Archivio storico della Reggia di Caserta rientra nella competenza istituzionale e territoriale dell'Archivio di Stato di Caserta;

considerato altresì che, risulta agli interroganti:

a conferma di ciò, la stessa Direzione generale archivi ha confermato quanto già detto nel "Piano Soragni" e sostenuto dalla direttrice relativamente al fatto che le competenze istituzionali dell'Archivio storico della Reggia sono da considerare in capo all'Archivio di Stato di Caserta. L'Archivio storico costituisce infatti una sezione staccata dell'Archivio di Stato di Caserta, cui spetta la piena titolarità giuridica. Al direttore dell'Archivio di Stato di Caserta spetta la supervisione tecnico-scientifica dei lavori di ordinamento e inventariazione e le modalità per la valorizzazione e la fruizione delle carte da parte del pubblico e degli studiosi;

l'11 agosto 2017 è scaduta l'ulteriore proroga per la consegna del progetto di adeguamento degli spazi liberati nella Reggia destinati all'Archivio di Stato di Caserta;

considerato inoltre che:

secondo il progetto esecutivo relativo al restauro e adeguamento degli spazi del Palazzo Reale di Caserta destinati all'Archivio di Stato redatto dall'architetto Belardelli, è necessario adeguare gli spazi individuati all'interno del Palazzo Reale di Caserta per l'allocazione temporanea della sede dell'Archivio di Stato, in attesa della conclusione dei lavori di consolidamento, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico della parte meridionale dell'emiciclo vanvitelliano orientale antistante il complesso architettonico della Reggia (ex Caserma Pollio), scelta quale sede definitiva;

in dettaglio, l'obbiettivo dell'intervento è tra l'altro quello di realizzare: al piano terra, ala sud, ambienti idonei alle funzioni di sala di studio, bi-

biblioteca, sale mostre-conferenze, servizi al pubblico, direzione e uffici; depositi archivistici, con la massima capienza compatibile con le caratteristiche strutturali dell'immobile, nel piano terra - lato est; al piano seminterrato i locali tecnici e i depositi di materiale cartaceo mediante l'utilizzo di scaffalature mono e bifacciali;

oltre a lavori di manutenzione ordinaria e l'adeguamento impiantistico, funzionale alla creazione di uffici, sala studio, sala mostre-conferenze, e in generale di ambienti destinati al servizio al pubblico, si prevedono più consistenti lavorazioni, quali: demolizioni dei muri divisorii, dei solai in ferro intermedi; rifacimento intonaci e tinteggiature delle pareti; rimozione e messa in opera degli infissi interni; rifacimento dei servizi igienici; adeguamento impiantistico;

nel progetto non sarebbero indicate tempistiche di realizzazione e questo, ad avviso degli interroganti, genera uno stato di incertezza, mentre nel frattempo la documentazione continua ad essere deposta nell'appartamento in locazione di via dei Bersaglieri. A ciò si aggiunga che nel progetto esecutivo si fa riferimento ad una soluzione temporanea di assegnazione dei locali della Reggia all'Archivio di Stato di Caserta, a differenza di quanto previsto nel "Piano Soragni", che nel voler soddisfare le esigenze correlate alla consultazione di tali fondi archivistici, ritiene opportuno assegnare all'Archivio di Stato di Caserta alcuni locali, ubicati nell'angolo sud orientale del piano terreno e del soprastante piano ammezzato, destinando a deposito la parte del piano interrato sottostante;

considerato infine che:

domenica 8 ottobre 2017, si tiene l'apertura straordinaria di biblioteche e gli archivi statali, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura. In questa occasione, secondo il sito istituzionale del Ministero, sono in programma tre eventi connessi al patrimonio archivistico di Caserta. Il primo, "Documenti e poesie in Archivio - Letture di sonetti di Domenico Mondo, un pittore che fu poeta", organizzato dall'Archivio di Stato di Caserta in collaborazione con l'associazione "Società di Storia Patria di Terra di Lavoro" e la Compagnia d'arte "Fabbrica Wojtyła - Laboratorio Traduzioni & Tradizione della Città di Caserta", è a titolo gratuito. Il secondo e il terzo invece organizzati alla Reggia di Caserta presso l'Archivio Storico e la Biblioteca Palatina con un costo del biglietto pari a euro 12;

sul sito *internet* del Ministero, nella pagina dedicata agli eventi della "Domenica di carta 2017", vengono riportati tutti gli appuntamenti organizzati nelle province e nelle regioni d'Italia; nella stessa pagina è possibile contarne 99 e tra tutti questi gli unici ad aver indicato un ingresso a pagamento risultano solamente i due organizzati dall'Archivio Storico della Reggia di Caserta, tutti gli altri hanno specificato nella descrizione dell'evento, alla voce "costo del biglietto", o ingresso gratuito, libero o nessun importo,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo rispetto alle attività connesse al trasferimento definitivo dell'Archivio di Stato alla Reggia;

se esista e, nel caso, possa essere reso pubblico il cronoprogramma delle attività di restauro e adeguamento degli spazi del Palazzo Reale di Caserta assegnati all'Archivio di Stato, anche in virtù del fatto che lo stesso cronoprogramma fu annunciato dal Sottosegretario il 2 agosto 2016, rispondendo in Senato all'interrogazione 3-02949;

se non ritenga opportuno chiarire, anche attraverso un documento formale, che i locali della Reggia di Caserta destinati all'Archivio di Stato non hanno una destinazione temporanea;

se corrisponda al vero che l'11 agosto 2017 è scaduto il termine per la presentazione del progetto di adeguamento dei locali destinati all'Archivio di Stato;

se non ritenga urgente procedere con i lavori previsti per il primo lotto, considerato che attualmente il trasferimento parziale dell'Archivio presso la Reggia di Caserta non ha prodotto ancora alcun beneficio, in quanto il personale è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, si continua a pagare l'affitto fuori contratto della sede di via Bersaglieri e i documenti ivi riposti possono subire gravi danni considerato che lo stabile non possiede alcuna certificazione a norma per ciò che attiene alla staticità, all'antincendio e alle regole sulla sicurezza;

se non si ritenga opportuno coinvolgere il direttore della Reggia di Caserta, affinché possa offrire un supporto operativo e strumentale ai funzionari dell'Archivio di Stato, attualmente privi persino della connessione *internet*, e dare libero accesso all'Archivio Storico della Reggia;

se si ritenga legittimo che, per un'iniziativa di sensibilizzazione organizzata a livello nazionale dal Ministero, venga richiesto ai visitatori dell'Archivio Storico della Reggia di Caserta, come riportato sul sito ufficiale "beniculturali", il pagamento di un biglietto pari a euro 12, considerato che nessuno degli altri eventi organizzati in tutta Italia ha comportato un costo di ingresso.

(3-04034)

GIROTTI, BERTOROTTA, NUGNES, SERRA, CASTALDI, MORONESE, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

i quotidiani "Corriere delle Alpi", "Corriere del Veneto", "Il Gazzettino", "Il Giornale di Vicenza", "Il Piccolo", "L'Adige", "L'Arena", "L'Eco di Bergamo" e "Messaggero Veneto" il 5 ottobre 2017 hanno pubblicato la notizia che dai rilievi delle stazioni Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) di Vicenza, Verona e Belluno è stata accertata la presenza di tracce radioattive nell'aria;

l'elemento individuato dagli organi di controllo tra il 30 settembre e il 1° ottobre, corrisponde al rutenio 106. Le percentuali sono così infinitesimali che l'Arpav ha precisato subito: "la contaminazione non desti preoccupazione, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto quello ambientale" ("Giornale di Vicenza", del 5 ottobre 2017);

attualmente non è stata ancora individuata la provenienza della "nube" radioattiva. Tra le ipotesi avanzate anche quella che la "nube" possa es-



sere arrivata dall'Europa del Nord. Infatti in Norvegia, Svezia, Polonia, Svizzera, e Austria sono state intercettate contaminazioni della stessa natura. Mancano ancora i dati dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Certo è che contaminazioni uguali sono state rilevate in altri Paesi europei, nonché in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia;

sono ancora incerte le cause, per le quali si sta indagando. L'Arpav ha asserito che "in caso di incidente nucleare gli elementi radioattivi presenti nell'aria sarebbero molto più numerosi" ("Giornale di Vicenza", del 5 ottobre 2017). Ugualmente, dalle rilevazioni storiche esaminate, cresce la possibilità che da qualche parte nel nord Europa ci sia stata una dispersione incidentale dell'isotopo radioattivo;

il mancato accertamento dell'origine della causa che ha propagato la nube radioattiva alimenta preoccupazioni per gli eventuali rischi alla salute tra i cittadini dell'area nord est italiano;

considerato che:

con l'interrogazione 3-03775, pubblicata il 25 maggio 2017, nella seduta n. 831, il primo firmatario del presente atto ha interrogato il Governo sull'opportunità, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini italiani, di intervenire nella riunione delle parti di Espoo, chiedendo l'applicazione della VIA (valutazione d'impatto ambientale) transfrontaliera per le attività di estensione della vita di esercizio degli impianti nucleari ubicati al confine con l'Italia in applicazione della "Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991";

dalla risposta, a parere degli interroganti non esaustiva, alla citata interrogazione, ricevuta il 20 settembre 2017 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si apprende che è stato istituito un gruppo di lavoro, in cui saranno valutate tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione della Convenzione di Espoo, senza aver nessuna certezza in merito all'attivazione della VIA transfrontaliera per gli impianti nucleari posti al confine dell'Italia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'accaduto;

quali siano le azioni di controllo e monitoraggio intraprese, al fine di evitare pericoli per la salute umana, nonché per individuare le cause che hanno generato la nube radioattiva.

(3-04035)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che il centro servizi del casello autostradale di Desenzano del Garda (Brescia) rischia la chiusura: infatti la multinazionale spagnola Abertis, in seguito all'acquisto di A4 Holding (che controlla anche la Brescia-Padova), ha annunciato la volontà di chiudere i centri servizi di Padova ovest, Thiene, Vicenza ovest e Desenzano a partire dal

2018, a seguito della definizione del piano di ridimensionamento delle strutture di servizio operata da Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA;

risulta, inoltre, che il Consiglio comunale di Desenzano si è espresso contro un simile progetto evidenziando l'utilità del centro in un'ottica di servizi ai turisti ed alla popolazione locale;

anche l'assessore per lo sviluppo economico della Regione Lombardia, Mauro Parolini, ha indirizzato, nei giorni scorsi, una lettera al presidente del consiglio di amministrazione della A4 Holding Carlos del Rio per evitare la chiusura del centro servizi, nella quale rileva che tale decisione "priverebbe il territorio bresciano dell'unico punto di relazione diretta con l'autostrada, privandolo anche di un importante punto di riferimento per il turismo gardesano, che negli ultimi anni ha fatto registrare una costante crescita di arrivi e presenze";

la proposta sarebbe quella di non chiudere il centro, bensì di valutare, assieme ai vertici della società, possibili collaborazioni con la Regione Lombardia per rilanciare le funzioni del centro, integrandole con un servizio di accoglienza e informazione turistica;

nonostante il presidente del Rio abbia replicato che non vi sarebbe alcuna decisione definitiva sulla chiusura del centro servizi, tutte le istituzioni della provincia di Brescia, il sindaco di Desenzano e quelli dei comuni rivieraschi, con i presidenti degli enti e dei principali protagonisti del sistema che si occupano di promozione del Benaco, dovranno essere debitamente informati in modo che la difesa e la valorizzazione di questo punto di accesso strategico ad una delle aree turistiche più importanti d'Italia siano condivisi e abbiano maggiore efficacia;

la decisione del ridimensionamento nel numero dei centri servizi, in particolare quello di Desenzano, metterebbe in seria difficoltà un cospicuo numero dei lavoratori addetti e delle loro famiglie, la popolazione locale, quella in transito ed il turismo di un'area che sta vedendo una progressiva crescita delle presenze: le imprese turistiche del territorio, con il relativo indotto, anche in termini occupazionali, ne sarebbero danneggiate, e tutto questo non può accadere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione nelle sedi adeguate.

(4-08177)

CONSIGLIO, CENTINAIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

secondo quanto riportato da un articolo apparso sul quotidiano "La Verità" del 28 settembre 2017, vi sarebbe un "buco" da 40 milioni di euro per lo Stato a causa del gratuito patrocinio concesso agli immigrati irregolari nei procedimenti civili avverso i dinieghi delle commissioni territoriali successivamente all'esame delle istanze di protezione internazionale;

difatti, mentre nei precedenti anni, precisamente nel 2014 e nel 2015, la spesa per garantire il patrocinio gratuito ammontava a circa 175 milioni di euro, nel 2016 la stessa avrebbe avuto una decisa impennata, raggiungendo

la cifra di ben 214 milioni di euro, in realtà 271 comprensivi di Iva e contributi versati alla cassa forense;

nella relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita al 2016 e al primo semestre del 2017, presentata al Parlamento a luglio, il Ministro in indirizzo imputava la maggior spesa al fatto che "dal maggio 2015 è stato aumentato il limite di reddito al di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (...) con la conseguenza che l'ammissione di un maggior numero di soggetti al beneficio determina un maggiore onere";

tuttavia, secondo i dati riportati nell'articolo, tale incremento non sarebbe tanto da imputare all'allargamento della platea dei beneficiari quanto piuttosto all'incremento esponenziale degli immigrati che ricorrono a tale istituto per impugnare i dinieghi delle commissioni territoriali esaminatrici delle domande di protezione internazionale;

difatti, nell'ultimo quinquennio sarebbero quasi 118.000 i sedicenti profughi che si son visti respingere la richiesta di protezione internazionale e già dal 2012 si sarebbe registrato un aumento dei ricorsi, anche per il fatto che i tribunali civili sono più propensi, rispetto alle commissioni, a concedere un permesso per motivi umanitari anche a chi non ne avrebbe titolo e sia perché, nelle more del giudizio, l'immigrato irregolare ha diritto a permanere sul nostro territorio con relativa assistenza sanitaria;

considerando che "un processo in sede civile, per valutare il diritto di un sedicente profugo a ottenere un visto di soggiorno, comporta una parcella sui 900-1.000 euro per il difensore", i 100.000 casi degli ultimi 5 anni "corrisponderebbero ad esborso per l'erario di circa 100 milioni in avvocati d'ufficio" solo per il primo grado, aumentando con il giudizio d'appello, per il quale la parcella dell'avvocato d'ufficio "sale intorno ai 1.200 euro";

nella medesima relazione, peraltro, si indica una spesa presunta, su base previsionale, di circa 540 milioni di euro per il 2017, evidenziando che "la spesa di giustizia è in se una spesa piuttosto variabile, condizionata dal numero di processi dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, nonché da parametri reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato)", con la conseguenza che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno;

conseguente all'oggettiva impossibilità di quantificare le "spesa di giustizia" e all'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale presentate già nell'anno in corso (102.688, con un aumento del 31,12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016) e ai rigetti (52 per cento) e, di conseguenza, degli immigrati che ricorrono al gratuito patrocinio, si determina il rischio evidente di una crescita esponenziale ed incontrollata di tale spesa, in mancanza di misure di contenimento;

l'ampliamento della platea dei beneficiari del gratuito patrocinio avrebbe dovuto interessare i cittadini italiani più bisognosi e magari vittime della cattiva giustizia e non già invece una tassa per i contribuenti a beneficio di immigrati non aventi diritto ad alcuna forma di protezione internazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi le cifre riportate, in merito al numero di immigrati irregolari che hanno usufruito del gratuito patrocinio negli ultimi anni ed allo scostamento di 40 milioni di euro rispetto alla spesa previsionale;

se e quali urgenti iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio di un incremento abnorme delle "spese di giustizia" correlato al gratuito patrocinio usufruito dagli immigrati che ricorrono avverso le decisioni delle commissioni territoriali, al fine di garantire ai cittadini italiani più bisognosi e magari vittime della cattiva giustizia il ricorso a tale istituto;

se non ritenga opportuno escludere e, nel frattempo, limitare i ricorsi promossi dagli immigrati contro il diniego di una forma di protezione dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

(4-08178)

DI MAGGIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, sulla base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il sostituto procuratore generale di Napoli Ugo Ricciardi è stato accusato di grave negligenza dal Consiglio superiore della magistratura nella gestione di due fascicoli riguardanti la demolizione di immobili abusivi siti a Giugliano (Napoli);

il dottor Ricciardi è altresì accusato di "grave scorrettezza" nei confronti dell'avvocato generale, Antonio Gialanella, che aveva chiesto lumi circa i due fascicoli;

le accuse riguardano i decreti di liquidazione emanati in favore dei consulenti tecnici incaricati dalla Procura di procedere alle demolizioni. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dai *media*, le ditte incaricate di procedere ai lavori di demolizione non sarebbero state le medesime effettivamente presenti presso i cantieri;

altro episodio simile si è verificato a Castel Volturno (Caserta), dove il consulente tecnico nominato dal procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Sergio Occhionero, avrebbe stimato il costo dell'abbattimento di un manufatto abusivo in 89.326,38 euro, a fronte dei 25.000 euro preventivati, invece, dall'ufficio abusivismo del Comune;

nel medesimo comune di Castel Volturno, per l'abbattimento di una seconda opera abusiva, il preventivo redatto dal consulente tecnico della Procura supererebbe il milione di euro, una cifra considerata dall'amministrazione comunale spropositata rispetto ai valori di mercato, nonché incompatibile con le casse dell'ente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

se, al fine di dissipare ogni dubbio relativo alla condotta dei magistrati impegnati nell'esecuzione delle citate sentenze di abbattimento di manufatti abusivi, intenda attivare i propri poteri ispettivi previsti dall'ordinamento presso le rispettive Procure.

(4-08179)

Elena FERRARA, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, FISSORE, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MARTINI, MATTESINI, MICHELONI, MOSCARDELLI, MUCCHETTI, PEZZOPANE, PUGLISI, SANGALLI, SILVESTRO, Stefano ESPOSITO, TOCCI, VACCARI, VALENTINI, ZANONI, FAVERO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2017, nei comuni di Trecate e a Silavengo (Novara), in seguito alla lettera inviata dal sindaco di Trecate alla popolazione con la quale esortava ad evitare di concludere accordi finalizzati all'accoglienza di migranti, si registrava un'iniziativa dei militanti del movimento "CasaPound" con l'esposizione di uno striscione contenente la scritta "Refugees not welcome" ("I rifugiati non sono benvenuti");

a Novara il capogruppo consiliare di maggioranza (Lega Nord) ha presentato una mozione (n. 241) affinché l'amministrazione comunale si doti di un provvedimento volto ad attivare procedure preventive di controllo su privati e cooperative che intendano ospitare richiedenti asilo: proprietari o conduttori di beni immobili sarebbero obbligati a comunicare preventivamente all'amministrazione la partecipazione a bandi finalizzati all'ospitalità e alla gestione di richiedenti asilo. Lo stesso provvedimento contiene sanzioni in caso di mancata comunicazione;

i Comuni di Grignasco e Momo, sempre in provincia di Novara, hanno predisposto delle ordinanze che obbligano i privati, le cooperative o varie organizzazioni che partecipano ai bandi della Prefettura per dislocare sul territorio i richiedenti asilo a informare preventivamente e tempestivamente l'amministrazione comunale delle proprie intenzioni, pena una denuncia all'autorità giudiziaria e una sanzione pecuniaria;

la Giunta del Comune di San Germano vercellese, in data 9 agosto 2017, ha adottato una delibera denominata "Tutela del territorio sangermanese dall'invasione, immigrazione delle popolazioni africane e non solo", che accusa il principio della distribuzione diffusa dei migranti sul territorio, allude al fatto che le associazioni che si occupano dell'accoglienza dei migranti siano dedite al malaffare e rifiuta il piano di accoglienza presentato dalla Prefettura, non riconoscendo le legittime scelte portate avanti dal Governo;

considerato che:

le procedure e le modalità di accoglienza sono regolate dalla normativa nazionale e da appositi accordi tra enti locali e Ministero dell'interno;

tali procedure prevedono norme per l'accoglienza volte a tutelare sia la permanenza sul territorio nazionale dei migranti, sia la salute e l'incolumità dei cittadini residenti;

Trecate conta 20.399 abitanti (dato al 31 dicembre 2016) e il Ministero ha stabilito una quota di 2,5 migranti ogni 1.000 abitanti e quindi è prevedibile vi siano nuovi arrivi, oltre al fatto che i 22 migranti al momento presenti rappresentano lo 0,11 per cento della popolazione;

nel caso di specie, le procedure per l'accoglienza dei migranti sono state rispettate interamente dagli organi preposti sul territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte alla grave situazione e se non ritenga di dover intervenire, in base alle proprie attribuzioni, per sollecitare un intervento normativo in via d'urgenza volto ad enucleare una possibile soluzione rispetto alle delibere degli enti locali in totale contrasto rispetto alla normativa nazionale sulla questione migranti, senza che sia necessario procedere in sede di impugnazione davanti al giudice amministrativo con i seguenti oneri economici e lungaggini processuali;

come intenda tutelare l'azione degli organi preposti alla gestione delle politiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo, assicurandone il buon esito.

(4-08180)

GIARRUSSO, MORRA, DONNO, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'interno* -

(4-08181)

(Già 3-03743)

VOLPI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

a oltre 20 anni dall'avvio delle attività estrattive in val d'Agri, nella provincia di Potenza, arriva finalmente il primo studio di impatto sanitario realizzato sugli abitanti della valle, con particolare riferimento ai due comuni maggiormente interessati dal polo estrattivo, Viggiano e Grumento. Nel 2009 è stata istituita una commissione per la valutazione di impatto sulla salute (VIS), una decisione presa per rispondere alle preoccupazioni e al bisogno di una corretta informazione sui rischi ambientali e sanitari delle comunità locali;

nel centro oli Val d'Agri dell'ENI il greggio subisce una prima lavorazione per togliere le impurità presenti e in particolare lo zolfo. Il COVA emette sostanze tra cui i composti organici volatili, anidride solforosa, idrogeno solforato, ossidi di azoto e polveri sottili i cui effetti negativi sulla salute sono ben documentati. Nel 2014 è iniziato il programma di ricerca, frutto del lavoro di un *team* di circa 30 ricercatori e della collaborazione di 3 istituti CNR, dell'università di Bari e del dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio, che si è concluso ed è stato reso pubblico a settembre 2017;

i *media* locali riportano le indiscrezioni emerse circa le risultanze dello studio, che, se confermate, avvalorerebbero le preoccupazioni più volte espresse negli anni dalla cittadinanza. Dalla VIS emerge che, nei due comuni, la mortalità e i ricoveri ospedalieri tra il 2000 e il 2014 sono superiori alla media regionale. I primi dati trapelati parlano infatti di livelli allarmanti di rischio. Le cause di decesso e di ricovero per neoplasie maligne, malattie cardiocircolatorie, in particolare ischemiche, e respiratorie, soprattutto fra le donne, risultano significativamente correlabili all'esposizione agli ossidi di azoto. I composti organici volatili presenti intorno all'impianto risultano potenzialmente dannosi per l'uomo e le sostanze inquinanti emesse dai camini si diffondono fino a molti chilometri andando ad impattare sui comuni limi-

trofi. Il polo petrolifero lucano rappresenta un esempio paradigmatico di come una risorsa naturale strategica possa divenire una pericolosa condanna per il territorio;

il fatto che le donne siano più colpite degli uomini appare compatibile con l'origine residenziale e non occupazionale delle esposizioni nocive;

mentre per il suolo nel suo strato più superficiale e per le acque non si sono trovati valori fuori norma, per l'aria si è osservata una differenza significativa tra le concentrazioni di composti organici volatili intorno all'impianto nell'area di Viggiano e le zone più distanti. In particolare, le concentrazioni di benzene non attribuibili al traffico o al riscaldamento domestico sono superiori a quelli, per esempio, dell'area industriale di Taranto. Il che fa riflettere considerando il contesto apparentemente bucolico della val d'Agri dove si trova adagiato il centro oli dell'ENI;

un campione di residenti nell'area più vicina al centro olio sono stati sottoposti a *test* con spirometro e a un questionario che ha indagato anche percezione locale del rischio e i bisogni informativi. È emerso che chi abita più vicino al COVA ha maggiori probabilità di soffrire di sintomi respiratori come bruciori agli occhi, tosse e asma. La maggior parte degli intervistati ritiene che il centro oli rappresenti un rischio per la salute ed ha espresso una marcata preoccupazione sui rischi connessi alla prossimità dell'impianto, nonché un livello di fiducia medio-basso nei confronti di attori istituzionali, *media* locali ed associazioni,

si chiede di sapere:

se non sia necessario, così come suggerito dalla VIS, migliorare il monitoraggio ambientale delle emissioni dannose attuando *standard* di protezione della salute basati sulle conoscenze scientifiche più avanzate e sofisticate, che spesso suggeriscono un approccio di precauzione più severo rispetto a quello basato semplicemente sui limiti di legge, peraltro non esistenti per tutte le sostanze emesse;

se si intenda proseguire lo studio della situazione ambientale e sanitaria della popolazione nell'area con attività di costante sorveglianza;

se si intenda promuovere e sviluppare attività permanenti di informazione, comunicazione e formazione su ambiente e salute, coinvolgendo tutti i portatori d'interesse.

(4-08182)

CASTALDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

"Area 51", associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2006, è titolare di un centro *wellness* con sede, in contrada Malverno, a Orsogna in provincia di Chieti, è regolarmente registrata presso l'albo delle associazioni riconosciute dal CONI, essendo affiliata al CSEN (Centro sportivo educativo nazionale);

il 5 marzo 2009 la Guardia di finanza della tenenza di Ortona ha effettuato una verifica fiscale presso la palestra di Area 51, volto al controllo dell'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa fiscale vigente ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, art. 33 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973, art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, nonché della legge n. 4 del 1929, con particolare riferimento all'evasione fiscale perpetrata da enti "non lucrativi" ovvero dalle associazioni sportive dilettantistiche;

la Guardia di finanza di Chieti, a giudizio dell'interrogante sulla base di dati lacunosi e del tutto arbitrari, ha desunto lo scopo di lucro di Area 51 stendendo specifico verbale (redatto su un modello prestampato e con data errata) del 2 ottobre 2009; verbale del quale Area 51 l'annullamento al Garante del contribuente de L'Aquila e alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Ortona con la motivazione, tra le altre, di assenza nella redazione del verbale sia del legale rappresentante che del vice; nel processo verbale di constatazione n. 360 del 2 ottobre 2009, tra l'altro, viene spesso evidenziato il "pensiero" e il "giudizio" degli ispettori, contrariamente alle norme che disciplinano tali azioni;

la verifica è stata effettuata nei confronti di un campione di soci dell'associazione intervistati dai verificatori senza allegare i verbali al verbale di constatazione, non consentendo di conoscere, quindi, quanto grande sia questo campione preso a rappresentatività dell'azione investigativa o accertatrice, né quali siano state le dichiarazioni rese; né risulta traccia di atti ufficiali di convocazione come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede la raccomandata con avviso di ricevimento. La Guardia di finanza ha poi tenuto conto soltanto dei ricavi e non delle spese dell'associazione procedendo, tra l'altro, ad una quantificazione dei suddetti ricavi oltremodo esagerata;

conseguentemente, ad Area 51 è stato notificato un avviso di accertamento relativamente all'anno impositivo 2006, avviso impugnato il 30 maggio 2011 presso la commissione tributaria di Chieti; impugnazione dove viene messa in evidenza l'assoluta mancanza di prove circa lo scopo di lucro dell'associazione;

a seguito del giudizio di primo grado definito con sentenza del 5 dicembre 2011 di rigetto del ricorso e conferma dell'atto impugnato, Area 51 ha appellato la sentenza con impugnazione avanti la commissione tributaria regionale de L'Aquila, sezione distaccata di Pescara;

nelle more del giudizio di appello, Area 51 ha sottoscritto in data 27 settembre 2012 anche l'atto di accertamento con adesione relativamente agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009;

con sentenza n. 195 del 28 febbraio 2013, depositata in segreteria in data 27 marzo 2013, la commissione tributaria regionale, IX Sezione, ha ritenuto legittime le motivazioni addotte nel ricorso di Area 51, accogliendo e annullando il verbale redatto dalla Guardia di finanza su cui si basava la pretesa impositiva dell'Agenzia delle entrate e nel contempo ha ritenuto l'Area 51 soggetto senza scopo di lucro e, dunque, non tenuto ad alcuna imposizione fiscale (IRAP) annullando la sentenza di primo grado;

infatti, dopo avere evidenziato che nel processo verbale di constatazione non vi è traccia dei questionari e delle dichiarazioni dei soci, che non è stato specificato il numero dei soci presi a campione al fine di valutarne l'attendibilità e che non sono state fornite le motivazioni per le quali i risultati della verifica effettuata dai militari non sia stata portata a conoscenza di



Area 51 nel rispetto del principio di difesa, la commissione ha definito anche che le entrate risultano ininfluenti, difettando la prova che gli associati siano in realtà soci di un ente commerciale;

in ragione del buon esito conseguito con la sentenza di appello, in data 25 luglio 2013, Area 51 ha presentato istanza di annullamento in autotutela relativamente agli avvisi di accertamento per gli anni 2007-2009 nel frattempo notificati con consequenziale provvedimento di sgravio e la disapplicazione dell'accertamento con adesione con rinuncia da parte dell'istante al rimborso delle rate già pagate e la disapplicazione dell'accertamento con adesione del 27 settembre 2012;

nel dicembre 2013, Area 51 ha presentato altra istanza in autotutela presso l'Agenzia delle entrate provinciale di Chieti e la direzione regionale di L'Aquila, mentre l'Agenzia delle entrate di Ortona, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di appello, ha notificato, in data 15 novembre 2013 (a parere dell'interrogante con evidente errore e sperpero di denaro pubblico), ad Area 51 il suo ricorso in Cassazione;

perdurando il silenzio della pubblica amministrazione, Area 51, con atto del 28 aprile 2014 è ricorso presso la commissione tributaria di Chieti avverso il predetto silenzio-rifiuto lamentando il mancato rispetto dei diritti garantiti nello statuto del contribuente e dei principi di collaborazione, ragionevolezza e buona fede;

in presenza di tale situazione, in data 12 marzo 2014, l'Agenzia delle entrate di Ortona ha notificato all'associazione l'intervenuta iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento per le rate di ammortamento non pagate e derivate dalla sottoscrizione dell'accertamento;

considerato che, a parere dell'interrogante:

gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento per gli anni 2007-2009, oggetto dell'accordo con adesione, poggiano su presupposto errato, come la sentenza della commissione tributaria regionale, IX Sezione, per cui il consenso prestato dall'Area 51 dimostra, ed è pertanto da ritenersi viziato;

con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello, è venuto meno il presupposto per l'imposizione delle imposte non solo dell'anno 2006 ma per quelle relative agli anni 2007-2009, oggetto dell'accordo, anche perché presi in considerazione nel processo verbale di constatazione che è stato annullato;

considerato infine che:

in data 19 novembre 2014 è stato definito il giudizio promosso contro il silenzio-rigetto della pubblica amministrazione: il ricorso è stato respinto e ritenuto infondato in base all'art 2, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che prevede che l'accertamento con adesione non è modificabile né impugnabile, nonché perfezionato con il pagamento della prima rata;

tutta la situazione è frutto di un errore esclusivo commesso dalla stessa pubblica amministrazione così come riconosciuto nella sentenza n. 195 del 28 febbraio 2013, ovvero l'errata presunzione che Area 51 sia un ente commerciale e non un'associazione senza scopo di lucro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;  
se intenda avviare un'indagine al fine di verificare come si siano svolti i fatti e, comunque, quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di ripristinare una situazione di equilibrio e giustizia;  
se ritenga consona e adeguata la condotta dell'Agenzia delle entrate coinvolta in ordine alla necessaria collaborazione prevista dallo statuto del contribuente, nonché ai principi di collaborazione, ragionevolezza e buona fede.

(4-08183)

DE PETRIS - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nell'ambito territoriale di caccia (ATC) della Provincia di Avellino è in corso dalla metà del mese di settembre un programma di ripopolamento a scopo venatorio riguardante circa 5.000 starne e 12.000 fagiani, provenienti da allevamento;

la pratica dei ripopolamenti è da lungo tempo oggetto di forti contestazioni sotto il profilo scientifico, per l'inquinamento genetico che può arrecare, sotto il profilo ambientale ed etico, in quanto si basa sull'immissione in natura di animali di allevamento, assai confidenti con l'uomo e generalmente incapaci di adattarsi alle nuove condizioni, dunque facili vittime sia dei fucili che dei predatori;

la pratica dei ripopolamenti è stata spesso contestata anche per il notevole esborso di pubblico denaro che ha comportato; ad esempio, per i ripopolamenti condotti nella provincia di Avellino nel 2017 la spesa ammonterebbe a circa 160.000 euro;

in Campania, tale pratica a fini venatori non è consentita durante la stagione di caccia e dal mese di settembre, come vuole l'art. 37 della legge regionale n. 26 del 2012. Le immissioni possono avvenire nel periodo ricompreso tra il 10 febbraio e il 31 luglio e nelle aziende faunistiche entro il 31 agosto;

l'iniziativa assunta dall'ATC di Avellino in violazione della legge regionale si pone in contrasto anche con il parere espresso dall'ISPRA (organismo nazionale riconosciuto dalla legge quadro e sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), che il 28 agosto 2017 ha reso noto un documento particolarmente importante sulla condizione della fauna dopo la devastante stagione di prolungata siccità e di incendi, che ha colpito notevolmente anche la regione Campania;

in tale documento, oltre ad evidenziare un quadro drammatico, non solo per gli effetti di mortalità sulle popolazioni selvatiche, ma anche sulle conseguenze sulle capacità riproduttive degli animali sopravvissuti, l'Istituto ha sottolineato l'inopportunità dei ripopolamenti, anche per la competizione sulle risorse trofiche, sino al ristabilirsi di normali condizioni ambientali, che certamente non possono avvenire in breve tempo, ma sono legate a processi naturali complessi di ricostituzione degli *habitat*;

con lettera del 29 agosto la ASL veterinaria ha espresso parere contrario alle immissioni volute dall'ATC di Avellino, sottolineando le condizioni di "difficoltà e stress che stanno subendo le specie selvatiche ormai in

gravi difficoltà fisiologiche, che possono compromettere in maniera seria il loro stato di salute", vista la "situazione di siccità sconosciuta al nostro territorio". Nel testo si affermava che "le specie da immettere sul territorio sono soggetti che provengono da allevamento, già afflitti da uno stress da adattamento al territorio naturale" e si esprimeva "un vivo monito a procrastinare tale immissione di selvaggina";

con una lettera datata 11 settembre le associazioni venatorie della Campania, ANUU, Arcicaccia, Italcaccia, EPS, rivolgendosi al presidente della Giunta regionale, al consigliere delegato in materia e agli organi di stampa, hanno denunciato l'iniziativa "prontocaccia" dell'ATC di Avellino, richiamando la violazione della legge regionale e delle finalità del piano faunistico venatorio regionale, nonché l'assenza di qualsiasi finalità riconducibile ad una "gestione sostenibile" dell'attività venatoria. Nel testo si ricorda che gli indirizzi regionali sono sempre stati orientati verso l'eliminazione delle immissioni pronta caccia e l'azione dell'ATC viene definita "un gioco";

nella vicenda è intervenuto anche l'ENPA, Ente nazionale protezione animali, con lettere di denuncia agli amministratori regionali, alle autorità sanitarie, alla Prefettura, ai Carabinieri per l'ambiente, al NOE e agli organi di informazione;

nonostante le chiare prescrizioni di legge, i pareri espressi dall'ISPRa e dalla ASL, le prese di posizione contrarie delle associazioni dei cacciatori e dall'ENPA, l'ATC di Avellino ha proceduto ai ripopolamenti, dal 14 settembre in poi, interessando numerosi comuni con migliaia di animali "liberati"; il costo dell'operazione è stato rilevante;

la condotta del presidente e dei vertici dell'ATC si pone in netto contrasto con le responsabilità e le finalità che la legge nazionale di tutela della fauna e regolamentazione della caccia, legge n. 157 del 1992, attribuisce alla figura dell'ATC, organismo che deve "promuovere ed organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica", nonché "programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat" ed adoperarsi, anche attraverso incentivazioni, affinché i conduttori dei fondi adottino le misure necessarie per permettere la ricostituzione delle popolazioni selvatiche,

si chiede di sapere quali misure di competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo nei confronti dei dirigenti dell'ATC di Avellino.

(4-08184)

LUCIDI, PAGLINI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, GIARRUSSO, BLUNDO, BOTTICI, COTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a seguito dei gravi eventi sismici manifestatisi nel centro Italia tra il 2016 e il 2017, il Governo ha adottato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

il decreto fissa all'articolo 8, comma 4, il termine per la presentazione delle richieste di contributi dovute a inagibilità, da far pervenire ai rispet-

tivi uffici speciali, al 31 luglio 2017, data a seguito della quale non si avrebbe più diritto ai contributi previsti per le strutture dichiarate inagibili;

considerato che in sede emendativa, presso la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica, viene approvato l'emendamento n. 16.0.27 a prima firma della senatrice Bulgarelli alla legge n. 123 del 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2017) cosiddetto "Decreto Mezzogiorno", tramite il quale viene prorogato il termine della presentazione delle richieste per i contributi dovuti a inagibilità al 31 dicembre 2017, anziché al 31 luglio 2017;

considerato altresì che:

risulta agli interroganti che alcuni comuni colpiti dagli eventi sismici citati abbiano a tutt'oggi enormi difficoltà legate all'adempimento dei sopralluoghi necessari per verificare le agibilità delle strutture per le quali viene richiesto;

nel Comune di Ascoli Piceno è stata presentata in data del 20 aprile 2017 l'interrogazione n. 22, tramite la quale viene esposto il disagio per i ritardi nei sopralluoghi AEDES (agibilità e danno nell'emergenza sismica) e FAST (fabbricati per l'agibilità sintetica *post* terremoto) presso gli edifici sia privati che pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

al momento della presentazione dell'atto, il Comune di Ascoli Piceno, aveva effettuato 1.750 sopralluoghi FAST e 550 sopralluoghi AEDES, tramite dipendenti comunali e personale della Protezione civile regionale e nazionale, su un totale di 7.000 richieste,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda verificare, nelle aree colpite dagli eventi sismici citati, il rapporto tra la situazione e il numero delle richieste di sopralluoghi AEDES e FAST e il personale impiegato allo scopo, nonché se quest'ultimo sia in numero sufficiente per assolvere a tutte le richieste di sopralluogo entro la data del 31 dicembre 2017;

se intenda, qualora sussistano condizioni di squilibrio tra richieste di sopralluogo e operatori addetti a eseguirli, implementare il personale preposto, anche per evitare l'aggravarsi della situazione in cui versano i cittadini già provati dalla tragedia che li ha colpiti.

(4-08185)

RICCHIUTI, CORSINI, GOTOR, GRANAIOLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la situazione presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma (ente sottoposto a vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) è divenuta insostenibile, per diversi motivi, tutti legati alla gestione del direttore, insediatosi nel novembre 2016;

la situazione critica è parsa particolarmente evidente già con il caso del *master* di II livello in "Interpretazione della Musica Contemporanea" per l'anno accademico 2016-2017, il cui avviso pubblico di ammissione era stato pubblicato l'8 aprile 2016, previa autorizzazione del Ministero;

l'avviso, regolarmente protocollato, prevedeva, all'articolo 4, che le lezioni si sarebbero svolte nell'arco di 2 semestri, con termine iniziale nel mese di novembre 2016;

il calendario delle lezioni successivamente comunicato dal conservatorio, in particolare, fissava l'inizio delle lezioni per la data del 7 novembre 2016 e il termine per la data del 13 ottobre 2017;

gli studenti, già in possesso dei requisiti richiesti e superato l'esame di ammissione, venivano ammessi alla frequenza obbligatoria del *master*, ma dopo tre sole giornate di lezione, svoltesi il 7, 8 e 9 novembre 2016, in data 10 novembre 2016, venivano a conoscenza del seguente avviso (datato 8 novembre 2016): "si porta a conoscenza di tutti gli interessati (...) che il master di II livello in Interpretazione della Musica Contemporanea per l'A.A. 2015/2016, è sospeso in attesa del perfezionamento di tutte le procedure previste dall'allegato A nota Ministeriale 9 dicembre 2010 prot. n. 7631";

tale nota ministeriale, datata 9 dicembre 2010, richiamata nell'avviso e addotta a motivazione del disposto provvedimento, non poteva certo costituire atto sopravvenuto, tale da legittimare la repentina sospensione del *master* avviato, in quanto era già stata oggetto di preliminare e propedeutica disamina;

con delibere del consiglio accademico del 13 gennaio 2017 si è avuta l'approvazione di un nuovo piano formativo per il *master* in "Interpretazione della musica contemporanea" e l'attribuzione delle relative docenze 2016/2017; il tutto mentre gli studenti restavano in attesa della ripresa delle lezioni, per accedere alle quali avevano non solo superato prove di profitto, ma anche speso il danaro occorrente per l'iscrizione e quello per trovare un alloggio;

le predette delibere hanno modificato in modo assai significativo il piano formativo, mutando i docenti originariamente previsti e pubblicizzati, senza l'osservanza della procedura prevista dal regolamento dei corsi di *master*;

il tutto è altresì avvenuto senza il coinvolgimento del nucleo di valutazione dell'istituzione e del consiglio di corso, organi deputati ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento dei corsi di *master*;

nella seduta del consiglio accademico del 13 gennaio 2017, come risulta dal verbale, si è avuto l'abbandono della seduta da parte di alcuni consiglieri e la sollevazione a verbale di una contestazione inerente "alla modalità di presentazione delle candidature nonché al modo in cui sono state valutate - mancanza di un criterio condiviso e supportato da un'adeguata documentazione";

successivamente, gli studenti hanno chiesto di poter assistere allo svolgimento delle assemblee degli organi collegiali di loro interesse, ma tale facoltà è stata loro denegata, in violazione dello statuto del conservatorio, che all'art. 7, comma 3, prevede, in via ordinaria, la pubblicità delle sedute;

a seguito del totale silenzio del conservatorio circa la ripresa delle lezioni, gli studenti hanno inoltrato via PEC la comunicazione della risoluzione del contratto di adesione al *master* per inadempimento e la richiesta di rimborso dell'importo versato per l'iscrizione alle lezioni;

solo in data 7 febbraio 2017 il direttore Roberto Giuliani inviava agli studenti comunicazione *email* dal proprio *account* personale, asserendo di aver mantenuto le promesse, regolarizzando il piano di studi del *master*. Il direttore comunicava, altresì, che le lezioni sarebbero riprese il 13 febbraio 2017, data in cui gli studenti sarebbero stati informati del nuovo corpo docente, che era in via di definizione; il direttore si mostrava, altresì, disponibile a concordare con gli studenti le date per recuperare le lezioni perse, ma non dava alcun riscontro alle richieste di rimborso;

in data 10 febbraio 2017 gli studenti, tramite legali, inviavano comunicazione al Ministero, accompagnata da specifica documentazione, che però non veniva riscontrata;

dopo numerosi solleciti, gli studenti vedevano prese in carico le loro doglianze solo nella seconda metà del mese di giugno 2017;

in data 28 giugno 2017 il direttore del conservatorio (alla presenza di 2 docenti) accettava di incontrare l'avvocato degli studenti (cui costoro si erano dovuti rivolgere, con ulteriore e ingiusto esborso di danaro proprio), nell'occasione il direttore s'impegnava alla restituzione delle somme ingiustificatamente trattenute;

il 24 luglio 2017 il direttore veniva però meno a detto impegno e comunicava al difensore degli studenti che avrebbe rimborsato solo l'80 per cento delle somme trattenute, riservandosi d'informarne il consiglio accademico;

il 7 agosto 2017, la difesa degli studenti rispondeva diffidando il direttore a dar seguito alla restituzione delle quote indebitamente sottratte alla disponibilità degli iscritti al *master* e a risarcire il danno loro cagionato per l'inadempimento consistito nel non aver svolto il corso, secondo quanto pubblicizzato e comunicato nel bando iniziale di ammissione;

considerato altresì che:

gli studenti di fuori Roma hanno subito anche il danno aggiuntivo dovuto all'inutile soggiorno nella capitale (con canoni locatizi dell'entità anche di euro 2.400 mensili);

a tutt'oggi gli studenti non sono stati risarciti e si vedranno costretti ad anticipare le spese legali per un'azione in giudizio;

il direttore del conservatorio ha anche impedito l'accesso agli atti relativi al verbale del citato Consiglio accademico del 13 gennaio 2017, che avrebbero dovuto motivare e sostenere le relative decisioni;

il medesimo direttore ha anche negato l'accesso agli atti inerenti a 2 procedure di selezione per l'attribuzione di incarichi aggiuntivi retribuiti (si vedano gli avvisi pubblici contraddistinti dai numeri di protocollo 11657/pr15 e 2255/pr15);

tali procedure sono avvenute con mancanza di trasparenza per quanto riguarda i criteri di selezione, la composizione della commissione, la valutazione comparativa e la pubblicazione delle graduatorie;

gli interessati si sono visti costretti a impugnare avanti al TAR del Lazio anche questi dinieghi, ai sensi della legge n. 241 del 1990,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda inviare immediatamente un'ispezione ministeriale presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma;

se non ritenga che il comportamento dell'attuale direzione sia lesivo del buon andamento e dell'imparzialità degli uffici e degli organi pubblici;  
se non ritenga che questo tipo di gestione esponga l'Erario pubblico ad azioni risarcitorie, che potrebbero finire per danneggiare il patrimonio pubblico in tutti i sensi.

(4-08186)

ORELLANA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'8 gennaio 2013, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con la sentenza "Torreggiani e altri c. Italia" per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in cui è prescritto che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti";

in particolare, oggetto dei 7 ricorsi sottoposti al vaglio della Corte, erano le condizioni di detenzione denunciate dai detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio (Varese) e Piacenza, i quali occupavano una cella di 9 metri quadri da condividere con altri 2 detenuti, ovvero con uno spazio personale di 3 metri quadri. Inoltre, era difficile l'accesso alla doccia, anche a causa dell'insufficienza di acqua calda;

oltre alle predette condizioni di detenzione e disagio, i ricorrenti dell'istituto penitenziario di Piacenza manifestavano anche una sproporzionata presenza di pesanti sbarre metalliche, che impediva all'aria e alla luce del giorno di entrare nei locali;

nella sentenza Torreggiani, i giudici rilevarono come il sovraffollamento carcerario in Italia rappresentasse un "problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano", e non un semplice fenomeno episodico;

con il decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014, il Governo ha inserito nel proprio ordinamento un rimedio di tipo compensativo, introducendo nell'ordinamento penitenziario l'art. 35-ter, che disciplina due tipologie di rimedi specificamente diretti a riparare il pregiudizio derivante a detenuti ed internati da condizioni detentive contrarie all'art. 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo;

in particolare, il risarcimento si distingue in una riparazione in forma specifica e in una monetaria, a seconda che la violazione superi o meno i 15 giorni: il detenuto godrà, infatti, di una riduzione di pena detentiva pari ad un giorno per ogni 10, in cui ha subito il pregiudizio, nel caso in cui la violazione sia durata più di 15 giorni; nel caso in cui la violazione, invece, sia stata inferiore ai 15 giorni o la detrazione di pena non sia interamente possibile, al richiedente è riconosciuta una somma di denaro pari a 8 euro per ogni giorno di detenzione in condizioni inumane e degradanti. Infine, qualora il soggetto abbia subito il pregiudizio in custodia cautelare (che non sia computabile come pena da espiare) o abbia già espiato la pena detentiva, l'azione potrà essere proposta al tribunale civile entro 6 mesi dal termine della detenzione o custodia cautelare;

tenuto conto che a quanto risulta all'interrogante a seguito del rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) che,

nell'aprile 2016, ha visitato alcune carceri italiane e altri luoghi di privazione della libertà, è risultato chiaramente che la situazione di sovraffollamento penitenziario persiste e ha ricominciato a crescere anche dopo gli interventi *post* sentenza Torreggiani;

considerato che;

dopo un timido tentativo di riforme nell'ambito penitenziario, che aveva portato ad avere, in breve tempo, circa 11.000 detenuti in meno e a recuperare 2.500 posti, questa diminuzione si è interrotta nel 2016 con i numeri che hanno ricominciato a salire. Attualmente il 16 per cento della popolazione vive in meno di 4 metri quadri, non lontano dal parametro minimo che è fissato a 3 metri quadri. Proprio su questo parametro il CPT critica l'Italia;

a giudizio dell'interrogante, tale situazione rappresenta una violazione di diritti umani, contrastante con il principio di umanizzazione della pena, da cui emerge l'esigenza di tutelare maggiormente i detenuti, proprio in virtù della loro delicata condizione di perdita della libertà,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla situazione esposta in premessa;

se non ritenga opportuno adottare urgenti misure di miglioramento, al fine di adeguare le già difficili condizioni di detenzione;

quale sia lo stato attuale dei rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati, quelle dichiarate inammissibili, nonché le istanze risarcitorie per equivalente, in fase istruttoria;

se, infine, non sia utile fornire un *dossier* di approfondimento, corredato anche da dati statistici, per valutare e monitorare attentamente le prescrizioni del citato articolo 35-ter dell'ordinanza penitenziaria, in considerazione soprattutto dell'area geografica e degli istituti di pena coinvolti.

(4-08187)

IURLARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la studentessa A. R. G., iscritta nell'anno accademico 2014/2015, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi dell'Insubria di Como e Varese, è beneficiaria di una borsa di studi; dall'anno accademico 2014/2015 al quarto anno di corso, la predetta non ha più ricevuto la borsa di studio che le era stata assegnata, invece, nell'anno accademico precedente (2013/2014), in cui la stessa ha frequentato il corso di laurea in Scienze e tecnologie biologiche presso lo stesso ateneo;

relativamente all'anno accademico 2014/2015, la richiesta della borsa è stata rifiutata per la rinuncia agli studi necessaria alla successiva reimmatricolazione; nello specifico, il bando riporta: "Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio"; in proposito, va precisato che, secondo il decreto 22 ottobre 2004, n.



270, il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è un corso universitario di secondo livello, in quanto laurea magistrale a ciclo unico (360 CFU) e non primo, come per i corsi di laurea triennale (180 CFU), per cui l'esclusione sembra non essere giustificata;

l'ente che si è occupato della gestione dei fondi economici in questo anno accademico è il CiDiS;

durante il secondo (2015/2016) ed il terzo anno (2016/2017), invece, la richiesta è stata rifiutata, perché, sempre secondo il bando, nel calcolo del numero di crediti necessari (per il requisito di merito), si fa riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta, mentre nel calcolo del numero di crediti totali dello studente, si fa riferimento solo ai CFU acquisiti dopo l'ultima immatricolazione, ed è quindi necessario un numero di CFU, mai raggiungibile, dimostrato dal fatto che la stessa studentessa ha ottenuto tutti i crediti possibili durante il percorso in Medicina e Chirurgia;

a riguardo il bando riporta: "il numero dei crediti o delle annualità necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta", inoltre gli studenti iscritti al primo anno fuori corso hanno comunque diritto alla borsa; per questi anni e quello in corso i fondi sono gestiti dall'ateneo;

per quest'anno accademico (2017/2018) la richiesta è stata inoltrata e la graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro il 31 ottobre 2017; l'importo della borsa, comprendente il servizio mensa, è di 5.139 euro, in quanto la studentessa è nello stato di "fuori sede" ed appartenente alla "fascia 1", per quanto riguarda il requisito di reddito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e quali provvedimenti intenda attuare per la sua positiva soluzione.

(4-08188)

*CASSINELLI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute - Premesso che:*

da anni l'associazione di volontariato "pubblica assistenza Croce bianca rapaltese", insieme ad altre pubbliche assistenze, si batte per veder riconosciuto il principio giuridico previsto dall'art. 373, comma 2, lett. c), del regolamento attuativo del codice della strada (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) riguardo all'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per tutti i mezzi di soccorso;

dal 1° gennaio 2015 la società Autostrade per l'Italia SpA, ciononostante, impone alle pubbliche assistenze il pagamento dei pedaggi ed applica ingenti sanzioni in caso di mancato pagamento;

con la sentenza n. 617 del 2017 il giudice di pace di La Spezia ha accolto il ricorso presentato dalla Croce bianca rapaltese contro la Prefettura di La Spezia relativo a due verbali elevati dalla Polizia stradale in data 19 maggio 2016 (violazione dell'art. 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni) per non aver corrisposto il pedaggio dovuto secondo le modalità e le tariffe vigenti;

con la sentenza n. 618 del 2017 lo stesso giudice di pace ha accolto un ulteriore ricorso della pubblica assistenza contro un verbale del 28 giugno 2016, per le stesse violazioni;

a dicembre 2016 la Croce bianca rapallese ha ricevuto da Autostrade per l'Italia SpA un'ingiunzione di pagamento di quasi 220.000 euro, oltre a centinaia di cartelle per il mancato pagamento del pedaggio autostradale a cui la pubblica assistenza ha sempre risposto certificando la correttezza dei trasporti in base al richiamato articolo di legge;

né il Ministero della salute, né le società concessionarie autostradali hanno titolo a introdurre un regime differenziato (convenzioni, autocertificazioni, eccetera) tra la Croce rossa italiana e le associazioni di volontariato per la pubblica assistenza, come autorevoli giuristi hanno confermato in pareri *pro veritate* di cui la stampa ha dato notizia;

laddove i concessionari delle autostrade italiane continuassero a richiedere il pagamento dei pedaggi alle pubbliche assistenze, il relativo costo graverebbe sui contribuenti, essendo competenza delle Regioni;

alla luce del fondamentale ruolo che le pubbliche assistenze, grazie alla generosità dei propri volontari, rivestono per la tutela della salute dei cittadini, si ritiene opportuno un intervento del Governo che si faccia promotore di un'intesa con i concessionari della rete autostradale italiana, affinché i mezzi delle pubbliche assistenze siano sempre esonerati dal pagamento del pedaggio,

si chiede di sapere quali iniziative, e in quali tempi, i Ministri in indirizzo intendano assumere per trovare una rapida soluzione alle criticità evidenziate.

(4-08189)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04034, della senatrice Moronese ed altri, sul trasferimento della sede dell'archivio storico presso la Reggia di Caserta;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-04032, del senatore Orellana, sulla normativa relativa ai trasporti eccezionali, specie di macchine agricole;

*12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-04033, della senatrice Granaiola ed altri, sul ristoro dei danni da trasfusione di sangue infetto;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04035, del senatore Giroto ed altri, sulla presenza di tracce radioattive nell'aria a Vicenza, Verona e Belluno.

### **Interrogazioni, ritiro di firme**

Il senatore Pagliari ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-08138, della senatrice D'Adda.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 3-03962 della senatrice Elena Ferrara ed altri.